

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
AIMI: Provvidenze per l'agricoltura emiliana danneggiata dalle gelate. (21493)	IV	BERLINGUER: Sulla mancata convocazione del consiglio comunale di Burgos (Sassari). (21982) . . . . . XIII
ALBARELLO: Ripopolamento ittico delle acque del consorzio « Valli grandi veronesi » di Legnago (Verona) (19337) . . . . .	V	BERNARDI: Sull'aumento dei canoni di affitto dovuti dagli assegnatari delle case popolari di Napoli. (22043) . . . . . XIII
ALMIRANTE: Sulla situazione delle ferrovie Udine-Civiale e Carnia-Villa Santina. (22080) . . . . .	V	BERNARDINETTI: Sulla soppressione della scuola forestale di Cittaducale (Rieti). (20847) . . . . . XIV
AMENDOLA PIETRO: Pubblicazione della graduatoria dei cancellieri e segretari giudiziari promossi al grado ottavo (21935) . . . . .	VI	BIANCO: Provenienza del granoturco distribuito gratuitamente dall'Associazione dei coltivatori diretti. (2608, già orale) . . . . . XIV
ANGIOY: Rifornimento idrico di Cabras (Cagliari). (21784) . . . . .	VI	BUFARDECI: Sulla caduta del bimotore militare S. V. 2 Harpoon. (21766) . . . . . XIV
ANGIOY: Concessione dei benefici di guerra alle guardie e guardie di pubblica sicurezza ai fini degli scatti biennali. (22123) . . . . .	VII	BUFFONE: Provvidenze per la popolazione agricola della zona di Roghiano Santo Stefano (Cosenza) colpita dal nubifragio. (21125) . . . . . XV
ANTONIOZZI: Provvidenze per gli ovi-coltori calabresi. (17968) . . . . .	VII	BUFFONE: Ampliamento degli organici del personale di custodia del corpo forestale dello Stato. (22029) . . . . . XV
BAGLIONI: Sul disservizio ferroviario sulla Chiusi-Siena-Chiusi. (23311) . . . . .	VIII	BUFFONE: Sistemazione dei maestri fuori ruolo esclusi dai concorsi magistrali per sorpassati limiti di età. (22336) . . . . . XV
BARDANZELLU: Provvidenze per la Sardegna danneggiata dal maltempo. (19421). . . . .	VIII	CALABRÒ: Sul prezzo dei libri di testo scolastici. (21945) . . . . . XVI
BARDANZELLU: Rientro dal Belgio dei minatori italiani. (21756) . . . . .	X	CALASSO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Renna Raffaele. (21364) . . . . . XVI
BASILE GUIDO: Provvedimenti in favore degli agrumicoltori che hanno ricostituito gli agrumeti distrutti dal malsecco. (2593, già orale) . . . . .	X	CALASSO: Sulla sospensione della correzione dell'assegno di disoccupazione a Caputo Francesco. (21529) . . . . . XVII
BELTRAME: Provvidenze per le popolazioni rurali dei comuni del Friuli danneggiati dalla grandinata. (21757).	XI	CANDELLI: Sulla costruzione di case coloniche nel Metapontino da parte della società Italia di Napoli. (20707) . . . . . XVII
BERLINGUER: Costruzione di una pensilina nello scalo marittimo di Civitavecchia (Roma). (21743) . . . . .	XII	CANDELLI: Sulle condizioni richieste per l'ammissione alla scuola allievi operai di Taranto. (21942) . . . . . XIX
BERLINGUER: Aumento delle corse sussidiarie tra la Sardegna e il Continente. (21783) . . . . .	XII	CAPALOZZA: Proroga delle disposizioni relative all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra. (21792) . . . . . XX
BERLINGUER: Provvedimenti per i danni causati dal fortunale nella zona di Golfo Aranci (Sassari). (21932) . . . . .	XII	CAPALOZZA: Sul sequestro jugoslavo del motopeschereccio sambenedettese « Franco Amedea ». (21795). . . . . XX

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
CAPALOZZA: Sul sequestro jugoslavo dei motopescherecci sambenedettesi « Franco Amedea » e « San Pietro-San Giuseppe ». (21839) . . . . .	XXI	COLITTO: Rendiconto della gestione del consorzio montano Fortere Molisano, al comune di Campolieto (Campobasso) (21871) . . . . .	XXVIII
CAPALOZZA e MANIERA: Sul comportamento del brigadiere dei carabinieri di Colbordolo (Pesaro), durante una festa della stampa democratica. (21796) . . . . .	XXI	COLITTO: Collegamento telefonico Piana d'Olmo-Sepino (Campobasso). (21878)	XXIX
CAPALOZZA e BUZZELLI: Sull'affissione di un giornale murale a Milano. (21897)	XXI	COLITTO: Approvvigionamento idrico di Capo d'Orlando (Messina). (21978) .	XXIX
CAROLEO: In materia di impianti petroliferi. (11758) . . . . .	XXI	COLITTO: Costruzione della scuola elementare a Federa di Refrontolo (Treviso). (22020) . . . . .	XXIX
CASTELLARIN: In materia di impianti petroliferi. (12044). . . . .	XXII	COLITTO: Illuminazione elettrica delle frazioni di Refrontolo (Treviso) (22027)	XXIX
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Quirito Luigi. (22038) . . . . .	XXIII	COLITTO: Ricovero all'istituto ortopedico « G. Pini » di Milano di Venditti Giovanni. (22150) . . . . .	XXX
CAVALIERE STEFANO: Assegnazione di presidi di ruolo alle scuole di San Severo (Foggia). (22042) . . . . .	XXIII	COLITTO: Fermata alla stazione di Riardo (Caserta) della littorina AT/209. (22235) . . . . .	XXX
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pavan Giuseppe (21520) . . . . .	XXIII	COVELLI: Provvidenze per i comuni della provincia di Asti danneggiati dalla grandinata. (21680) . . . . .	XXX
CAVAZZINI. Liquidazione della pensione all'ex vigile del fuoco Ragazzoni Giovanni. (21983) . . . . .	XXIV	CUTTITTA: Sistemazione in ruolo degli amanuensi e dei dattilografi in servizio negli uffici giudiziari. (21509).	XXXI
CECCHERINI: Sull'esclusione del bacino del Natisone (Udine) dalle assegnazioni di fondi per la sistemazione dei bacini classificati montani. (19797)	XXIV	DANIELE: Revisione del sistema di tassazione degli utili derivanti agli agricoltori dalla lavorazione dei propri prodotti. (21227) . . . . .	XXXI
CECCHERINI: Provvidenze per la popolazione di Sequals e dello Spilimberghese (Udine) danneggiata dal maltempo. (21435) . . . . .	XXV	DANTE: Sui congedi degli impiegati dello Stato. (22171) . . . . .	XXXIII
COLITTO: Inclusione di Mafalda (Campobasso) nel comprensorio di bonifica del destra Trigno. (21426) . . . . .	XXVI	DE CAPUA e CACCURI: Entità dei danni provocati dal maltempo in agro di Acquaviva e di Turi (Bari). (21075)	XXXIV
COLITTO: Costruzione di un metanodotto in Umbria. (21647) . . . . .	XXVI	DEL VESCOVO: Costruzione delle griglie mobili al canale di Papojale (lago di Varano). (18090) . . . . .	XXXV
COLITTO: Sulla nomina degli amministratori degli E. C. A. da parte del consiglio comunale di San Polo Matese (Campobasso). (21707) . . . . .	XXVI	DI GIACOMO: Sull'abilitazione didattica degli insegnanti di educazione fisica. (21947) . . . . .	XXXV
COLITTO: Costruzione della strada San Massimo-Campitello (Campobasso). (21831) . . . . .	XXVII	FIorentino: Sulla soppressione della Soprintendenza alle antichità di Agrigento. (22178) . . . . .	XXXVI
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Manzo Giuseppe. (21846) . . . . .	XXVII	FRANCAVILLA ed altri: Provvidenze per 1 comuni della provincia di Bari danneggiati dalla grandinata. (21252). .	XXXVI
COLITTO: Assunzione in ruolo dei docenti delle scuole medie, mutilati ed invalidi di guerra, che hanno superato il triennio di prova. (21852) . . . . .	XXVII	FRANZO: Assegnazione di fondi all'ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte, per opere di miglioramento fondiario. (21058) . . . . .	XXXVII
COLITTO: Riparazione della strada statale n. 157 del Biferno (Campobasso). (21859) . . . . .	XXVIII	FRANZO: Provvidenze per le popolazioni rurali della provincia di Vercelli colpite dalla grandinata. (21574) . . .	XXXVII
COLITTO: Riparazione dei danni bellici a Campolieto (Campobasso). (21861) .	XXVIII	GALLICO SPANO NADIA: Programma di risanamento delle miniere del Sulcis. (19586) . . . . .	XXXVIII
		GALLICO SPANO NADIA: Istruzioni ai comuni per la iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali. (22107) . . . . .	XL

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
GASPARI: Provvidenze per i coltivatori diretti danneggiati dalla frana verificatasi a Montazzoli (Chieti). (20018)	XL	MEZZA MARIA VITTORIA: Riconoscimento della qualifica di impiegato a Bortolin Antonio, salariato con mansioni di ufficio all'O. A. R. E. di Bologna. (22097)	XLVII
GASPARI: Costruzione della strada di allacciamento di Lami (Chieti) alla statale « Frentana » n. 84. (21479)	XL	MONTANARI: Sulla limitazione della durata di trattenimenti danzanti nel giorno della festa del patrono di Asola (Mantova). (21840)	XLVII
GASPARI: Costruzione della strada Montazzoli-strada di Fondo Valle Sinello (Chieti). (21633)	XL	MUSOLINO e BALDASSARI: Sul ritardo della concessione delle pensioni privilegiate. (20986)	XLVIII
GATTO: Provvidenze per i produttori di carciofi delle isole e dell'estuario di Venezia e di Chioggia, danneggiati dal gelo. (21003)	XL	NATOLI: Sulle notizie di stampa relative alla modificazione delle tariffe elettriche. (15769)	XLVIII
GELMINI e CREMASCHI: Assegnazione del terreno dell'ex centro quadrupedi di San Martino Spino, alla cooperativa di lavoro e produzione di Mortizzuolo di Mirandola (Modena). (21147)	XLI	NICOLETTO: Sulla risposta data dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Brescia ad un periodico cittadino (19840)	XLIX
GHISLANDI: Riparazione dei danni subiti dai vigneti di Botticino (Brescia) in seguito alla grandinata. (21644)	XLI	NICOLETTO: Provvidenze per i coltivatori diretti di Botticino (Brescia) colpiti dalla grandinata. (21527)	XLIX
GIOLITTI: Contributo all'amministrazione provinciale di Cuneo per la costruzione di laghetti collinari. (20706)	XLII	NICOLETTO: Definizione sollecitata delle pratiche di pensioni privilegiate ordinarie. (22180)	L
GIACONE e BERTI: Revoca della concessione del giacimento di zolfo, in San Leone di Agrigento, alla compagnia americana « Texas Sulphor Compagnia ». (21043)	XLII	PIERACCINI: Nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. (21841)	L
GRAZIOSI: Rilascio del « lasciapassare » per la Svizzera da parte della stazione di confine dei carabinieri di Santa Maria Maggiore (Novara), in Valle Vigezzo. (22049)	XLIII	PINTUS: Provvidenze per le aziende agricole sarde danneggiate dalle avversità atmosferiche. (19278)	L
GRIFONE ed altri: Provvidenze per le aziende agricole di Terracina (Latina) danneggiate dal maltempo. (20302).	XLIII	PIRASTU: Sul servizio marittimo Olbia-Civitavecchia in base al nuovo programma di nuove costruzioni navali. (21830)	LII
L'ELTORE: Costruzione di nuove raffinerie petrolifere e ampliamento di quelle esistenti. (12052)	XLIV	POLANO e LACONI: Sulle condizioni di esercizio proposte dalla C. E. C. A. per il risanamento del bacino carbonifero del Sulcis. (16283)	LIII
LENOCI: Costituzione in piccola proprietà contadina dei terreni tratturali ceduti ai contadini col decreto-legge 30 dicembre 1923. (20475)	XLV	POLANO: Sistemazione e approvvigionamento idrico di Cabras (Cagliari). (22082)	LIV
MARABINI: Assegno di previdenza al pensionato di guerra Tondini Giacinto. (22160)	XLV	POLANO: Sul mancato accoglimento della proposta di reinscrizione nelle liste elettorali di cittadini di Oschiri (Sassari) da parte della commissione mandamentale di Tempio (Sassari). (22184)	LIV
MARABINI: Assegno di previdenza al pensionato di guerra Villa Alessandro. (22161)	XLV	RAPELLI: Provvidenze per alcuni comuni della provincia di Torino e di Asti danneggiati dalla grandinata. (21402)	LV
MENOTTI: Sull'aumento del canone per concessione di spiaggia al comune di Baveno (Novara). (12747)	XLV	RAPELLI: Revoca della soppressione degli abbonamenti speciali sulle ferrovie dello Stato. (22298)	LV
MEZZA MARIA VITTORIA: Sull'esclusione di quattro operai della Manifattura tabacchi di Modena dai benefici di un concorso. (22095)	XLVII	RIVA: Disciplina dei <i>camping</i> . (21934)	LVI
		ROMUALDI: Sulle cause della catastrofe mineraria di Marcinelle. (21698)	LVI

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

	PAG.
ROSINI: Concessione alla società Millecampi della costituzione in riserva di caccia della valle di Millecampi. (21788) . . . . .	LVII
SANTI: Sull'osservanza del regolamento per la riscossione delle imposte comunali di consumo. (21798) . . . . .	LVII
SODANO: Provvidenze per le popolazioni rurali della provincia di Asti colpite dalle grandinate. (21469) . . . . .	LVIII
SPADAZZI: Sulla richiesta di un prestito di 600 miliardi per la riforma fondiaria. (21255) . . . . .	LIX
SPADAZZI: Sulla diversa entità dell'indennità di esproprio di terreni agli agricoltori italiani e a quelli svizzeri. (21348) . . . . .	LIX
SPADAZZI: Costruzione dell'edificio per il centralino telefonico della zona di Melfi (Potenza). (21823) . . . . .	LX
SPADAZZI: Sulla richiesta ai proprietari di pubblici esercizi della riviera riminese, di versamento di contributi ai sindacati. (21900) . . . . .	LX
SPADAZZI: Provvidenze per gli agricoltori di Armento (Potenza) danneggiati dalle avversità atmosferiche. (21920)	LX
SPADAZZI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Angerame Leonardo. (21940) . . . . .	LXI
SPADAZZI: Concessione della licenza per la vendita di alcolici a uno degli esercizi di Garaguso (Matera) (22056)	LXI
SPADAZZI: Istituzione di un cantiere di rimboschimento a Ferrandina (Matera). (22114)	LXII
SPAMPANATO: Concessione della pensione privilegiata ordinaria a Ciolli Pietro. (21166) . . . . .	LXII
SPAMPANATO: Costruzione del palazzo della pretura a Caserta. (21563) . . . . .	LXII
VIALE: Costruzione dell'edificio scolastico a Soldano (Imperia). (22121) . . . . .	LXIII

AIMI. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere in quale concreta misura il Governo intenda venire incontro al settore agricolo, che, a seguito delle gelate verificatesi nel decorso inverno, ha subito anche in Emilia danni di tale rilievo da incidere assai sensibilmente anche sulla economia delle ventura annata.

Per quanto concerne la provincia di Parma, i danni, che sono tuttora in corso di accertamento, riguardano soprattutto la vite, e la loro entità, tra mancato prodotto di questa annata, presumibile mancato prodotto delle

annate future e spese di reimpianto, supererà i due miliardi di lire.

L'interrogante si permette di invocare un piano di provvidenze che possa essere attuato con immediata tempestività, e precisamente:

1°) concessione di crediti di esercizio con scadenza triennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, in modo che l'onere a carico delle singole aziende non superi il 2,50 per cento,

2°) esonero temporaneo del pagamento dei contributi unificati, e riesame delle giornate ettaro-coltura;

3°) concessione di fondi sul decreto presidenziale legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole;

4°) rateizzazione in almeno un triennio delle imposte e tasse relative all'annata in corso. (21493).

RISPOSTA. — Questo Ministero, a seguito del rilevamento dei danni causati alle aziende agricole dal maltempo dello scorso inverno, è subito intervenuto presso gli istituti di credito, segnalando l'opportunità di favorire le aziende danneggiate, sia con la concessione di nuovi prestiti di esercizio e la proroga della scadenza di quelli in atto sia con la concessione di mutui di miglioramento per l'esecuzione di opere di ringiovanimento e di ripristino delle colture arboree.

Questo Ministero medesimo si è inoltre reso promotore della legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità meteoriche.

Non è stato possibile disporre la concessione di prestiti a basso tasso di interesse, perché l'amministrazione non dispone di fondi per la concessione di prestiti di conduzione, né di fondi per concorrere nel pagamento degli interessi di mutui concessi dalle banche.

Parimenti, non si è avuta la possibilità di disporre la concessione di contributi a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, perché le autorizzazioni di spesa con riferimento alla predetta legge sono state completamente impegnate, né è stato possibile reperire nuovi fondi a copertura di ulteriori autorizzazioni di spesa.

Per altro, alle aziende danneggiate si è data la priorità nella concessione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, come pure le aziende medesime sono state preferite nella ripartizione dei contingenti del grano di ammasso.

Per quanto riguarda la richiesta di agevolazioni fiscali e contributive, si fa presente che il Ministero delle finanze ha disposto la sospensione della riscossione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, fino alla definizione delle domande di moderazione delle imposte stesse e di revisione degli estimi catastali in diminuzione, prodotte ai sensi rispettivamente degli articoli 47 e 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da parte sua, ha impartito disposizioni ai prefetti perché estendano ai contributi agricoli unificati tutti i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni provinciali previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la riduzione della base imponibile nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intende intervenire per sanare la anormale situazione attualmente e da tempo esistente nel regime della pesca nelle acque del consorzio « Valli grandi veronesi » in comune di Legnago (Verona). Il consorzio ha ceduto i suoi diritti in fitto alla associazione pescatori del basso Veronese, la quale pur incassando quote dai pescatori sportivi e da quelli professionali non si preoccupa di osservare e di far osservare l'articolo 15 del testo unico della legge 8 ottobre 1931, che prevede l'obbligo, pena la possibile decadenza del contratto, della conservazione e dell'aumento del patrimonio ittico da parte di coloro che hanno la concessione di pesca in acque demaniali o consorziali.

L'incuria della associazione pescatori ha ridotto quasi a zero la pescosità delle acque del consorzio un tempo notevole. Si pesca con tutti i sistemi vietati possibili, adoperando i reagenti chimici, i fari, il filo elettrico, ecc.

L'interrogante ricorda che i termini della questione sono stati sviscerati per esteso in un esposto presentato dal signor Gino De Grandi pescatore di Legnago e fatto pervenire al dottor Gaetano Monzali, capo divisione del Ministero dell'agricoltura e addetto ai problemi della pesca, in data 13 dicembre 1955.

Il signor De Grandi non ha mai avuto l'onore di una risposta. (19337).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti da questo Ministero in merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante è risultato che effettivamente l'associazione pescatori del basso Veronese, alla quale il consorzio Valli grandi veronesi ha ceduto in affitto l'esercizio della pesca nelle acque consorziali, non ha provveduto al ripopolamento ittico delle acque stesse, in quanto tale obbligo non è stato specificatamente previsto dal relativo contratto.

Per altro, poiché l'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla pesca prevede che nella concessione di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, è stata interessata l'amministrazione provinciale di Verona, alla quale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è stata trasferita la competenza nella materia in questione, perché intervenga presso il citato consorzio al fine di imporre alla società concessionaria della pesca la messa in pristino della pescosità dei canali in parola e, in occasione del rinnovo dell'affittanza, tenga presente quanto prescrive il citato articolo 15.

Circa l'esposto del signor Gino De Grandi, cui si fa cenno nell'interrogazione, si comunica che esso non risulta pervenuto al competente ufficio.

*Il Ministro: COLOMBO.*

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è al corrente della situazione delle ferrovie Udine-Cividale e Carnia-Villa Santina per l'ammodernamento delle quali il Governo si è assunto il 50 per cento della spesa complessiva di lire 345.345. La società che gestisce tale ferrovia si è rivolta alla provincia di Udine perché conceda un contributo annuo per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo che la società stessa dovrà assumere per coprire la rimanente spesa.

Tutta questa spesa appare pressoché inutile in quanto è ben noto che il tratto Udine-Cividale è lungo 16 chilometri e che le esigenze del traffico debbono e possono essere agevolmente soddisfatte dai normali servizi di autocorriere, mentre il tratto Carnia-Villa Santina è lungo appena 20 chilometri e serve solo 3 dei 25 comuni della Carnia, provocando, tra l'altro, interruzioni e trasbordi tutt'altro che piacevoli.

La popolazione carnica preferisce le comunicazioni dirette e attende di vedere migliorate le sue strade tuttora in pessime condizioni; da ciò deriva che la gestione della fer-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

rovia della Società veneta è stata e sarà sempre passiva.

A questo riguardo i consiglieri del movimento sociale italiano di Udine hanno presentato una mozione alla provincia.

L'interrogante chiede che cosa il ministro intenda fare al riguardo. (22080).

**RISPOSTA.** — La commissione interministeriale prevista dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, nella sua seduta del 17 maggio 1955 ha espresso il parere che possa procedersi all'ammodernamento delle due ferrovie Udine-Cividale e Carnia-Villa Santina.

Il parere della commissione predetta è giustificato dal fatto che le buone condizioni tecniche delle linee e la discreta consistenza del traffico permettono il loro risanamento con mezzi finanziari relativamente modesti entro i limiti stabiliti dalla legge sopracitata; a ciò si aggiungono considerazioni d'ordine sociale — del resto più volte proclamate dagli enti rappresentativi dei paesi interessati, e che rispondono ai presupposti dichiarati nell'articolo 1 della legge predetta — che ne giustificano la conservazione.

Con l'ammodernamento la trazione a vapore sarà totalmente sostituita con trazione Diesel che renderà il trasporto più rapido e confortevole, e verrà inoltre realizzato un servizio viaggiatori diretto fra Villa Santina e Udine, mediante transito del materiale rotabile della società sul tronco Udine-Carnia delle ferrovie dello Stato aderendo così ai desideri delle popolazioni carniche.

*Il Ministro* ANGELINI.

**AMENDOLA PIETRO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene ancora pubblicata la graduatoria, già pronta da quattro mesi, dei cancellieri e segretari giudiziari promossi al grado ottavo. (21935).

**RISPOSTA.** — La graduatoria per il conferimento delle promozioni al grado ottavo dei cancellieri e segretari giudiziari, presentata dalla commissione centrale di scrutinio il 15 giugno 1956, era stata già approvata allorché fu annunciata la interrogazione cui si risponde.

Il periodo di tempo trascorso dalla presentazione di tale graduatoria alla approvazione, avvenuta con decreto ministeriale del 27 settembre 1956, è occorso per ogni accertamento in relazione al sindacato demandato al ministro di grazia e giustizia sull'operato della commissione di scrutinio.

Comunque agli interessati è stata conferita la promozione con decorrenza — agli effetti giuridici ed economici — dal 16 giugno 1956 e cioè dal giorno successivo alla presentazione della graduatoria.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

**ANGIOY.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per la sollecita risoluzione del problema del rifornimento idrico di Cabras (Cagliari).

Il relativo progetto è stato approntato sin dal 1953 ed inviato agli organi competenti previa regolare approvazione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Da allora, benché la situazione di disagio di quel centro sia andata progressivamente aggravandosi, la pratica non ha avuto alcun corso.

Poiché gli inconvenienti che derivano alla popolazione sono di tale gravità da non potere oltre essere ignorati, l'interrogante chiede se non si ritenga urgente dare inizio ai lavori necessari, anche in previsione del non breve tempo necessario per portare a termine il riordinamento dell'acquedotto. (21784).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per conto del ministro dei lavori pubblici.

Il comune di Cabras è alimentato, insieme a quelli di Zeddiani, Nurachi, Riola e Barattoli e a Solanas, frazione dello stesso comune, a mezzo di un acquedotto consorziale, costruito nell'anno 1926, che deriva 9 litri secondo dalle abbondanti sorgenti di Mandrainas.

La popolazione complessiva di detti centri abitati è attualmente di 11.500 abitanti, cui corrisponde una dotazione unitaria media di 67 litri al giorno *pro capite*.

Tale dotazione, pur dovendosi ritenere bassa rispetto a quella normalmente assegnata dalla Cassa per il Mezzogiorno a comuni consimili, cioè 100 litri per abitante al giorno, non è certamente inferiore a quella di tanti altri abitati.

Per la normalizzazione idrica del comune di che trattasi, giusta un progetto all'uopo redatto, sono utilizzabili le disponibilità residue delle sorgenti di Mandrainas, con una spesa di lire 142.172.000. Nel settembre 1955 detto progetto è pervenuto alla Cassa.

Per la realizzazione dell'opera, però, non è disponibile, almeno per il momento, alcun finanziamento, eppertanto vi si potrà provve-

dere solo se la Cassa potrà disporre in seguito di nuovi fondi.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:*  
CAMPILLI.

ANGIOY. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni non viene concessa alle guardie e guardie scelte di pubblica sicurezza l'applicazione dei benefici di guerra, colonia, croci al merito, ecc., ai fini dell'applicazione degli scatti biennali.

Tale disposizione viene a creare una discriminazione fra i gradi dello stesso corpo.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro non ritenga opportuno aprire al più presto i periodici concorsi per i vicebrigadiere del corpo in modo da consentire la possibilità di accesso al grado superiore ai molti militi che da anni hanno maturato i requisiti. (22123).

RISPOSTA. — In sede di attribuzione degli scatti biennali « paga » nei confronti delle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza si è dovuto tener conto dell'effettivo servizio militare da essi prestato, in aggiunta a quello reso nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ciò, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, articolo 2 (ultimo comma) a suo tempo predisposto dal Ministero per la riforma della burocrazia.

Sono stati, pertanto, esclusi gli eventuali benefici di guerra, croci al merito di guerra, di colonia, ricompense al valor militare, ecc.

Si precisa, altresì, che gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fruiscono ai sensi dell'articolo 327 del vigente regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dello stesso trattamento economico previsto per i militari dell'arma dei carabinieri, e quel comando generale, a seguito del predetto decreto del Presidente della Repubblica, ha confermato la norma della non applicabilità dei benefici di guerra, ecc., nei confronti degli appuntati e carabinieri ai sensi dell'articolo 118, circolare 219, G. M. 1929, del testo unico sugli assegni.

Per quanto concerne le promozioni al grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, si fa presente che sono in corso d'istruttoria due distinti concorsi a 500 posti per esami e 500 per titoli, cui hanno partecipato rispettivamente n. 11.966 e n. 3.181 concorrenti, e si può prevedere lo svolgimento delle prove di esame nei primi mesi del prossimo anno.

Per altro, la ristrettezza dell'organico attuale dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non consente un adeguato sviluppo di carriera a tutti gli elementi più idonei.

Ciò stante, al fine di corrispondere alle aspettative del personale predetto, è in corso di studio uno schema di provvedimento delegato, od eventualmente legislativo, per la revisione dell'organico del corpo, nei limiti consentiti dal bilancio.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine alle richieste degli olivicoltori calabresi recentemente trasmesse.

L'interrogante ricorda.

1°) che nell'annata in corso si è determinata una grave situazione a seguito della scarsissima produzione olivicola che si è ridotta al di sotto del 30 per cento di quella normale;

2°) che dal 1953 ad oggi il raccolto delle olive è andato sempre decrescendo per le note avversità atmosferiche.

Ciò premesso confida che il Governo voglia intervenire con adeguate provvidenze. (17968).

RISPOSTA. — Questo Ministero, non appena verificatesi le avversità indicate dall'onorevole interrogante che hanno interessato non solo la Calabria, ma anche diverse altre regioni del territorio nazionale, non ha mancato di intervenire, tramite i dipendenti ispettorati agrari, per prestare l'assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, e in particolare agli olivicoltori, nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Per alleviare la situazione di disagio degli olivicoltori affittuari della Calabria e di altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, danneggiati dalle predette avversità, è stata emanata la legge 16 maggio 1956, n. 497, che ha disposto la riduzione dal 20 al 30 per cento dei canoni di affitto, riferiti all'annata agraria 1954-55, per la parte convenuta in olio o in olive o con riferimento ai loro prezzi.

Questo Ministero si è poi reso promotore della legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche, ed è, anche recentemente, intervenuto presso gli istituti di credito, perché alle aziende medesime venga agevolata, una più larga concessione del credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento.

Inoltre, gli olivicoltori danneggiati saranno preferiti nella concessione dei contributi nella spesa per l'impiego di mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie, previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, che autorizza la spesa di due miliardi all'anno, per cinque anni, per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicultura.

D'intesa con il Ministero delle finanze, si è disposta la sospensione della riscossione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, fino alla definizione delle domande di moderazione e di revisione degli estimi catastali in diminuzione, prodotte a norma, rispettivamente, degli articoli 47 e 43 del regio decreto 8 ottobre 1934, n. 1572.

Gli olivicoltori danneggiati potranno poi beneficiare dell'esenzione decennale, prevista dalla legge 14 luglio 1934, n. 1091, o dell'esenzione venticinquennale stabilita dal regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, a seconda che gli oliveti debbano essere semplicemente reintegrati o interamente ricostituiti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da parte sua, ha impartito disposizioni ai prefetti perché estendano al pagamento dei contributi agricoli unificati tutte le provvidenze adottate dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la riduzione della base imponibile, nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

*Il Ministro:* COLOMBO.

BAGLIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere ragguagli sul disservizio ferroviario che si verifica sulla linea Chiusi-Siena-Chiusi ogni qual volta vi sia una fiera in una località intermedia, per il fatto che l'accelerato AT. 957, in partenza da Siena alle ore 7,48 e in arrivo a Chiusi alle 9,25, viene sostituito, per far fronte al maggiore numero di viaggiatori, con un treno a vapore composto di un numero di carrozze ancora superiore al normale il quale, per ovvie ragioni, non può giungere a Chiusi in tempo per la coincidenza con l'elettrotreno 531, Bologna-Roma, in transito per quella località alle ore 9,30, sollevando le giustificate proteste dei viaggiatori danneggiati.

L'interrogante domanda se, in tali circostanze, non si ritenga opportuno effettuare un *bis* all'accelerato in partenza da Siena alle

ore 7,48 o, comunque, eliminare il lamentato inconveniente. (22311).

RISPOSTA. — Di massima, ogni qualvolta vi sono fiere o mercati in località su linee in gran parte servite da automotrici, l'amministrazione ferroviaria, per far fronte alla prevista forte affluenza di viaggiatori, i quali, per la limitata capienza delle automotrici, non troverebbero posto sulle medesime, provvede ad effettuare con trazione a vapore e con carrozze ordinarie alcuni treni più interessati, normalmente effettuati con mezzi leggeri.

A causa del differente mezzo di trazione, detti treni subiscono di solito qualche ritardo, ma per evitare possibili disagi al pubblico, vengono presi in tempo opportuni provvedimenti.

Infatti, come si è verificato il 9 ottobre 1956 in occasione del « Fierone della Pieve » di Sinalunga (linea Siena-Chiusi), le autorità ferroviarie, venute a conoscenza che nel treno AT. 967 (non 957), cui accenna l'onorevole interrogante, vi erano viaggiatori che da Chiusi dovevano proseguire col treno ET. 531 Bologna-Roma, disposero di trattenere quest'ultimo anche superando il comports stabilito.

Per tale motivo il treno AT. 967 giunse a Chiusi alle ore 9,48 (con 23' di ritardo) e l'ET. 531, che era giunto alle 9,42 con 12' di ritardo, proseguì alle 9,58, con 18' di ritardo dopo effettuata la coincidenza.

Non venne ritenuto conveniente di effettuare in partenza da Siena il treno AT. 967 con automotrici, come d'orario, facendolo seguire da un *bis* composto con carrozze trainate a vapore, in quanto i viaggiatori si sarebbero tutti riversati sul primo affollandolo eccessivamente con rischio di far mancare le necessarie condizioni di sicurezza, mentre il secondo treno avrebbe viaggiato quasi vuoto.

*Il Ministro:* ANGELINI.

BARDANZELLU. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti hanno preso od intendano prendere a favore della Sardegna per fronteggiare la desolata situazione creata dalle intemperie.

Questa volta la calamità si è rovesciata sull'isola e specialmente sulle sue zone montane ove ha nevicato per venti giorni continui, determinando una gelazione che ha annientato i pascoli, distrutto gli orti, devastato le piantagioni dei carciofi, colpito gli uliveti, affamato il bestiame e arrecato ingentissimi danni in tutti i settori della produzione.

L'interrogante chiede che vengano accolte e attuate d'urgenza per tutta l'isola le istanze dell'Unione agricoltori di Sassari che ha invocato la immediata applicazione della legge per la siccità approvata sin dal 29 dicembre 1955, specie per quanto concerne il settore del credito agrario a lungo termine e a tasso speciale, l'assunzione da parte dello Stato dell'onere relativo ai contributi unificati per il 1956 e la ratizzazione in almeno quattro annualità dei contributi unificati nel 1956, l'alleggerimento delle imposte terreni e tributi locali afferenti il 1956, l'attuazione di un piano di soccorsi straordinari per garantire l'alimentazione del bestiame e per sovvenire le famiglie povere più colpite. (19421).

RISPOSTA. — Questo Ministero, non appena verificatesi le eccezionali avversità atmosferiche dello scorso inverno, ha impartito precise disposizioni ai dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, compresi quelli della Sardegna, di rilevare e valutare i danni causati alle colture e di prestare la massima assistenza agli agricoltori, suggerendo quelle pratiche atte a favorire la ripresa vegetativa delle coltivazioni o quanto meno, a contenere le conseguenze dannose delle cennate calamità.

Per sovvenire inoltre alle più urgenti necessità alimentari del bestiame, questo Ministero medesimo ha dato disposizioni alla Federazione italiana dei consorzi agrari di mantenere costantemente provveduti di adeguate scorte di mangimi concentrati i magazzini provinciali dei consorzi agrari e le relative dipendenze periferiche, disponendo che gli allevatori potessero prelevare i mangimi anche rilasciando cambiali agrarie.

Congrue quantità di mangimi sono state inviate nelle zone maggiormente colpite, nonché in Sardegna. Agli allevatori ed armentari dell'isola, maggiormente danneggiati, sono stati distribuiti gratuitamente 21 mila quintali di granoturco donati dalla Pontificia opera di assistenza e dalla Federazione nazionale dei coltivatori diretti.

Di intesa con i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stata disposta la temporanea sospensione del pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché dei contributi agricoli unificati, da parte dei produttori agricoli danneggiati dal gelo.

Nel contempo, sono state impartite precise istruzioni agli uffici del catasto di effettuare gratuitamente, su richiesta degli interessati, accertamenti circa la effettiva entità dei dan-

ni, per poter far luogo a moderazioni di imposta e, nei casi più gravi, alla revisione degli estimi catastali.

Per le province nelle quali gli accertamenti hanno portato a stabilire che i danni contenuti nei limiti previsti dalla formazione degli estimi catastali è stato disposto che la riscossione delle quote d'imposta dovute venga ripartita di ufficio in sei rate bimestrali.

Ove gli accertamenti tecnici risultino ancora in corso o giustificino provvedimenti di moderazione dei carichi arretrati, la sospensione della riscossione sarà prorogata fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

È stata altresì data facoltà alle intendenze di finanza di estendere la sospensione alle imposte sui terreni e sui redditi agrari dovute per il corrente esercizio 1956-57, in relazione alle colture danneggiate e sentiti gli uffici tecnici erariali.

Inoltre, gli olivicoltori danneggiati potranno essere ammessi al beneficio dell'esenzione decennale prevista dalla legge 14 luglio 1934, n. 1091, o dell'esenzione venticinquennale stabilita dal regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, a seconda che gli oliveti debbano essere semplicemente reintegrati oppure interamente ricostituiti.

Per quanto riguarda le sovrapposte provinciali e comunali, le intendenze di finanza interpellano le province e i comuni interessati, con invito a far conoscere se intendano concedere lo sgravio dei rispettivi tributi nella stessa misura dell'abbuono delle imposte erariali, ai sensi dell'articolo 280 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti perché estendano al pagamento dei contributi unificati tutte le provvidenze adottate dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni provinciali previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la riduzione della base imponibile nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole. In particolare, per la Sardegna, è stata disposta, con carattere straordinario ed eccezionale, una larga rateazione per la riscossione delle partite iscritte nei ruoli dei contribuenti morosi.

Si fa anche presente che, con decreto interministeriale in data 25 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1956, n. 216, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare

fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, effettuate con le aziende agricole che abbiano subito la perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Questo Ministero ha poi interessato la Banca d'Italia e gli istituti di credito perché, a favore delle aziende agricole colpite dal maltempo, venga consentito il rinvio delle esposizioni in atto per prestiti di esercizio e venga agevolata una più larga concessione del credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento.

Aggiungesi che agli olivicoltori danneggiati sarà assicurata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'impiego della mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie, previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839 che autorizza la spesa di due miliardi all'anno, per cinque anni, per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, recante provvidenze eccezionali per i pastori della Sardegna vittime della siccità, si comunica che, con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1956, sono state stabilite le modalità per la concessione dei prestiti e mutui, nonché dei contributi previsti dalla legge stessa.

Infine, per l'attuazione di provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni della Sardegna maggiormente bisognose, il Ministero dell'interno ha disposto la erogazione, sui fondi E.C.A., di contributi straordinari per un ammontare complessivo di lire 21.500.000.

Lo stesso Ministero dell'interno ha erogato, sul fondo soccorso invernale, sovvenzioni per un totale di lire 4.600.000 per l'assistenza ai lavoratori della piccola pesca della Sardegna ed ha provveduto all'invio nell'isola di ingenti quantità di vestiario.

Cospicue scorte di viveri, indumenti e coperte sono state messe a disposizione dei prefetti, ovvero distribuite direttamente, dalla Pontificia opera di assistenza, dalla Croce rossa italiana e da altri enti ed organismi assistenziali.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

*BARDANZELLU. — Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se non ravvisino*

l'opportunità, in attesa che venga garantita la sicurezza nelle miniere, di far sì che i minatori italiani del Belgio rientrino tutti in Italia e vengano adibiti a lavori di pubblica utilità. Essi, come ora sappiamo, emigrano per disperazione, accettando, rassegnati e indifesi, un duro e rischioso lavoro e una triste sorte, la medesima che ha condotto a così atroce fine i minatori del Bois du Cazier.

L'interrogante chiede che il Governo, con atto generoso e doveroso, offra loro in Italia la possibilità di una adeguata remunerazione alla loro fatica e di una dignitosa esistenza, ridonando ad essi e alle loro famiglie la fiducia in quella Patria che non hanno ancora perduta. All'interrogante sembra questo il modo migliore, serio e pratico, al di sopra di ogni polemica, per evitare che altre sciagure si ripetano a loro danno e non soltanto a loro danno. (21756).

*RISPOSTA.* — Il Governo non ha, ovviamente, il potere di disporre il rientro dal Belgio di tutti i nostri minatori, o la sospensione da parte loro di ogni prestazione d'opera in quelle miniere. A parte l'impossibilità pratica di esercitare un'azione del genere fuori dei confini della Repubblica ed in territorio sottoposto ad altrui sovranità, è da tener presente che in regime democratico il lavoratore, come qualsiasi altro cittadino, gode del diritto, garantitogli dalla Costituzione, di fissare la sua residenza ove meglio gli piaccia e di esercitare liberamente la sua attività, senza interferenze, nei limiti della legge, da parte dei pubblici poteri.

È invece intendimento del Governo di assicurare nel miglior modo possibile, a coloro che decidessero di rientrare in Patria, il reperimento di una nuova occupazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già provveduto ad emanare istruzioni in tal senso ai suoi organi periferici.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.*

*BASILE GUIDO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze. — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in favore degli agrumicoltori che hanno ricostituito gli agrumeti distrutti dal malsecco con la varietà « Monachello » ai fini della riclassificazione per ridurre l'esoso carico tributario che confisca il reddito e induce all'abbandono della coltura. La declassazione catastale è una esigenza di giustizia tributaria. Infatti la varietà « Monachello » soggiace pure alla malattia del malsecco, pure essendo più resi-*

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

stente del « nostrano », ma non ha affatto lo sviluppo e non ha la produttività del nostrano il cui reddito non è perciò paragonabile a quello « Monachello ».

Occorre pertanto dare disposizioni alle autorità competenti e agli uffici tecnici erariali perché gli agrumeti ricostituiti con la varietà « Monachello » siano classificati diversamente dagli agrumeti che esistevano prima del mal secco, la cui caratteristica principale era la produttività e l'abbondanza rigogliosa di una duplice fruttificazione annuale. (2593, già orale).

**RISPOSTA.** — In ordine all'importante problema posto dall'onorevole interrogante, si ritiene opportuno premettere che, allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, nessuna delle forme di *Citrus* conosciute nel nostro ambiente è finora risultata immune in senso assoluto dal « mal secco », ma tutte invece hanno dimostrato una predisposizione alla malattia, che può essere piccola, media o elevata a seconda che trattisi di *cultivar* molto resistenti, mediamente resistenti o poco resistenti.

Si è scientificamente accertato che il limone « Monachello », eminentemente verdellifero, è una *cultivar* molto resistente.

Dall'epoca in cui fu accertata tale sua specifica prerogativa, essa si è molto diffusa essendo stata utilizzata nella ricostituzione degli agrumeti deperiti. Ma poiché non sempre gli agrumicoltori hanno tenuto conto che la *cultivar* medesima richiede terreni a grana grossa e di natura prevalentemente silicea o terreni vulcanici poco profondi, e non terreni argillosi, o vulcanici molto profondi ed a grana fine, come si è verificato, ne sono derivati purtroppo casi di risultati poco soddisfacenti, imputabili essenzialmente alle non appropriate condizioni di terreno e di coltura in cui sono venute a trovarsi le speciali piantagioni.

Si fa comunque presente che, in considerazione dell'accertata esistenza di una situazione di depressione e di disagio nella produzione dei limoni nella provincia di Messina, l'amministrazione finanziaria interessata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha autorizzato:

a) una revisione straordinaria gratuita del classamento degli agrumeti (limoneti) per tutta la provincia di Messina — ai sensi dell'articolo 113, lettera a) e 118, terzo comma, del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 — intesa ad

accertare, su richiesta delle parti, lo stato effettivo della coltura in singole particelle, allo scopo di adeguarvi il dato di classamento nelle scritture catastali;

b) una revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento (con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari) per tutti gli agrumeti (limoneti) dei comuni del versante jonico della provincia — ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589 — intesa a ridimensionare la generale inquadatura catastale di detta coltura per l'intero territorio di tali comuni, in modo da renderla adeguata alle nuove condizioni della coltura medesima determinatasi per effetto delle distruzioni operate dal mal secco e dei conseguenti reimpianti.

L'amministrazione finanziaria medesima ha inoltre concesso, con decorrenza 1° luglio 1956, la sospensione del pagamento delle imposte, nella misura del 50 per cento del carico di ruolo gravante sui redditi dominicali ed agrari, a favore delle ditte proprietarie di limoneti siti nei comuni del ricordato versante jonico della provincia di Messina.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* COLOMBO.

**BELTRAME.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se sono informati dei gravissimi danni prodotti dalla grandinata abbattutasi nella notte dal 22 al 23 agosto 1956 su vari comuni del Friuli, specialmente a nord di Codroipo (Udine), e per conoscere quali provvedimenti intendono prendere in relazione alla distruzione totale dei raccolti e se considerano l'opportunità di sospendere il pagamento delle imposte. (21757).

**RISPOSTA.** — A favore delle popolazioni rurali dei comuni del Friuli danneggiati dalla grandinata segnalata dall'onorevole interrogante sono state poste in atto le provvidenze consentite dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

Alle predette aziende agricole si è data la priorità nell'assegnazione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989; istruzioni sono state impartite al locale ispettorato dell'agricoltura per una più intensa ed assidua assistenza tecnica agli agricoltori nell'opera del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

L. Ministero delle finanze, nel settore di sua competenza, ha fatto presente che, nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come è configurato dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi alle intendenze di finanza per chiedere la moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché la revisione in diminuzione degli estimi catastali.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste* COLOMBO.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire affinché sia costruita con sollecitudine una pensilina nello scalo marittimo di Civitavecchia (Roma) in prossimità dell'approdo delle navi per le linee della Sardegna, ad evitare che i passeggeri siano esposti ancora per il prossimo inverno alle intemperie durante l'imbarco e lo sbarco. (21743).

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta da Ministero dei trasporti. Si fa presente che, tenuto conto che i postali provenienti dalla Sardegna attraccano alle calate Michelangelo e Marconi del porto di Civitavecchia, la pensilina richiesta potrà essere costruita sulle dette Calate.

A tal fine è stata autorizzata e sollecitata la presentazione di apposita perizia.

Allorché sarà conosciuta la previsione di spesa occorrente, per la realizzazione dell'opera, sarà esaminata la possibilità di provvedere al relativo finanziamento compatibilmente con la disponibilità dei fondi di bilancio.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

BERLINGUER. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se abbia notizia del clamoroso episodio accaduto il 18 agosto 1956 all'imbarco dei passeggeri nel piroscafo da Olbia a Civitavecchia e che ha clamorosamente posto in risalto l'assoluta insufficienza dell'attuale servizio dinanzi al continuo incremento del traffico.

E per sapere se, dinanzi alle proteste generali della stampa, degli enti e del popolo sardo si proponga di intervenire prontamente affinché:

1°) siano prolungate per tutto il mese di settembre le corse sussidiarie di tale linea e sia svolta la più larga propaganda turistica sulla loro esistenza;

2°) si istituisca appena possibile una doppia corsa notturna con l'adibire ad essa nuove motonavi. (21783).

RISPOSTA. — L'effettuazione delle corse sussidiarie fra l'8 agosto ed il 21 settembre è stata disposta allo scopo di agevolare, nei mesi estivi, il maggiore movimento dei passeggeri tra la Sardegna ed il continente.

Dato il carattere stagionale del fenomeno, il traffico passeggeri dopo tale periodo subisce una contrazione e, pertanto non si è ravvisata l'opportunità di prolungare il servizio straordinario sino a tutto il mese di settembre, a parte il fatto che prolungare l'esercizio delle corse diurne — le quali, com'è noto, vengono svolte dalle stesse navi che effettuano il regolare servizio notturno — potrebbe, a lungo andare, pregiudicare il normale andamento di quest'ultimo.

Comunque, qualora esigenze straordinarie di traffico lo richiedano, lo scrivente non oserà di disporre l'esecuzione di corse di rinforzo tra Civitavecchia ed Olbia, come sempre ha fatto in passato.

Per quanto attiene alla seconda richiesta, non è attualmente possibile effettuare delle regolari corse notturne di rinforzo sulla linea Civitavecchia-Olbia, né ciò sarà possibile con l'entrata in servizio delle due motonavi di 5400 tonnellate stazza lorda, attualmente in costruzione, che dispongono di 667 posti-letto e cioè di una dotazione del 50 per cento circa superiore a quella delle navi tipo « Regione », già in servizio. Tali nuove unità verranno adibite all'esercizio del complesso di linee con la Sardegna e principalmente alla linea Civitavecchia-Olbia, per ovviare al congestionamento del traffico dei passeggeri che, nei periodi di punta, si verifica sulla linea stessa, e la maggiore disponibilità di tonnellaggio sulle predette linee darà anche modo di portare da bisettimanale a pentasettimanale la linea Civitavecchia-Cagliari, in maniera di corrispondere alle esigenze di traffico di tutto il versante orientale dell'isola.

Ad ogni modo, anche in avvenire, qualora si dovesse rendere necessario effettuare delle corse bis tra Civitavecchia ed Olbia, esse non potrebbero essere eseguite, come si è detto, che di giorno, in quanto al loro esercizio dovrebbero sempre provvedere le stesse navi che su detta linea effettuano le corse notturne.

*Il Sottosegretario di Stato:* TERRANOVA.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per i

gravissimi danni riportati dalla zona di Golfo Aranci (Sassari) a seguito del tremendo fortunale nella notte del 21 settembre 1956. (21932).

RISPOSTA. — Il giorno 21 settembre 1956, alle ore 22 circa si abbattè su Golfo Aranci (Olbia) un violento fortunale che si protrasse fino alle ore 8 del giorno successivo.

Un tecnico del Genio civile, inviato immediatamente *in loco*, accertava che i danni prodotti alle strade e alle fognature, alla linea elettrica, ai depositi di generi alimentari di due piccoli commercianti ed alle suppellettili di alcune abitazioni private, erano da considerarsi non rilevanti.

Nessuna famiglia è rimasta senza tetto e non sono da segnalare pericoli di crolli di edifici.

La prefettura ha disposto l'erogazione a favore del predetto comune della somma di lire 1 milione per il riattamento delle strade e delle fognature, e l'assegnazione di lire 250 mila e di coperte per l'assistenza alle famiglie indigenti maggiormente colpite.

Inoltre la Pontificia opera assistenza ed il cappellano diocesano Pescatori hanno inviato pacchi viveri ed altri aiuti in natura.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
PUGLIESE.

BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Sassari non sia intervenuto, malgrado i ricorsi ricevuti, per la convocazione del consiglio comunale di Burgos nel quale il sindaco non accoglie le istanze di convocazione firmate dal numero di consiglieri richiesti per legge o favorisce artificiosamente una situazione di autentico sabotaggio della attività del consiglio facendo mancare il numero legale. (21932).

RISPOSTA. — Il prefetto di Sassari è intervenuto nei riguardi della giunta municipale di Burgos, annullando le deliberazioni con le quali essa aveva rifiutato di accogliere la richiesta di convocazione del consiglio, ritualmente formulata dai consiglieri di minoranza, ed invitando il sindaco a promuovere l'indizione della seduta consiliare — come, in effetti, è avvenuto — in conformità alla richiesta suddetta.

Gli stessi consiglieri comunali della minoranza hanno espresso la loro soddisfazione, per tale intervento, all'autorità prefettizia, alla quale non potrebbe certo farsi risalire, poi la responsabilità per la diserzione, da parte

della maggioranza dei consiglieri, dell'adunanza consiliare indetta sulla richiesta anzidetta. *Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

BERNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere il motivo per cui sono stati aumentati di circa il 75 per cento i canoni di affitto dovuti dagli assegnatari delle case popolari di Napoli, mentre sono certamente note al ministro le condizioni assai disagiate degli assegnatari medesimi; che cosa inoltre intenda fare, per venire incontro all'appello rivoltagli dagli inquilini e per calmare gli animi così profondamente turbati dall'improvviso ed ingiusto provvedimento. (22043).

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo case popolari di Napoli, analogamente alla quasi totalità degli istituti autonomi per le case popolari delle altre province, allo scopo di avviare il risanamento economico finanziario della propria gestione, ha predisposto un piano finanziario per l'adeguamento dei canoni di affitto degli alloggi costruiti anteriormente al 1945.

Tale piano, redatto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 677, è stato approvato da questo Ministero, di concerto con quello per il tesoro, con decreto legislativo del 1° settembre 1956, numero 7375.

L'aumento previsto nel detto piano finanziario incide in media sugli attuali canoni di affitto nella misura del 42 per cento circa e non del 75 per cento come indicato dall'onorevole interrogante. Di conseguenza il fitto medio mensile per gli alloggi sopraindicati viene ad essere elevato da lire 787 a lire 1.066 circa per ciascun vano utile.

Non si può, quindi, dire che tale aumento sia eccessivamente oneroso rispetto agli aumenti in più riprese praticati dai privati, specialmente se si tiene conto che le maggiori entrate ricavate dall'ente sono destinate al miglioramento statico ed igienico degli alloggi stessi.

Conseguentemente non appare giustificata la proposta degli inquilini di sospendere il provvedimento di adeguamento dei canoni di fitto, in quanto trattasi di una operazione che l'Istituto autonomo case popolari di Napoli è stato costretto a porre in atto, senza ulteriori indugi, per non vedersi presto o tardi costretto alla liquidazione del proprio patrimonio immobiliare, con conseguente grave danno per lo stesso inquilinato.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

**BERNARDINETTI.** — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se siano fondate alcune voci circa la soppressione della scuola forestale di Cittaducale (Rieti).

L'interrogante fa sue le giuste apprensioni della cittadinanza di Cittaducale, che — da un punto di vista di prestigio e di economia della zona — vedrebbe con sgomento un tale provvedimento. C'è da tenere presente infatti che la scuola forestale di Cittaducale è l'unica in Italia; e che tale scuola vanta ormai in Cittaducale una storia di fattiva operosità di circa mezzo secolo, ed infine che il comune stesso di Cittaducale, per la sua istituzione, concesse gli immobili necessari ed è stato sempre prodigo insieme all'intera popolazione, di aiuti e concessioni alla benemerita istituzione, che è diventata così quasi patrimonio morale della bella cittadina. (20847).

**RISPOSTA.** — Le notizie sulla soppressione della scuola forestale di Cittaducale sono prive di ogni fondamento.

Al riguardo si chiarisce che, per coprire i posti che nei prossimi anni si renderanno vacanti nei ruoli dei sottufficiali e guardie forestali, saranno indetti numerosi corsi per allievi e guardie ed allievi sottufficiali che non sarà possibile ospitare contemporaneamente presso la scuola di Cittaducale.

Pertanto, questo Ministero ha preso l'iniziativa per la istituzione di una seconda scuola forestale, in aggiunta a quella di Cittaducale.

Invero, anche in passato, per completare gli organici, fu necessario far funzionare, oltre alla scuola di Cittaducale, una seconda scuola in Amelia (Terni).

*Il Ministro:* COLOMBO.

**BIANCO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la provenienza del granturco e degli altri cereali che l'Associazione dei coltivatori diretti diretta dal deputato Bonomi promette gratuitamente con pubblici manifesti, come quelli affissi in acuni comuni della provincia di Matera durante il recente periodo di emergenza, a chi si iscrive alla predetta Associazione pagando anche la tessera 1955, e per sapere se, a loro giudizio, tali sistemi contribuiscano alla formazione di una sana coscienza associativa e sindacale nel nostro paese. (2608, già orale).

**RISPOSTA.** — Il granturco distribuito gratuitamente nelle zone colpite dal maltempo dello scorso inverno è stato donato dalla Pontificia opera di assistenza alla Confederazione nazionale coltivatori diretti che ha ritenuto di concederlo ai propri associati.

Aggiungesi che, allo scopo di far usufruire di tale beneficio una più larga categoria di persone, la Confederazione medesima ha creduto opportuno estenderlo anche ai nuovi iscritti.

A tali operazioni il Governo è assolutamente estraneo.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* COLOMBO.

**BUFARDECI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che provocarono la caduta, a cinque minuti dal decollo, il giorno 10 agosto 1956, del bimotore militare « S.V. P. Harpoon » in contrada Cardinale di Bicocca nei pressi dell'aeroporto Fontanarossa, da cui l'aereo era partito, e che causò la morte dell'intero equipaggio composto da tre ufficiali, un sergente e un aviere scelto.

L'interrogante fa rilevare che questo è il quinto aereo di quelli, dello stesso tipo, precipitati in poco tempo e facenti tutti parte dell'aeroporto militare di Fontanarossa.

Si chiede se non si ritenga necessario sospendere i voli di addestramento e di esercitazione sul tipo di aerei ora descritto almeno fino a quando non si è accertato obiettivamente che le suddette sciagure aviatorie non sono da attribuirsi all'eccessivo logorio subito dagli stessi aerei e alla impossibilità di ripararli adeguatamente.

Corre voce che non esistano più nemmeno i pezzi di ricambio originali e che i nostri specialisti debbano fare miracoli per eseguire le riparazioni che il caso richiede.

L'interrogante desidera avere una risposta chiara ed esauriente perché possa fuggarsi dall'animo di tanti il dubbio atroce che tante giovani vite, i nostri aviatori, siano costretti a volare su aeroplani ormai vecchi e fuori uso e che meritano di essere distrutti nel giro di 24 ore. (21766).

**RISPOSTA.** — La caduta dell'aereo *Harpoon* cui si riferisce l'onorevole interrogante fu causata dal venir meno della trazione di uno dei motori per difetto di alimentazione e conseguente perdita di velocità del velivolo nel tentativo da parte dei piloti di portarlo su di un prato per un atterraggio di fortuna.

La perdita complessiva di 5 aerei del tipo anzidetto si è avuta nello spazio di 2 anni e,

secondo le risultanze delle inchieste tecniche, fu per tre di essi dovuta a errori di manovra e negli altri due casi, compreso quello del 10 agosto 1956, al venir meno della trazione di uno dei motori.

Gli incidenti ad aerei *Harpoon* riferibili al materiale rientrano nelle medie che per l'aeronautica italiana non sono superiori a quelle degli altri paesi.

Le autorità tecniche dell'aeronautica si sono attenute a criteri largamente prudenziali nello stabilire il limite delle ore di volo degli aerei in parola. Sono state eseguite le normali procedure per le revisioni periodiche e quando, talvolta, si sono verificate difficoltà nell'approvvigionamento delle parti di ricambio, gli aerei sono stati fermati per evitare, nei limiti del possibile, ogni minimo rischio di incidenti per cause dipendenti dal materiale.

Si può pertanto assicurare che il dubbio adombrato nell'ultima parte dell'interrogazione non ha fondamento.

*Il Sottosegretario di Stato.* BERTINELLI.

BUFFONE. — *Al Governo.* — Per conoscere se intenda intervenire in favore della popolazione agricola della zona Rogliano Santo Stefano (Cosenza) rimasta duramente colpita a causa del nubifragio abbattutosi su quella zona nella notte del 23 giugno 1956.

Si chiede inoltre l'invio di persona tecnica dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'accertamento dei gravi danni onde costituire una base per quegli aiuti che potranno essere comunque disposti a sollievo delle categorie colpite. (21125).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questo Ministero non ha mancato di intervenire a favore delle popolazioni rurali della zona di Rogliano e Santo Stefano (Cosenza) che hanno subito la perdita di prodotti a seguito del nubifragio segnalato dall'onorevole interrogante.

Infatti, sono state impartite istruzioni al competente ispettorato agrario per il rilevamento dei danni, che ascendono complessivamente a 12 milioni di lire, e per una più assidua ed intensa assistenza tecnica agli agricoltori nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende.

A favore delle predette popolazioni sono state inoltre poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle

aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche. Alle aziende agricole danneggiate si è anche data la priorità nella concessione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Il Ministero dell'interno, nel settore di sua competenza, è intervenuto tramite gli E.C.A. per l'assistenza alle famiglie rurali che, particolarmente danneggiate, si sono trovate nella condizione di maggiore bisogno.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato che, nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come configurato dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi alle intendenze di finanza per chiedere la moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché la revisione in diminuzione degli estimi catastali.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* COLOMBO.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se la carenza di personale di vigilanza, nel corpo forestale dello Stato, è limitata ai reparti dislocati in Calabria, ovvero se detto personale, in conseguenza delle maggiori esigenze di istituto, si rivela insufficiente dappertutto, nel qual caso si gradirebbe conoscere se sono allo studio provvedimenti per l'ampliamento degli organici e quindi per l'arruolamento di altro personale (22029).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già formulato le proposte per l'ampliamento degli organici del personale di custodia del corpo forestale dello Stato, la cui attuale consistenza si rileva inadeguata ai compiti di istituto del personale stesso non solo in Calabria, ma in gran parte del territorio nazionale.

*Il Ministro:* COLOMBO.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se si intenda risolvere e come il problema dei maestri anziani fuori ruolo, che, pur avendo al loro attivo parecchi anni di servizio scolastico continuativo e le massime note di qualifica, non possono partecipare ai concorsi magistrali ordinari per sorpassati limiti di età. (22336).

RISPOSTA. — Si ritiene necessario premettere che uno degli scopi della legge 27 novembre 1954, n. 1170, oltre a quello di dare una sistemazione stabile a un notevole numero di insegnanti, era altresì quella di eli-

minare in gran parte il fenomeno del provvisorio, in quanto i maestri del ruolo in soprannumero erano destinati ad essere utilizzati nei posti temporaneamente scoperti di titolare. Ciò, oltretutto dalla lettera e dallo spirito della legge, risultava anche dal fatto che essa non prevedeva alcun onere finanziario per il nuovo ruolo, dovendosi provvedere al fabbisogno con gli stanziamenti esistenti per il personale insegnante non di ruolo.

Era quindi naturale ed inevitabile che, con l'attuazione del ruolo in soprannumero, venisse a scomparire o fortemente a ridursi la utilizzazione dei maestri non di ruolo come provvisori o come supplenti.

Sono, perciò, rimasti fuori dall'incarico per il corrente anno scolastico in alcune province anche dei maestri con un certo numero di anni di anzianità di servizio prestati in qualità di provvisori.

D'altra parte questi maestri anziani, anche se sprovvisti del titolo di idoneità conseguito in un precedente concorso per titoli ed esami, che avrebbe consentito loro di partecipare al concorso per titoli ed esami, per il 60 per cento dei posti in soprannumero, avrebbero potuto partecipare al concorso per titoli ed esami per il 40 per cento dei posti stessi, beneficiando della disposizione contenuta nel bando che aumentava il limite di età previsto dalle vigenti leggi di tanti anni per quanti erano quelli prestati in qualità di insegnante non di ruolo.

Un provvedimento a carattere generale che imponga ai provveditori di tenere in servizio come incaricati i maestri non di ruolo che non abbiano partecipato ai concorsi in soprannumero o che non li abbiano superati, è, allo stato delle cose, praticamente non attuabile poiché ad ogni insegnante nominato deve corrispondere un posto, e cioè una classe e se tali classi non vi sono, in quanto tutti i fondi messi a disposizione nel bilancio per nuove scuole sono stati già erogati alle varie province, gli insegnanti non possono ottenere nomine.

*Il Ministro: Rossi.*

**CALABRÒ.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere se non ritenga opportuno un immediato ma concreto e definitivo intervento per porre fine seriamente agli abusi ed alle speculazioni annualmente praticate sui libri scolastici, a discredito della serietà dell'insegnamento ed a danno degli studenti e delle loro famiglie. (21945).

**RISPOSTA.** — Com'è noto l'obbligo delle case editrici nei confronti di questa amministra-

zione, relativamente ai prezzi dei libri di testo per le scuole elementari, si compendia in quello che è sancito nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1497, in base al quale le case editrici devono inviare al Ministero, prima di iniziare la diffusione nel mercato librario, cinque copie di ciascun testo, sulle quali deve esservi l'indicazione precisa del prezzo di vendita.

E da rilevare, per altro, che i nuovi programmi didattici per le scuole elementari, compilati con criteri antinozionistici, comporteranno di per sé, una riduzione della mole dei testi, che si rifletterà naturalmente sul prezzo degli stessi a beneficio delle famiglie degli alunni della scuola elementare.

Si aggiunge che nell'anno scolastico iniziato, non è avvenuta alcuna variazione dei testi per le scuole elementari, stante il noto provvedimento di blocco delle adozioni fatto nel precedente anno scolastico. Le economie che gli editori potranno realizzare in conseguenza di tale provvedimento, verranno per altro largamente assorbite dalle notevoli spese cui gli stessi stanno già andando incontro per l'allestimento dei nuovi libri di testo, in applicazione dei nuovi programmi di studio.

Nell'anno scolastico 1957-58, quando verranno immessi sul mercato i nuovi libri di testo, il Ministero non mancherà di predisporre tutti i provvedimenti che si dovessero appalesare necessari per evitare con la dovuta tempestività qualsiasi abuso o illecita speculazione al riguardo.

Per quanto riguarda il settore dell'istruzione secondaria, il problema del costo dei libri di testo è stato affrontato da un convegno di esperti, tenuto nel gennaio di quest'anno.

In tal convegno è stato assodato che il prezzo dei libri di testo ha subito un aumento di 60-65 volte quello in vigore nel 1938, un aumento, cioè comune alla maggiorazione dei generi più in uso e notevolmente inferiore a quello subito da altri generi.

Sta di fatto, comunque, che se da un lato le adozioni già fatte nel decorso anno scolastico sono state in buona parte confermate quest'anno, dall'altro, in una scuola libera, non si potrebbe costringere i professori ad adottare testi non graditi per l'insegnamento della propria materia.

*Il Ministro: Rossi.*

**CALASSO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definitivamente evasa la domanda di pensione di guerra del signor Renna Raffaele da Lecce, dove

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

abita in via Imperatore Adriano n. 16, che giace da circa 16 anni presso gli uffici ministeriali ed attualmente presso la direzione generale della Corte dei conti, avendo il Ministero del tesoro negato la pensione, perché la malattia del Renna non sarebbe stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Se non ritiene il ministro di dovere intervenire per assicurare con cortese urgenza la discussione del ricorso dinanzi alla Corte dei conti, accogliendo le invocazioni e le proteste del Renna e di suoi congiunti che vivono in estrema miseria.

La pratica in questione porta il n. 46849 di posizione ed il ricorso alla Corte dei conti il n. 320226. (21364).

**RISPOSTA.** — Il ricorso n. 320226 prodotto dal signor Renna Raffaele, avverso il decreto del ministro del tesoro del 14 ottobre 1953, n. 134051, pervenne alla Corte dei conti il 3 febbraio 1954.

Acquisito il fascicolo amministrativo, trasmesso alla Corte dei conti il 21 ottobre 1955, la procura generale della Corte esperiva la necessaria istruttoria, a seguito della quale emetteva le proprie conclusioni.

Il ricorso è stato discusso nell'udienza del 14 settembre 1956 e la competente sezione speciale per le pensioni di guerra, con decisione interlocutoria pubblicata il 3 ottobre 1956, ha disposto perché, a cura della procura generale, sia svolto un supplemento d'istruttoria, al fine di acquisire ulteriori elementi d'informativa, da richiedersi al Ministero della difesa-aeronautica, nonché il parere tecnico del collegio medico legale.

*Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri: Russo.*

**CALASSO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per cui l'agosto del 1954 al mutilato di guerra Caputo Francesco fu Adolorata da Lecce, dove abita in via Trento, n. 19, veniva sospesa la corresponsione dell'assegno di disoccupazione di lire 12 mila mensili, addebitandogli la somma di lire 211 mila percepita a tale titolo dall'agosto del 1952 all'agosto del 1954.

Se è a conoscenza il ministro che al Caputo il marzo del 1955, veniva nuovamente riconosciuto il diritto al sussidio ma non si sospendeva la trattenuta mensile nei suoi confronti per il recupero della somma sopra citata.

Se non intende intervenire per assicurare al mutilato Caputo che non gli saranno più

operate trattenute sul suo assegno mensile e che gli sarà restituito quanto ingiustamente toltogli. (21529).

**RISPOSTA.** — L'assegno d'incollocamento di cui all'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli invalidi di guerra i quali, trovandosi nelle condizioni di legge, siano iscritti nelle liste di collocamento alla prima e alla seconda classe dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Poiché è risultato che il soprannominato non si trovava nelle predette condizioni perché iscritto alla quarta classe, l'ufficio provinciale del tesoro ha provveduto alla sospensione del pagamento dell'assegno d'incollocamento, verso recupero delle somme indebitamente percepite.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**CANDELLI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che nell'estate del 1952, la sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, con sede in Bari, affidò un lavoro di edilizia all'impresa società Italia di Napoli. Il lavoro consisteva nella costruzione di oltre cinquecento case coloniche nel Metapontino per un importo superiore a settecento milioni di lire.

La detta società aprì diversi cantieri, tra cui San Teodoro, Policoro, Pane e Vino, ecc., ed assunse operai dai paesi vicini e nello stesso modo si regolò per rifornirsi di materiale e macchine per il trasporto di quest'ultimo. Operai e fornitori affidarono tranquillamente la loro mano d'opera e i loro capitali, certi di trattare con una grande impresa accreditata presso l'Ente riforma.

A metà novembre dello stesso anno l'impresa cominciò a venir meno ai propri impegni sia nei confronti degli operai che dei fornitori. Gli operai furono parzialmente tacitati con alcuni anticipi, mentre iniziò la odisssea per i fornitori e gli autotrasportatori. Nella ricerca dei responsabili della società in Napoli, si constatò la presenza di una società privata non costituita legalmente, e alla direzione tecnica ed amministrativa vi era un tal Cortegiano Giuseppe, risultato, a seguito di ulteriori informazioni, tre volte fallito, e con una procedura di bancarotta fraudolenta in corso.

Il dottor Piccinini, funzionario dell'Ente riforma di Bari, che a seguito di molti rifiuti, acconsentì a ricevere infine i creditori affiancati da due legali, rispondeva che la pratica della società Italia era stata avviata dal fun-

zionario che l'aveva preceduto in quella sede, che ignorava l'esistenza di un regolare contratto tra l'Ente di riforma e « società Italia », che non sapeva se la società avesse depositato una cauzione corrispondente all'importo dei lavori, che aveva avuto notizia di una irregolarità amministrativa per cui l'ente aveva versato diversi milioni all'impresa senza che la stessa avesse eseguito i lavori, e che si attendeva infine un tal dottor Romano, socio dell'impresa, il quale avrebbe ripreso i lavori e quindi provveduto a liquidare operai e fornitori.

Dopo queste vaghe informazioni, più alcuno fatto è seguito alle parole. I rappresentanti dell'Ente riforma, invitati diverse volte a comparire dinanzi al tribunale di Bari a seguito di una notifica di un decreto di sequestro conservativo effettuato da alcuni creditori, ritennero opportuno non presentarsi, stimandosi in questo modo superiori alla legge stessa.

I fornitori, da fonti diverse e sempre attendibili, riuscirono a sapere che l'Ente riforma aveva trattato con il dottor Romano la ripresa dei lavori, che questi ultimi erano stati effettivamente ripresi, ma che al primo stadio di avanzamento dell'opera l'ente si rifiutò di liquidare il dottor Romano per reintegrare i fondi incautamente versati alla società Italia.

Per la sola zona di Castellaneta, Ginosa e Taranto, alla quale si rivolge l'attenzione dell'interrogante, il debito da pagarsi dalla società Italia ammontava ad oltre 8 milioni.

Si chiede pertanto ai ministri interrogati se poteva l'Ente riforma affidare i lavori, anche se a trattativa privata, ad una società che non avesse una costituzione legale; dato l'importo dei lavori se doveva l'Ente riforma rendersi conto della serietà e consistenza dell'impresa cui affidava oltre mezzo miliardo di lire in lavori; per quale ragione l'Ente riforma non ritenne opportuno cautelarsi con una cauzione corrispondente all'importo dei lavori stessi; quale sia stata la procedura contabile adottata per liquidare alla società Italia diversi milioni di lavori non eseguiti; l'Ente riforma, riportandosi al capitolato generale di appalto, si oppose a tutti i sequestri che venivano fatti presso i cantieri dell'impresa, essendo questi già proprietà della stazione appaltante con il loro impiantarsi: si chiede pertanto se debba ritenersi equo da parte dell'ente avvalersi di leggi che lo rendono proprietario di materiale e lavoro (non pagato), mentre non incorre in altre disposizioni legislative, pur esistenti, non cautelando gli interessi degli operai e fornitori.

Infine si chiede se l'Ente riforma, come stazione appaltante, dipenda dal Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, ed in caso affermativo se non sia tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale d'appalto: nel caso in cui i dirigenti abbiano agito per proprio conto e senza per altro tener presenti le norme che regolano la loro attività, se non si intenda aprire una inchiesta che faccia chiara luce su quanto denunciato, e sia ripagato il danno materiale e morale a chi sia rimasto succube delle irresponsabilità e degli arbitri perpetrati. (20707).

**RISPOSTA.** — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania indisse, nell'estate del 1952, tre gare per l'appalto di altrettanti lotti di lavori per la costruzione di 81 case coloniche in agro di Bernalda e Rignano.

Poiché le gare, alle quali erano state invitate 24 ditte, andarono deserte, la sezione prese in considerazione le offerte della società Italia, regolarmente costituita in Napoli con amministratore unico il dottor Boffa e direttore tecnico il signor Cortegiano. Sia quest'ultimo, individualmente, che la società erano iscritti, a quell'epoca, all'albo delle ditte del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, per importo illimitato.

Alla predetta società furono affidati tre lotti di lavori per la costruzione di 81 case, per l'importo complessivo di lire 150.131.700 e non 500 case per lire 700 milioni, come ritiene l'onorevole interrogante) leggermente inferiore all'importo progettuale di base d'asta.

I contratti di appalto, relativi ai primi due lotti, furono firmati dal signor Cortegiano, mentre il terzo fu firmato dal dottor Romano, succeduto quale direttore tecnico.

L'impresa prestò regolari cauzioni.

Dopo un inizio sodisfacente, l'attività dell'impresa diede luogo a rilievi. Infatti, cominciarono a pervenire da parte di fornitori atti legali che la sezione trasmise all'Avvocatura dello Stato per l'applicazione dell'articolo 351 della legge sui lavori pubblici, che vieta ai creditori dell'appaltatore il sequestro del prezzo di appalto durante l'esecuzione delle opere. La sezione stessa non mancò poi di sospendere ulteriori pagamenti all'impresa.

Per altro, per mancato pagamento delle mercedi da parte dell'impresa, la sezione corresse la somma di lire 531.778 per salari e forniture di generi alimentari per gli operai.

Per tali motivi la sezione applicò le sanzioni previste dai contratti: incameramento delle cauzioni, presa di possesso dei cantieri,

collaudo e contabilizzazione dei lavori sino allora eseguiti.

Risultò che l'impresa aveva eseguito lavori per lire 25.144.115, e restava creditrice di lire 674.115. È inesatto, quindi, che siano state corrisposte all'impresa somme per lavori non eseguiti.

Per quanto attiene infine alle modalità esecutive dei lavori, si fa pretese che la sezione uniforma la propria condotta alle vigenti norme sui lavori pubblici, pur non dipendendo dal Provveditorato alle opere pubbliche di Bari. Essa, infatti, è amministrativamente autonoma e, come tale, sottoposta a controllo degli organi ministeriali.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

CANDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il suo avviso in relazione ad alcune incongruenze riscontrate su un recente bando di concorso, a firma del defunto generale Vallone, per l'ammissione di 60 allievi operai alla scuola allievi operai nell'arsenale marittimo militare di Taranto.

All'articolo 2 del bando, lettera *a*), si legge, tra l'altro, che gli aspiranti al concorso devono essere « di buona condotta (per un evidente errore manca « morale ») e politica ».

A questo proposito l'interrogante chiede di conoscere con cortese precisione, se l'aspirante allievo operaio debba premunirsi della tessera della democrazia cristiana, oppure di quella dell'azione cattolica, o essere infine iscritto negli elenchi dei *boys scouts*, per poter essere ammesso ai corsi. È evidente che, con la richiesta di un certificato di buona condotta politica, si cerca di eliminare elementi di « cattiva condotta politica », quali ad esempio possono essere i comunisti o figli di comunisti. Vien fatto di pensare che non già un corso di allievi operai si voglia organizzare, ma un centro-scuola di azione cattolica, con tutto il rispetto per questa associazione. A parte queste considerazioni, appare evidente che ancora non ci si vuole abituare all'idea dell'esistenza di una Costituzione, che da tutti deve essere rispettata e applicata nei suoi postulati, come nel caso presente, evitando di perseguire ancora la strada delle discriminazioni.

All'articolo 2, lettera *c*), segue che occorre « possedere la idoneità fisica per il servizio militare marittimo, secondo le norme vigenti per la gente di leva e lo sviluppo organico richiesti per gli arruolamenti volontari del C. E.M.M. da accertarsi mediante visita medica militare ». Si ha subito un senso di contrasto

con la realtà, alla lettura di questa condizione, poiché è accertato che tra i 13 e i 15 anni in un adolescente può benissimo verificarsi uno sviluppo organico che non si sia manifestato prima dei 13 anni. D'altra parte, ad avviso dell'interrogante, è impossibile ritrovare in un tredicenne i requisiti fisici di un diciassettenne (arruolamento nel C.E.M.M.).

All'articolo 5, inoltre, alla lettera *i*), si richiede una dichiarazione firmata dal concorrente in cui si attesti essere questi a conoscenza che l'« amministrazione non assume alcun impegno circa l'assunzione al lavoro dell'allievo alla fine dei corsi, anche ultimati con profitto ». Questo è in patente contrasto con quanto il ministro ha sempre affermato; ed ancora recentemente, in sede di discussione del bilancio della difesa alla Camera, precisava: « ...Indubbiamente, accanto ad una esuberanza di personale sul piano quantitativo, vi è una insufficienza in alcuni settori sul piano qualitativo... » e « ...Assumeremo i giovani, appunto per poter dare una maggiore qualificazione a questo personale... ».

Lo spirito di tali affermazioni è quindi lesivo, o per lo meno si deve dubitare che il generale Vallone abbia conosciuto tali propositi, perché questa condizione non infonde minimamente nel giovane una speranza di avvenire, lo distoglie indubbiamente dalla volontà di apprendere con profitto, non si qualifica quella mano d'opera di cui si afferma la deficienza, si commette un'illecita azione col lasciare senza lavoro un giovane dopo che, sia pure indirettamente, gli si è precluso per tre anni un diverso indirizzo, e lo si sfrutta infine, contro ogni umano principio, immettendolo, come di consueto, nella produzione diretta al terzo anno di corso, senza retribuzione adeguata.

Quest'ultimo giudizio è aggravato dal fatto che, come si legge sul bando di concorso (articolo 7), l'allievo riceverà una « retribuzione globale (comprensiva di ogni spettanza) attualmente fissata in lire 25 » (si spera che tale cifra debba attribuirsi ad un errore di stampa), e dovrà provvedere per proprio conto a tutto quanto gli necessita, ivi compresi i libri di testo. A ciò si aggiunga il fatto che gli allievi operai non fruiscono della riduzione ferroviaria prevista per i dipendenti dello Stato, per cui viene a mancare ogni intenzione di facilitare e la frequenza ai corsi e la qualificazione di quella mano d'opera che mancherebbe negli arsenali.

Si chiede pertanto di sapere se non si intendano apportare a tale bando le opportune

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

modifiche, soprattutto in relazione a quanto sopra descritto. (21942).

RISPOSTA. — In ordine a quanto osservato dall'onorevole interrogante sulle condizioni richieste per l'ammissione alla scuola allievi operai di Taranto, si chiarisce:

1°) la buona condotta politica, ai fini dei pubblici concorsi, si concreta nel godimento del diritto di elettorato attivo. Nel caso, data la giovane età dei concorrenti, tale requisito ovviamente non ricorreva e la relativa clausola del bando non poteva che restare inoperante. Le illusioni dell'onorevole interrogante sono pertanto prive di fondamento. Comunque la incongruenza era già stata rilevata e sarà eliminata nei bandi futuri;

2°) i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti sono criteri di larga massima e vengono opportunamente adattati al caso e all'età. Sta di fatto che nell'ultimo concorso la percentuale dei non idonei è stata inferiore al 10 per cento; mentre nei reclutamenti per il C.E.M.M. essa oscilla tra il 40 e il 60 per cento;

3°) il n. 1 dell'articolo 5 del bando cui si riferisce l'onorevole interrogante è inteso a rendere noto che, stante l'attuale divieto di assunzioni di personale operaio posto per tutte le amministrazioni dello Stato dall'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, l'amministrazione militare non può impegnarsi ad assumere alle proprie dipendenze i licenziati dei corsi. Ciò non toglie tuttavia che essa si adopera e continuerà ad adoperarsi in ogni modo per dare occupazione agli allievi predetti.

4°) la retribuzione degli allievi è di lire 25 giornaliera per il primo anno, di lire 30 giornaliera per il secondo, di lire 70 per il terzo e di lire 300 per il quarto (specializzati).

Ove però si tenga conto dell'equipollenza al titolo di scuola media del diploma rilasciato dalla scuola e delle numerose facilitazioni concesse agli allievi (esenzione da ogni tassa scolastica, indumenti di lavoro, corredo sportivo, materiale di cancelleria, utensili e materiale da esercitazione gratuiti, mensa, colonie estive, borse di studio, assistenza sanitaria, assicurazione contro gli infortuni, ecc.) non sembrano esatti i rilievi dell'onorevole interrogante sulla onerosità della frequenza della scuola di cui trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato BOVETTI.*

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla proroga

delle disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra, che, a mente della legge 12 giugno 1955, sono state mantenute in vigore sino al 31 dicembre 1955. (21792).

RISPOSTA. — Come è noto, le disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra, furono già ripristinate con la legge 12 giugno 1955, n. 511, in via del tutto eccezionale e solo per un periodo di tempo assai breve, cioè fino al 31 dicembre 1955.

Conformemente all'indirizzo allora adottato dal Parlamento, non si ritiene opportuno proporre un nuovo ripristino dei benefici in parola, essendo ormai venute meno, dopo oltre 11 anni dalla cessazione dello stato di guerra, le ragioni che a suo tempo consigliarono la concessione di tali benefici nei riguardi di particolari categorie direttamente danneggiate dagli eventi bellici.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere ragguagli e chiarimenti sul sequestro, da parte di motovedette jugoslave, del motopeschereccio *Franco Amedeo* della marineria di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (21795).

RISPOSTA. — Il motopeschereccio *Franco Amedea* (e non *Franco Amedeo*), iscritto al n. 1115 del registro marittimo di Ancona, è stato catturato il giorno 29 agosto 1956, alle ore 5,10 perché sorpreso, secondo quanto hanno dichiarato le autorità jugoslave, nelle acque territoriali. Rilasciato contro pagamento di un'ammenda di 40 mila dinari, oltre alla confisca delle reti e del pescato, il motopeschereccio è rientrato a San Benedetto del Tronto il 5 settembre 1956.

Successivamente il *Franco Amedea* è stato catturato una seconda volta il 10 settembre alle ore 21,05. Anche questa volta le autorità jugoslave hanno dichiarato di aver sorpreso fuori delle acque libere il motopeschereccio, che è stato rilasciato il 14 settembre contro pagamento di una multa di lire 300 mila oltre alla confisca delle attrezzature da pesca e del pescato. La maggiore entità pecuniaria applicata è in relazione al fatto che il motopeschereccio era stato rilasciato appena qualche giorno prima. Il *Franco Amedea* è rientrato a San Benedetto del Tronto il 15 settembre 1956.

*Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere ragguagli sul sequestro da parte delle motovedette jugoslave dei motopescherecci sambenedettesi *Franca Amedea* e *San Pietro-San Giuseppe* effettuato il 10 settembre 1956. (21839).

RISPOSTA. — Il motopeschereccio *Franco Amedea* (e non *Franca Amedea*), iscritto al n. 1115 del registro marittimo di Ancona, è stato catturato dapprima il giorno 29 agosto 1956 alle ore 5,10 perché sorpreso, secondo quanto hanno dichiarato le autorità jugoslave, nelle acque territoriali. Rilasciato contro pagamento di un'ammenda di 40 mila dinari, oltre alla confisca delle reti e del pescato, il motopeschereccio è rientrato a San Benedetto del Tronto il 5 settembre 1956.

Successivamente il *Franco Amedea* è stato catturato una seconda volta il 10 settembre alle ore 21,05. Anche questa volta le autorità jugoslave hanno dichiarato di aver sorpreso fuori delle acque libere il motopeschereccio, che è stato rilasciato il 14 settembre contro pagamento di una multa di lire 300 mila, oltre alla confisca delle attrezzature da pesca e del pescato. La maggiore entità della pena pecuniaria applicata è in relazione al fatto che il motopeschereccio era stato rilasciato appena qualche giorno prima. Il *Franco Amedea* è rientrato a San Benedetto del Tronto il 15 settembre 1956.

Il motopeschereccio *San Pietro-San Francesco* (e non *San Pietro-San Giuseppe*), iscritto al n. 877 del registro marittimo di Ancona, è stato catturato il 10 settembre alle ore 21 e rilasciato il 14 settembre contro pagamento di una multa di lire 250 mila, oltre alla confisca delle attrezzature da pesca, del pescato e dell'apparato radio-telefonico. Anche il *San Pietro-San Francesco*, sempre secondo quanto affermato dalle autorità jugoslave, è stato sorpreso a pescare entro il limite delle acque territoriali. Il peschereccio è rientrato a San Benedetto del Tronto il 15 settembre 1956.

*Il Sottosegretario di Stato:* FOLCHI.

CAPALOZZA E MANIERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sull'arbitrario comportamento del brigadiere dei carabinieri di Colbordolo (Pesaro) il quale, durante una festa per la stampa democratica tenutasi in località Cappone domenica 26 agosto 1956, proibiva ed impediva la diffusione del giornale *l'Unità* e sulla necessità ed urgenza di precise ed inequivocabili disposizioni agli organi periferici della polizia, per richiamarli al rispetto della legge. (21796).

RISPOSTA. — Il 26 agosto 1956, il comandante della stazione dei carabinieri di Colbordolo, durante lo svolgimento della « festa della stampa democratica » in località Cappone, elevò contravvenzione ai sensi degli articoli 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a due persone che, senza la prescritta autorizzazione vendevano il quotidiano *l'Unità*, infastidendo il pubblico con la loro tenace insistenza.

In tale occasione non fu sequestrata alcuna copia del giornale.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano state osservate le norme disciplinari della stampa periodica e quelle relative alla consegna delle copie d'obbligo, per la pubblicazione e l'affissione del noto giornale murale contenente aspre, faziose ed insolenti critiche alla Corte costituzionale; e per conoscere, nell'un caso e nell'altro, se e quali provvedimenti siano stati presi. (21897).

RISPOSTA. — Lo stampato dal titolo *Le due facce dei socialcomunisti — anarchici all'opposizione ma forcaioli al Governo*, edito a Milano in 1500 esemplari dalla tipografia « Centro grafico milanese », trattandosi di manifesto e non di giornale murale, non era soggetto alla disciplina prevista dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Lo stampatore non ottemperò alla consegna degli esemplari d'obbligo e, pertanto, è stato denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi di legge.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* PUGLIESE.

CAROLEO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se ritenga vincolante il parere espresso recentemente dal C.I.R. in materia di impianti petroliferi, e stranamente concordante con quello a suo tempo espresso dalla commissione interministeriale per la disciplina petrolifera.

In tal caso, se ritenga che il C.I.R. potesse decidere una questione così importante senza riunire i ministri interessati in una discussione tecnica ad alto livello, che sola poteva garantire una decisione imparziale e senza tenere il minimo conto delle preoccupazioni espresse anche dall'onorevole ministro interrogato, e riguardanti questioni di economia interna e di accordi internazionali. (11758).

RISPOSTA. — A termini delle vigenti disposizioni di legge (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367 e successive modificazioni), la disciplina della raffinazione del petrolio rientra nella competenza di questo dicastero, il quale si pronuncia in merito sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera il cui parere non è vincolante.

Nel luglio del 1954, il parere espresso dalla predetta commissione, favorevole all'accoglimento di numerose richieste di autorizzazione per ampliamenti e nuovi impianti petroliferi, aveva dato luogo a contrastanti prese di posizione da parte degli esponenti del settore, e destato qualche perplessità in relazione alla capacità di raffinazione già esistente.

Lo stesso Ministro vice presidente del C.I.R. segnalò in tale occasione l'opportunità di un eventuale esame per approfondirlo.

Questo Dicastero riconobbe, pertanto, opportuno che il problema dei nuovi impianti per la raffinazione del petrolio grezzo fosse demandato all'esame del C.I.R. prima di adottare decisioni definitive nel merito.

A seguito di ciò sospese ogni decisione, e, riesaminati gli elementi tecnico-economici e formali del problema, sintetizzò le proprie conclusioni in una relazione trasmessa al C.I.R. ai primi di gennaio 1956.

Il Ministro vice presidente del C.I.R., presa conoscenza di tale relazione ritenne — anche sulla base delle sopra cennate conclusioni — di poter ritirare ogni riserva, giudicando in pari tempo superata l'esigenza di un riesame in sede C.I.R.

Di quanto sopra venne data comunicazione a questo Dicastero.

*Il Ministro: CORTESE.*

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se risponde a verità:

1°) che il C.I.R. contrariamente a quanto era stato assicurato all'interrogante, non abbia dedicato alcuna riunione per decidere il problema degli impianti di raffinazione del petrolio;

2°) che ciò nonostante la segreteria del predetto comitato abbia fatto conoscere al Ministero dell'industria di aver approvato i suggerimenti dati dalla commissione interministeriale per la disciplina petrolifera nella riunione del 16 luglio 1954;

3°) che in una riunione tenuta dal comitato petroli dell'O.E.C.E. di Parigi nei giorni 18 e 20 gennaio 1955 sarebbe stato nuova-

mente criticato il Governo italiano sulla politica seguita in materia di impianti petroliferi e che il rappresentante italiano presso tale comitato avrebbe difeso la linea di condotta del nostro Governo assicurando che i precedenti suggerimenti dell'O.E.C.E. erano stati tenuti in considerazione, tanto vero che non era stato autorizzato alcun ampliamento di impianti non giustificati da motivi tecnico-economici né tanto meno la costruzione di nuove raffinerie;

4°) se tutto quanto precede risponde a verità, come ritiene poter giustificare le decisioni adottate dal C.I.R. con quanto ufficialmente sarebbe stato dichiarato in sede internazionale. (12044).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1°) A termini delle vigenti disposizioni di legge (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367 e successive modificazioni), la disciplina della raffinazione del petrolio rientra nella competenza di questo Ministero, il quale si pronuncia in merito sentita la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, il cui parere non è vincolante.

Nel luglio del 1954, il parere espresso dalla predetta commissione, favorevole all'accoglimento di numerose richieste di autorizzazione per ampliamenti e nuovi impianti petroliferi, aveva dato luogo a contrastanti prese di posizione da parte degli esponenti del settore, e destato qualche perplessità in relazione alla capacità di raffinazione già esistente.

Lo stesso ministro vice presidente del C.I.R. segnalò in tale occasione l'opportunità di un eventuale esame più approfondito.

Questo dicastero riconobbe, pertanto, opportuno che il problema dei nuovi impianti per la raffinazione del petrolio grezzo fosse demandato all'esame del C.I.R. prima di adottare decisioni definitive nel merito.

A seguito di ciò sospese ogni decisione, e, riesaminati gli elementi tecnico-economici e formali del problema, sintetizzò le proprie conclusioni in una relazione trasmessa al C.I.R. ai primi di gennaio del 1955.

2°) Il ministro vicepresidente del C.I.R. presa conoscenza di tale relazione ritenne — anche sulla base delle sopra cennate conclusioni — di poter ritirare ogni riserva, giudicando in pari tempo superata l'esigenza di un riesame in sede C.I.R.

Di quanto sopra venne data comunicazione a questo Ministero il 5 febbraio 1955 con nota n. 320.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

Nella nota si concordava con il parere favorevole espresso dalla commissione interministeriale per la disciplina petrolifera durante la riunione del 16 luglio 1954; circa l'autorizzazione definitiva degli ampliamenti e delle nuove raffinerie esaminati nella riunione stessa, si suggeriva la opportunità di bloccare lo sviluppo del settore della raffinazione ai livelli raggiunti e, nello stesso tempo, si prendeva atto del preannunciato studio sulle prospettive future del settore (studio tuttora in corso presso questo Ministero da parte di un apposito comitato di esperti) in modo da poter fissare le ulteriori direttive avvenire anche alla luce dei risultati di tale indagine.

Come è noto, l'attuale capacità di produzione delle raffinerie (circa 33 milioni di tonnellate annue) risulta notevolmente superiore sia al fabbisogno dei consumi interni, che alla possibilità di collocamento nei mercati esteri. (Nel 1955, su un totale di tonnellate 17.621.169 di greggio lavorato, tonnellate 9.299.729 di raffinato sono state assorbite dal mercato interno e 8.182.440 da quello estero).

3°) Il Comitato petroli in sede O.E.C.E., nella sessione del gennaio del 1955 ebbe a formulare dei commenti sulla politica seguita dal Governo italiano in materia di espansione di impianti petroliferi.

A prescindere dal fatto che il parere del predetto comitato non ha alcun carattere vincolante (ma di raccomandazione) e che nuovi impianti di raffinerie (ad esempio Saint Jerome - Francia) sono stati recentemente approvati da detto organismo, va rilevato che il rappresentante del nostro Governo giustificò le iniziative italiane con considerazioni di ordine politico-sociale, connesse con i piani di sviluppo del Mezzogiorno. (Infatti, le nuove concessioni riguardavano gli impianti della società Golfo in Gaeta e della società Augusta Petrolchimica ed I.S.L.O.M. di Palermo).

Pertanto, il comitato predetto giunse alla conclusione che il Governo italiano doveva ritenersi come il più qualificato a giudicare in quale misura le espansioni si rendevano necessarie, per ciascun caso specifico. Né il comitato esecutivo O.E.C.E., a cui fu sottoposta successivamente la questione, ebbe a sollevare alcuna obiezione.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.*

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Quirito Luigi fu Biagio da Foggia (dirette nuova guerra). (22038).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario assegnare presidi di ruolo ai vari istituti e scuole esistenti in San Severo (Foggia).

Ciò, oltre tutto, in considerazione che, da vari anni, le funzioni di capo d'istituto vengono espletate da incaricati, tranne per il ginnasio-liceo, il cui preside, però, quest'anno, è stato trasferito ad altra sede, senza che si sia provveduto alla sostituzione. (22042).

RISPOSTA. — Le norme contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, non consentono, senza la esplicita volontà degli interessati manifestata mediante regolari istanze di trasferimento, di destinare (salvo i casi di trasferimento per servizio previsti solo per motivi disciplinari o per soppressione di cattedre) capi d'istituto (e professori) in sedi non richieste.

È pertanto esclusa in materia ogni facoltà discrezionale per l'amministrazione.

Per quanto riguarda, poi, in particolare la presidenza del liceo classico di San Severo, si precisa che il trasferimento del preside ad altra sede è stato con provvedimento recente revocato su richiesta dell'interessato.

Nel settore della istruzione tecnica esiste in San Severo una scuola di avviamento professionale di tipo commerciale priva di direttore di ruolo, poiché non è stata richiesta per trasferimento.

In sede di assegnazione dei vincitori del concorso a posti di direttore nelle scuole di avviamento commerciale, attualmente in atto, sarà tenuta presente la situazione delle scuole di San Severo, segnalata dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro: ROSSI.*

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Onde sapere in che fase di esame si trova il ricorso per la pratica di pensione di guerra del Pavan Giuseppe, padre del deceduto a causa di guerra Tranquillo, avverso al decreto ministeriale negativo n. 1505498, notificatogli in data 2 maggio 1955, ricorso presentato e inoltrato al Ministero in data 11 giugno 1955. (21520).

RISPOSTA. — Il procuratore generale della Corte dei conti ha testé depositato nella segre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

teria delle sezioni speciali le proprie conclusioni — in corso di notifica all'interessato — in merito al ricorso prodotto dal signor Pavan Giuseppe.

Per la discussione del ricorso stesso è stata fissata l'udienza del 7 dicembre 1956.

*Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri.*  
Russo.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in che stato trovasi la pratica di spettanza dell'ex vigile del fuoco Ragazzoni Giovanni, di anni 55, residente a Rovigo, via Sacro Cuore, n. 18, il quale ha avuto, su diciassette mesi di pensione, sinora, dieci mila lire di acconto.

Parimenti l'interrogante chiede di sapere se il Ministero dell'interno non trova conveniente l'unificazione delle contribuzioni della categoria dei vigili del fuoco collocati in pensione. (21983).

RISPOSTA. — La Cassa pensioni dipendenti enti locali ha liquidato all'ex vigile del fuoco Ragazzoni Giovanni la pensione fin dal 13 maggio 1953, sulla base di 21 anni di servizio e con decorrenza dall'11 aprile 1951, giorno successivo al suo collocamento a riposo. In conseguenza, la Cassa sovvenzioni antincendi, con provvedimento del 26 settembre 1953, numero 106, in conformità dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ha effettuato la liquidazione dell'assegno d'integrazione di pensione in misura pari alla differenza fra la pensione liquidata dalla C.P.D.E.L. e quella spettante ad un pari grado del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con eguale anzianità di servizio.

Successivamente, in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 1960, e del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, sia la pensione che l'assegno di integrazione sono stati riliquidati e corrisposti all'interessato nelle nuove misure.

Difatti, il Ragazzoni percepisce mensilmente, quale trattamento di quiescenza al netto delle prescritte ritenute, la somma complessiva di lire 21.478, di cui lire 13.988 corrisposte dalla sezione di tesoreria provinciale di Rovigo e lire 7.490, quale assegno di integrazione, da quel corpo di vigili del fuoco.

Non ha, quindi, fondamento l'asserzione che il Ragazzoni su 17 mensilità di pensione abbia percepito soltanto la somma di lire 10 mila a titolo di acconto.

Vi è, anzi, da rilevare che essendo stato trattenuto in servizio dopo il collocamento a

riposo per la durata di 6 mesi, egli ha percepito del detto periodo sia gli assegni di attività che quelli di quiescenza.

Si soggiunge, per altro, che questo Ministero ha predisposto uno schema di provvedimento legislativo per la statizzazione del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, contemplandovi, come è ovvio l'unificazione del trattamento di quiescenza.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

CECCHERINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza del senso di sorpresa e di allarme suscitato tra la popolazione delle valli del Natisone nell'apprendere la risposta ministeriale alla interrogazione n. 15421 presentata dall'interrogante al ministro dell'agricoltura e concernente il riparto dei fondi per la provincia di Udine previsti dalla legge n. 647 del 1950, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani classificati come tali dalla legge del 31 febbraio 1923, n. 3267.

All'interrogante risulterebbe che nel vecchio elenco dei bacini montani della provincia di Udine non figura quello del torrente Natisone, il quale, se pur classificato col decreto ministeriale del 4 settembre 1927, n. 9024, a quell'epoca dipendeva dall'ufficio forestale di Gorizia. Sicché la esclusione di quel territorio dai benefici in argomento può essere apparsa conseguenza della mancata segnalazione dei competenti uffici periferici.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce delle nuove risultanze, non si ritenga opportuno, oggi, far partecipare il territorio montano in questione alle previdenze di cui alla legge n. 647 citata. (19797).

RISPOSTA. — Il Ministero, rispondendo alla interrogazione sopra scritta, intesa a conoscere le ragioni che avevano determinato la esclusione del bacino montano del Natisone, in provincia di Udine, dalle assegnazioni di fondi sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, per le sistemazioni dei bacini montani, asseriva: « Il bacino montano del torrente Natisone non è stato ammesso a beneficiare del riparto dei fondi, annualmente stanziati a favore della provincia di Udine ai fini della legge 10 agosto 1950, n. 647, in quanto non è stato dichiarata zona depressa dal competente comitato dei ministri.

La risposta, che aveva portata limitata ai termini dell'interrogazione, veniva interpretata nel senso che il Ministero intendesse escludere a tutti gli effetti il bacino del Natisone dalle provvidenze a favore delle zone ad economia depressa, mentre essa faceva riferimento soltanto alla legge 10 agosto 1950, numero 647, che non è la sola che si occupa delle zone depresse.

Si chiarisce che al bacino del Natisone non furono assegnati fondi sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, per le sistemazioni idraulico-forestali, perché nell'operare il riparto delle limitate disponibilità, si è sempre osservato il criterio di dare la priorità ai bacini montani per i quali più grave appare il dissesto idrogeologico.

Ma a questa conclusione non possono attribuirsi effetti di portata maggiore, con conseguente preclusione di ogni intervento che la legislazione vigente prevede.

Infatti, il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto zona ad economia depressa i territori di tutti i comuni della provincia di Udine, e quindi anche il territorio del torrente Natisone, ai fini dell'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, che reca provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e lo stesso Ministero con fondi della quota ad esso assegnata sull'autorizzazione di spesa di cui alla ricordata legge 10 agosto 1950, n. 647, ha provveduto alla costruzione della strada Calla Montefossa, nella valle del Natisone.

Alla sistemazione idraulico-forestale del bacino del Natisone questo Ministero potrà provvedere con maggiori finanziamenti comprendendone le opere nel piano, in via di apprestamento, per il comprensorio di bonifica montana delle Prealpi Giulie, classificato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955 n. 1348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1956. Si aggiunge che per affrettare i tempi di esecuzione delle opere questo Ministero, anziché procedere alla costituzione di un consorzio tra i proprietari, ha preferito riconoscere l'idoneità ad assumere le funzioni consortili all'Ente di economia montana del Friuli, con sede in Udine.

A detto ente è stato perciò affidato lo studio del piano generale di bonifica ed inoltre, per quanto concerne in particolare il bacino del Natisone, è stato chiesto all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine di predisporre con urgenza uno stralcio del predetto piano, per poter provvedere al finanziamento delle

opere pubbliche di bonifica montana con gli stanziamenti del corrente esercizio.

Ma i surriferiti interventi non esauriscono l'azione di questo Ministero a favore del bacino del Natisone; infatti, dei 310 milioni circa, assegnati alla provincia di Udine, a tutto l'esercizio finanziario 1955-56, per la concessione di contributi a norma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per opere di miglioramento fondiario, ben 63 milioni circa risultano impegnati per sussidiare opere di iniziativa privata comportanti una spesa di lire 132 milioni circa nella zona del Natisone. Sempre ad agricoltori della zona sono stati poi concessi mutui di favore, con riferimento alla predetta legge, per un importo di altri 7 milioni, per consentire la esecuzione di lavori di miglioramento fondiario progettati per ben 10 milioni circa.

Gli interventi posti in atto, quelli programmati e in corso di programmazione, sono la migliore manifestazione dell'attenzione che il Governo pone alla zona del Natisone per svilupparne l'economia e migliorare il tenore di vita della sua popolazione.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste* COLOMBO.

CECCHERINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda emanare in favore della popolazione del comune di Sequals e dello Spilimberghese in genere (Udine), che a causa del maltempo e della grandine ha perso ieri completamente il raccolto con grave pregiudizio anche per i raccolti degli anni futuri. (21435).

RISPOSTA. — A favore delle popolazioni rurali del comune di Sequals e dello Spilimberghese che, a causa del maltempo e della grandinata segnalata dall'onorevole interrogante hanno subito la perdita di prodotti, sono state poste in atto le provvidenze consentite dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, numero 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

Alle predette aziende agricole si è data la priorità nell'assegnazione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989; istruzioni sono state impartite al locale ispettorato dell'agricoltura per una più intensa ed assidua assistenza tecnica agli agricoltori nel-

l'opera del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende.

Il Ministero dell'interno, nel settore di sua competenza ha disposto l'erogazione di un congruo sussidio straordinario in favore dei locali E.C.A. per l'assistenza alle famiglie rurali che, particolarmente danneggiate, si sono trovate nella condizione di maggiore bisogno.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato che, nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come è configurato dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi alle intendenze di finanza per chiedere la moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché la revisione in diminuzione degli estimi catastali.

Per quanto riguarda, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affitanze agrarie, i contribuenti potranno tener conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1957.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla inclusione del territorio del comune di Mafalda (Campobasso) nel comprensorio di bonifica destra Trigno. (21426).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Mafalda, che già nel 1951 aveva deliberato di chiedere l'aggregazione di parte del territorio del comune al cessato consorzio di bonifica in destra Trigno, con successiva deliberazione del 1952, poiché l'agro del comune stesso non ricadeva nel comprensorio classificato di bonifica ai sensi di legge, chiese la classificazione dell'intero territorio comunale e la conseguente aggregazione di esso al predetto consorzio.

Intanto, nelle more dell'istruttoria, venne emanata la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani e la predetta amministrazione comunale ritirò l'istanza precedentemente presentata in quanto il comune aspirava ad essere aggregato al comprensorio di bonifica montana del Trigno allo scopo di beneficiare delle maggiori agevolazioni previste dalla citata legge.

Infatti, il territorio del comune di cui trattasi, ricadendo nel bacino montano del Trigno, è stato riclassificato di bonifica montana e, attualmente, fa parte della zona gestita dall'azienda speciale consorziale di Trivento.

Risulta, però, che il comune avrebbe recentemente ripreso in esame l'opportunità di chiedere l'aggregazione di parte del proprio territorio al consorzio destra Trigno e basso Biferno; ma, finora, nessuna domanda è pervenuta a questo Ministero per poter iniziare una formale istruttoria.

*Il Ministro:* COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se ed in qual modo si intendono mantenere le promesse espresse fin dal 1951 dall'allora ministro dell'industria e commercio onorevole Campilli e dal presidente dell'E.N.I., onorevole Mattei, di dare all'Umbria, mediante la costruzione di un metanodotto, la eccedenza della produzione metanifera della valle padana, che si è cospicuamente incrementata dopo il reperimento dei giacimenti a Ravenna. (21647).

RISPOSTA. — La possibilità di effettuare il trasporto del metano della valle padana nell'Umbria e, in generale, nelle altre regioni della penisola — a prescindere dalla valutazione dell'incidenza che la spesa richiesta per la costruzione di un gasdotto transappenninico avrebbe sul prezzo di vendita del gas e quindi sulla convenienza del suo utilizzo — è innanzi tutto legata all'accertamento dell'esistenza nella valle padana di una disponibilità di gas naturale adeguata a soddisfare le esigenze del consumo industriale e domestico delle zone viciniori ai centri di produzione nonché alla constatazione che le altre regioni della penisola, fra le quali l'Umbria e le Marche, in cui sono in corso ricerche per il reperimento di idrocarburi, siano prive di propri giacimenti di metano.

Poiché la produzione di metano nella valle padana attualmente non copre la domanda del consumo delle province produttrici, ed atteso che nel frattempo vengono eseguiti — a ritmo crescente e con prospettive favorevoli — sondaggi ed esplorazioni sistematiche del sottosuolo dell'Italia centrale e meridionale, non risulta possibile, in questo momento, in difetto di conclusioni definitive sulla situazione delle disponibilità di fonti energetiche nel nostro paese, adottare decisioni circa la questione sollevata dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro:* CORTESE.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approva l'opinione della prefettura di Campobasso — manifestatasi in sede di esame della deliberazione, presa dal con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

siglio comunale di San Polo Matese (Campobasso) il 7 luglio 1956 in occasione della elezione dei componenti l'E.C.A., la cui commissione amministrativa fu dal Ministero, con circolare della direzione generale dell'assistenza pubblica del 20 dicembre 1950, considerata una delle commissioni amministrative da eleggersi appunto dai consigli comunali — secondo cui deliberazioni del genere vanno prese in seduta segreta, oltre che a scrutinio segreto, e, inoltre, la prefettura ha nelle stesse non solo un controllo di legittimità, ma anche di merito, sembrando, invece, all'interrogante che deliberazioni del genere debbono essere prese a scrutinio segreto, ma in seduta pubblica (articolo 295 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e sono sottoposte al solo sindacato di legittimità della prefettura, data la ricostituzione in base elettiva delle amministrazioni comunali e del richiamo in vigore della legge comunale e provinciale del 1915, ed in base alle altre disposizioni via via emanate, per cui non può ritenersi ulteriormente in vigore l'articolo 1 del regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125. (21707).

RISPOSTA. — In base agli articoli 295 e 298 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, norme che hanno ripreso vigore per effetto della legge 7 gennaio 1946, n. 1, la nomina degli amministratori degli E.C.A. da parte del consiglio comunale deve avvenire — conforme all'avviso dell'onorevole interrogante — in seduta pubblica, mediante scrutinio segreto.

Occorre però precisare che il rilievo mosso dalla prefettura di Campobasso circa la deliberazione relativa alla nomina dei componenti dell'E.C.A. da parte del consiglio comunale di San Polo Matese fu determinato da mera svista, in quanto il rilievo stesso si riferiva ad altro atto deliberativo adottato nella stessa adunanza consiliare e concernente l'accettazione delle dimissioni dei membri dell'E.C.A.

Ciò è dimostrato dalla circostanza che alla prefettura diretta al sindaco venne allegata non la deliberazione relativa alla nomina degli amministratori dell'E.C.A. — deliberazione cui si riferiva il testo della stessa lettera — bensì l'altro provvedimento consiliare, riguardante le dimissioni.

Rilevata tale svista, il prefetto ha provveduto alla restituzione degli atti al comune con il visto di ricevuta; in tal modo l'errore non ha avuto alcuna conseguenza e la pratica è stata regolarmente conclusa.

Il funzionario responsabile è stato richiamato dal prefetto ad una maggiore diligenza.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere completata la costruzione della strada San Massimo - Campitello (Campobasso). (21831).

RISPOSTA. — Per completare la strada turistica « San Massimo-Campitello » sono attualmente in corso, con i fondi del Ministero dei lavori pubblici, i lavori relativi ad un tratto della lunghezza di chilometri 2.553 che va dalla Sella Vignale fino alla sezione 250 e quota 980, e sono altresì in corso accordi con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise perché voglia inviare alla Cassa per il Mezzogiorno il progetto relativo al tronco successivo a quello sopracitato, per il quale è stato autorizzato da questo Comitato dei ministri un finanziamento di lire 120 milioni.

L'esecuzione di detto tratto, che si svilupperà dalla predetta quota 980 verso Campitello fin dove lo consentirà la disponibilità dei fondi, presumibilmente per circa chilometri 5 sui 7,500 esistenti tra quota 980 e Campitello, potrà essere affidata, dopo che la Cassa avrà approvato il relativo progetto, al Genio civile di Campobasso che ha diretto i lavori dei tratti precedenti.

Al completamento dell'opera potrà provvedersi qualora in avvenire la Cassa abbia ulteriori disponibilità di fondi.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra riguardante Manzo Giuseppe fu Angelo da Duronia (Campobasso), già pensionato della guerra 1915-18 e che ha chiesto nuovi accertamenti sanitari e nuova pensione, essendosi le sue infermità aggravate. (21846).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta dei docenti delle scuole medie, mutilati ed invalidi di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

guerra, di essere immessi nei ruoli ordinari dopo aver favorevolmente superato il triennio di prova. (21852).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già avuto occasione di esprimere l'avviso che non si debba consentire l'assunzione, nel ruolo dei professori degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, di elementi che non abbiano vinto un regolare concorso. È vero che sono stati emanati provvedimenti eccezionali per i quali si procede alla sistemazione di alcune categorie di aspiranti — forniti però, è bene sottolineare, del titolo di idoneità — ma attualmente, se si vuol raggiungere la tanto auspicata normalizzazione della vita scolastica, non è possibile continuare ad emanare provvedimenti del genere sopraindicato. Ne deriva quindi che la richiesta di assumere in ruolo i mutilati e invalidi di guerra non può essere accolta. Si aggiunge che la benemerita categoria degli invalidi di guerra, allo stato attuale, per quanto concerne l'immissione nei ruoli degli insegnanti, beneficia delle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, per la quale gli invalidi di guerra, qualora conseguano nel concorso la semplice idoneità, sono inclusi fra i vincitori fino a che non sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti in organico.

Data la rilevanza del beneficio, e nella necessità di conciliare i preminenti interessi della scuola con le aspirazioni delle categorie interessate, si ritiene, come già si è detto, che non sia possibile accogliere ogni ulteriore richiesta in merito.

*Il Ministro: ROSSI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto, e pare non si intenda provvedere alla riparazione della strada statale n. 157, in valle del Biferno (Campobasso), la quale presenta frane ed abbassamenti in più punti del piano stradale che intralciano il regolare traffico. (21859).

RISPOSTA. — I lavori relativi alla riparazione della strada statale n. 157 della valle del Biferno (Campobasso), hanno formato oggetto di apposita perizia dell'ammontare di lire 28.120.000 che è stata recentemente approvata dalla direzione generale dell'A.N.A.S., la quale in data 4 ottobre 1956 ha autorizzato il compartimento della viabilità di Napoli a indire la gara per l'aggiudicazione dei lavori medesimi.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i danni arrecati dalla guerra al cimitero, alla scuola, alla casa comunale, allo stabilimento, al largo Monastero, adibito a caserma dei carabinieri ed alle strade interne (via Roma, via Monastero, via Salita Monastero), del comune di Campolieto (Campobasso). (21861).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità dei fondi di bilancio, in relazione alle numerosissime esigenze di carattere urgente per la riparazione dei danni di guerra, non hanno consentito di includere nel programma del corrente esercizio finanziario i lavori di ripristino del cimitero, della scuola, della caserma dei carabinieri e delle strade interne del comune di Campolieto (Campobasso).

Si assicura, comunque, che i suddetti lavori saranno tenuti presenti in relazione alle disponibilità dei prossimi esercizi finanziari.

Per quanto riguarda, invece, il ripristino della casa comunale, si fa presente che sono stati eseguiti lavori per un importo di lire 1.139.722 ed il fabbricato è stato già consegnato al comune con verbale in data 13 settembre 1956.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso il consorzio montano Fortore Molisano perché dia al comune di Campolieto (Campobasso) annualmente il rendiconto della gestione, evitando così che il comune insista nella decisione di uscire dal consorzio. (21871).

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale 28 dicembre 1954 all'azienda speciale consorziale del Fortore molisano venne riconosciuta, a sensi dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana.

Con il medesimo decreto venne costituita, in seno all'azienda stessa, una sezione speciale di bonifica montana che sarà regolata dallo statuto dell'azienda speciale consorziale, attualmente in corso di modificazione e integrazione.

Lo statuto prevede, fra l'altro, i seguenti organi della sezione: assemblea, consiglio dei delegati, deputazione amministrativa, presidente e collegio dei revisori dei conti; e quindi gli interessi del comune di Campolieto, in materia di bonifica montana, potranno essere tutelati dai propri rappresentanti in seno al

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

consiglio dei delegati e alla deputazione amministrativa.

Nel frattempo, il comune di Campolieto può prendere visione del rendiconto medesimo tramite il proprio legale rappresentante nella commissione amministratrice dell'azienda speciale, che sovrintende, fin d'ora, anche al funzionamento della sezione di bonifica montana.

Quanto alla decisione del comune di Campolieto di cessare dal far parte del consorzio del Fortore Molisano, si fa presente che il comune stesso è stato consorziato di ufficio nella sezione di bonifica montana, a termini del combinato disposto degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

*Il Ministro:* COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al collegamento telefonico della località Piana d'Olmo al comune di Sepino (Campobasso), da quella popolazione tanto vivamente atteso. (21878).

RISPOSTA. — La frazione di Piana d'Olmo del comune di Sepino (Campobasso) è stata inclusa fra le località che beneficeranno del collegamento telefonico a spese dello Stato, ai sensi della speciale disposizione di cui alla lettera d) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. I lavori relativi avranno luogo, presumibilmente, entro il corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro:* BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'approvvigionamento idrico del comune di Capo d'Orlando (Messina), la cui popolazione costretta a comperare l'acqua come il pane, non riesce a vedere né risolto — e sono passati ormai sette anni! — né comunque avviato a soluzione il problema importante del quale per altro tutti con una certa demagogia dicono di occuparsi. (21978).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, con sua delibera del 12 settembre 1956, ha approvato il primo lotto esecutivo dell'acquedotto che dovrà alimentare il comune di Capo d'Orlando — per un importo di lire 80 milioni — su progetto studiato direttamente dalla Cassa medesima, sullo schema di un piano generale esteso a tutta la Val Demone, pure studiato dalla Cassa.

L'esperimento di gara per l'appalto dei relativi lavori avrà luogo quanto prima.

La progettazione esecutiva del secondo lotto dell'acquedotto di che trattasi è in corso, al pari di quella degli altri acquedotti della zona.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Refrontolo (Treviso) in data 16 agosto 1955 per la costruzione della scuola elementare nella frazione Federa, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, dell'importo di lire 5.500.000. (22020).

RISPOSTA. — Le numerose inderogabili esigenze da soddisfare non hanno consentito di includere nel programma delle opere da finanziare ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, la richiesta avanzata dal comune di Refrontolo (Treviso) per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Federa.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di riesaminare nel corrente esercizio finanziario la possibilità di adottare al riguardo un provvedimento favorevole ove — s' intende — l'amministrazione comunale interessata, uniformandosi a quanto disposto dall'articolo 4, primo comma, della citata legge, abbia rinnovato entro il 30 settembre 1956 la relativa domanda al Ministero della pubblica istruzione pel tramite del competente Provveditorato agli studi.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Refrontolo (Treviso) in data 31 agosto 1954 per la estensione della rete elettrica con costruzione di una nuova linea dell'importo di lire 7.750.000. (22027).

RISPOSTA. — Le esigue disponibilità dei fondi di bilancio, in relazione agli impegni già assunti di carattere urgente, non hanno consentito di accogliere l'istanza 31 agosto 1954 del comune Refrontolo (Treviso) intesa ad ottenere il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla somma di lire 7.750.000, prevista per l'installazione dell'impianto di energia elettrica nelle località Federa, Colvendrame e Crevada.

Si assicura, comunque, che la suddetta domanda sarà tenuta presente in sede di formu-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

lazione dei futuri programmi delle opere elettriche da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerose richieste del genere avanzate da altri comuni.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se approva l'operato dell'istituto ortopedico « G. Pini » di Milano, che non ancora — pur essendo stato all'uopo interessato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera del 10 agosto 1955 (direzione generale servizi medici, divisione II) — invita il giovanetto Venditti Giovanni Vincenzo di Beniamino, da Sesto Campano (Campobasso) a recarsi presso di esso per essere sottoposto ad accertamenti sanitari, a seguito dei quali, dove sia lo stesso riconosciuto affetto da paralisi cerebrale infantile e giudicato recuperabile, l'alto commissario ha già dichiarato di essere disposto ad assumere a proprio carico le relative spese di ricovero; e per conoscere altresì quali provvedimenti intende prendere, perché l'opera di bene iniziata sia condotta a termine. (22150).

**RISPOSTA.** — L'infermo Venditti Giovanni Vincenzo è stato già ricoverato presso l'Istituto ortopedico « G. Pini » di Milano.

*L'Alto Commissario: TESSITORI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda opportuno di autorizzare che la littorina AT/209, in partenza da Vairano alle ore 8,40 e diretta a Napoli, fermi anche alla stazione di Riardo, sia pure per 30 secondi, essendo tale fermata indispensabile non solo per i viaggiatori del comune di Riardo, ma anche per quelli del comune di Pietramellara, Roccaromana, Baia Latina, Rocchetta e Croce, che con le rispettive frazioni raggiungono complessivamente oltre 20 mila abitanti. (22235).

**RISPOSTA.** — Dal 1° gennaio 1957, data di ristampa dell'orario ufficiale, al treno AT 209 verrà assegnata la fermata per servizio viaggiatori a Riardo Pietramellara, come desiderato.

*Il Ministro: ANGELINI.*

**COVELLI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in favore di quei comuni della provincia di Asti danneggiati dalla grandinata che, abbattutasi il

14 luglio 1956 nelle valli del Belbo e del Tiglione, ha completamente distrutto ogni raccolto, ma soprattutto le viti, apportando una perdita valutata a circa tre miliardi di lire.

Se — a lenire la sventura che ha colpito quegli agricoltori — non si ritenga doveroso intervenire d'urgenza in favore di essi con sussidi, autorizzazione di prestiti agrari, sospensione delle imposte erariali e provinciali, istituzione di cantieri di lavoro e quanto altro valga a rendere meno angosciata la situazione soprattutto dei piccoli proprietari e dei mezzadri. (21680).

**RISPOSTA.** — Non appena verificatesi le grandinate dei mesi di giugno e luglio 1956 nella provincia di Asti, questo Ministero è subito intervenuto tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, per l'accertamento dei danni e per prestare l'assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali che hanno sofferto la perdita di prodotti sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

È stato inoltre interessato l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria per la concessione di prestiti a basso tasso di interesse per il rinnovo delle scorte e per l'acquisto di sementi per la riattivazione delle colture.

Alle aziende maggiormente danneggiate, si è data la priorità nelle assegnazioni dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Il Ministero dell'interno, nel settore di sua competenza ha erogato ai comuni maggiormente colpiti, la somma complessiva di circa 2 milioni e mezzo di lire per la distribuzione, tramite gli E.C.A., di sussidi in denaro a favore delle popolazioni rurali più bisognose.

Il Ministero del lavoro è a sua volta intervenuto a maggior sollievo della disoccupazione, con l'assegnazione straordinaria di cantieri di lavoro e di rimboschimento che consentiranno l'impiego di 6.925 giornate-operaio.

Lo stesso Ministero del lavoro ha anche assicurato che, qualora nel corso dell'esercizio sia possibile reperire altri fondi, non mancherà di tener presenti le necessità della provincia di Asti.

Nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, essi come è configurato nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi alla intendenza di finanza per chiedere le consentite moderazioni degli oneri fiscali.

È stata comunque interessata l'associazione provinciale degli esattori e ricevitori per la concessione di dilazioni nel pagamento delle imposte agli agricoltori danneggiati.

Per i contributi agricoli unificati, il Ministero del lavoro ha impartito disposizioni al prefetto di Asti perché siano estesi al pagamento di detti contributi i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, nei casi meritevoli di particolare considerazione, vengano concesse dilazioni fino a due anni su domanda di ogni ditta interessata che specifichi la estensione e le colture di fondi danneggiati.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

**CUTTITTA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbia posto allo studio un provvedimento legislativo che possa consentire di dare una stabile sistemazione organica di impiego agli amanuensi ed ai dattilografi che prestano la loro opera negli uffici giudiziari, inquadrandoli nel personale di gruppo C. (21509).

**RISPOSTA.** — La sistemazione in ruolo degli amanuensi e dei dattilografi in servizio negli uffici giudiziari forma da tempo oggetto di attento studio da parte del Ministero di grazia e giustizia. In occasione, infatti, della redazione di uno schema preliminare di decreto legislativo concernente il riordinamento del ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, mentre si provvide alla istituzione di un ruolo di gruppo C (attuale carriera esecutiva), con una disposizione transitoria si stabilì che potevano essere inquadrati in tale gruppo gli amanuensi (in essi compresi i dattilografi), in servizio presso gli uffici giudiziari, in possesso di determinati requisiti, fissati con riguardo alla durata e qualità del servizio prestato.

Con il progetto di riordinamento dei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, studiato ed elaborato dalla commissione ministeriale, all'uopo costituita, e, di recente trasmesso ai Ministeri della burocrazia e del tesoro, mentre si è proposta la creazione della carriera esecutiva nella quale potranno, nel concorso delle condizioni da stabilirsi, trovare collocamento gli amanuensi at-

tualmente in servizio presso gli uffici giudiziari, si è inserita una norma con la quale si dispone che nei concorsi per applicato aggiunto che saranno banditi nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dello stesso ordinamento « a coloro che abbiano prestato servizio lodevole ed ininterrotto come amanuensi negli uffici giudiziari, con la retribuzione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, per un periodo di almeno due anni alla data di entrata in vigore... dell'ordinamento, saranno accordati i benefici concessi agli orfani di guerra dall'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ».

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

**DANIELE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario dare disposizioni agli uffici distrettuali delle imposte dirette e promuovere idonei provvedimenti legislativi allo scopo di rendere uniforme il sistema di tassazione degli utili derivanti agli agricoltori dalla lavorazione dei prodotti ricavati dai propri terreni.

Attualmente, mentre la manipolazione dei prodotti agricoli eseguita dopo la raccolta dai produttori, come la trasformazione dell'uva in vino e delle olive in olio, non è generalmente e non può essere assoggettata ad alcuna altra imposizione oltre quella derivante dalla normale applicazione dell'imposta sul reddito agrario che si paga per tutti i terreni, in alcune zone ristrette, e specialmente in provincia di Lecce (ove si vanno facendo accertamenti onerosissimi con retroattività di cinque anni), gli uffici delle imposte pretendono che, per la lavorazione in proprio, sia pagata, oltre l'imposta sul reddito agrario, anche l'imposta di ricchezza mobile, giustificando tale loro richiesta col fatto che, quando sono stati determinati gli imponibili catastali per il credito agrario in applicazione del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, non è stato tenuto conto in quelle località della fase di prima lavorazione dei prodotti agricoli, perché si è ritenuto che essa fosse generalmente praticata non dagli stessi possessori dei terreni ma da terze persone.

Tale circostanza non giustifica l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile a coloro che lavorano i propri prodotti nelle zone ove il reddito agrario è stato calcolato solo fino alla fase di raccolta, perché altrimenti occorrerebbe seguire eguale criterio nelle zone in cui è stato invece tenuto conto anche della

fase di lavorazione, applicando aliquote diverse per il reddito agrario secondo che i possessori dei terreni lavorano o non lavorano direttamente i propri prodotti. Ma, a prescindere da ciò e dal diffondersi della industrializzazione e della cooperazione in agricoltura che ha generalizzato ormai la lavorazione in proprio dei prodotti agricoli, l'applicazione della imposta di ricchezza mobile e una parte limitata di esse dà origine a evidenti sperequazioni tra località confinanti ed aventi eguali caratteristiche economico-agrarie, e, soprattutto, sottopone un limitato numero di aziende agricole a complicati e fastidiosi accertamenti diretti, con conseguente obbligo di tenere una rigorosa contabilità, mentre appunto ciò il legislatore ha ritenuto, per evidenti ragioni, di dover evitare con l'applicazione automatica dell'imposta sul reddito agrario.

Per questi motivi appare indispensabile porre tutti i possessori di terreno che lavorano i propri prodotti in condizioni di parità, con l'esonerarli in ogni caso dal pagamento della imposta di ricchezza mobile, o, quanto meno, col disporre che nelle zone in cui non è stato tenuto conto della fase di lavorazione, gli estimi catastali per il reddito agrario siano adeguati a quelli delle zone in cui essa è stata invece tenuta presente.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali sono i comuni delle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Bari, per i quali la fase di trasformazione delle olive in olio e dell'uva in vino non è stata considerata dagli organi catastali nella formazione degli imponibili per il reddito agrario. (21227).

**Risposta.** — La questione proposta dall'onorevole interrogante ha origine dal decreto legislativo 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni e che apportò, fra l'altro, una profonda innovazione nella procedura di accertamento e di valutazione del reddito agrario.

Stabilisce, infatti, l'articolo 4 del menzionato decreto che il reddito agrario da assoggettarsi ad imposta sui redditi agrari è determinato con le stesse operazioni stabilite per la formazione dei nuovi estimi censuari. E poiché le tariffe catastali di reddito agrario, formate a mente del citato articolo 4, talvolta non hanno preso in considerazione, per determinati comuni, l'intero normale ciclo produttivo, si è dovuto stabilire il trattamento da farsi a quei redditi i quali, siccome derivanti da manipolazioni e trasformazioni dei prodotti del fondo non considerate nella forma-

zione delle tariffe catastali, sfuggirebbero altrimenti a qualsiasi tassazione.

Nell'intento di evitare evasioni l'amministrazione finanziaria, con circolare del 13 maggio 1952, n. 302390, ha conformato le direttive che ha ritenuto di impartire ai propri uffici ai principi enunciati in materia dalla Corte di cassazione nella sentenza emessa, a sezioni unite, il 30 ottobre 1951 in causa Cantina sociale cooperativa di Soliera e Sozzigalli contro finanze.

In base a tali principi i redditi di cui sopra non sono da considerarsi agrari, bensì ordinari redditi di natura mobiliare e, come tali, assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

Con estrema chiarezza la Suprema corte ha, nella citata sentenza, fissato il proprio pensiero affermando che « se le ulteriori manipolazioni e trasformazioni debbono essere considerate come non rientranti per una determinata zona nell'ordinario e normale ciclo produttivo agrario, vuol dire che il relativo reddito nella zona stessa, non è più considerato come reddito agrario (soggetto alla relativa imposta) ma come ordinario reddito mobiliare soggetto a imposta di ricchezza mobile giusta la norma... dell'articolo 3, lettera f), del testo unico del 1877 che sottopone a detta imposta « ogni specie di reddito non fondiario che si produce nello Stato ».

E inoltre « il reddito agrario imponibile può... non coincidere con l'intero ciclo agrario, ma riferirsi, secondo i concetti di media, di ordinarietà e di zona, solo ad alcune fasi del ciclo stesso; quindi non più un concetto generale ed assoluto, ma limitato e relativo, coincidente, cioè, per ogni singola zona, o comune, con le fasi, ordinarie e prevalenti, prese in considerazione nella compilazione della tariffa ».

È evidente come, di fronte a una così corretta e limpida interpretazione del sistema e nonostante i contrastanti orientamenti della Commissione centrale delle imposte, l'amministrazione finanziaria debba continuare ad attenersi ai principi affermati dalla Corte di cassazione.

In ordine alla richiesta dell'onorevole interrogante di conoscere i comuni delle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Bari, per i quali la fase di trasformazione delle olive in olio e dell'uva in vino non è stata considerata dagli organi catastali nella formazione degli imponibili per il reddito agrario, deve anzitutto premettersi che le tariffe di reddito domini-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

cale (R.D.) e di reddito agrario (R.A.) sono state stabilite dalla commissione censuaria centrale con apposite deliberazioni, in applicazione del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Nelle analisi aziendali per la formazione di dette tariffe, predisposte dagli organi dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, è stato adottato — come prescritto — il criterio dell'« ordinarietà », e cioè sono stati considerati i prodotti nello stato di trasformazione che è risultato il più diffuso nelle aziende agricole del comune censuario cui le tariffe si riferiscono.

Le deliberazioni della commissione censuaria centrale si sono concretate nell'unica cifra per ciascuna qualità e classe che rappresenta appunto la tariffa, senza alcuna menzione dei singoli elementi analitici dei bilanci aziendali, presi a base per la formazione del

prospetto delle tariffe e quindi neanche dei prodotti assunti come ordinari.

Consegue che i dati contenuti negli elaborati estimali, compilati per la formazione delle tariffe dell'amministrazione del catasto e dei SS. TT. EE., non possono considerarsi che come elementi di studio per giungere alla determinazione delle tariffe da proporre alle commissioni censuarie, e non come elementi definitivi adottati dalla commissione censuaria centrale per stabilire le tariffe in vigore.

Tanto premesso in merito alla formazione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario, si riportano nello specchio seguente, per ciascuna delle quattro province cui si riferisce l'onorevole interrogante, i prodotti considerati « ordinari » e assunti, perciò, a base nello studio per la formazione delle tariffe in parola, relativi alle qualità « vigneto » ed « uliveto ».

Provincia	COMUNE	Qualità	
		Vigneto	Oliveto
LECCE .....	In tutti i comuni . . . . .	uva	olive
BRINDISI .....	In tutti i comuni ad eccezione di Cisternino e Ostuni .	uva	olive
TARANTO .....	In tutti i comuni . . . . .	uva	olive
	ad eccezione dei seguenti:		
	Martina Franca e Mottola . . . . .	vino	olio
	Castellaneta, Fragagnano, Ginosa, Laterza, Massapa, Palagianello, Palagiano, San Marzano . . . . .	vino	olive
BARI .....	Monopoli, Barletta, Castellana, Conversano, Polignano, Giovinazzo, Trani, Alberobello, Bari, Bisceglie, Capurso, Carbonara (sezione Bari), Ceglie (sezione Bari), Cellammare, Mola, Molfetta, Noicattaro, Putignano, Rutigliano, Triggiano, Turi, Valenzano . . . . .	uva	olive
	Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Corato, Canosa, Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitetto, Bitritto, Canneto (sezione Adelfa), Casamassima, Cassano, Loseto (sezione Bari), Modugno, Montrone (sezione Adelfa), Palo del Colle, Ruvo di Puglia, San Michele, Sannicandro, Terlizzi . . . . .	uva	olio

Il Ministro: ANDREOTTI.

DANTE. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se con l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico degli impiegati dello Stato, le intendenze di finanza, attenendosi ad una interpretazione più logica ed esten-

siva delle norme che regolano il congedo ordinario e straordinario, contrariamente a quanto praticato per il passato, hanno avuto disposizioni di considerare le assenze dovute a malattia tra i motivi gravi, per imputare

le stesse a congedo straordinario; dimodoché il diritto al congedo ordinario per il periodo di un mese non venga sostanzialmente decurtato per dei giorni di assenza dovuta a malattia od altro motivo grave non dipendente dalla volontà dell'impiegato.

Conseguentemente, in armonia con la definizione e la riforma del diritto al congedo contenuta nel nuovo statuto che modifica giuridicamente il superato concetto di concessione, svincolare dal consueto parere dei capi uffici la domanda per ottenere il congedo ordinario. (22171).

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero non ha impartito finora istruzioni alle intendenze di finanza per l'attuazione delle nuove disposizioni, contenute nello statuto degli impiegati dello Stato, relative ai congedi, perché risulta che sono in corso di elaborazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio per l'organizzazione amministrativa e gli affari costituzionali — norme regolamentari per l'esecuzione dello statuto suddetto.

Comunque, non sembra che le questioni segnalate dall'onorevole interrogante richiedano l'emanazione di apposite istruzioni, essendo indubbio che le assenze dovute ad accertata infermità, compiute dopo il 1° luglio 1954 — data di entrata in vigore del nuovo statuto — non debbano essere scomputate dal congedo ordinario. Del resto, non risulta a questo Ministero che su tale punto siano sorti dubbi presso le intendenze di finanza.

Qualche incertezza si è invece verificata per quanto riguarda le assenze per malattia compiute nel primo semestre del corrente anno, quando, cioè, era ancora in vigore il vecchio stato giuridico.

Come è noto, la posizione di stato giuridico dell'impiegato assente per malattia è quella dell'aspettativa per infermità. Tuttavia, dette assenze venivano spesso scomputate dal congedo ordinario al fine di evitare all'impiegato la notevole riduzione degli assegni che era stabilita dal vecchio ordinamento in caso di collocamento in aspettativa (articolo 92 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Pertanto, può essersi verificato il caso che qualche assenza per malattia compiuta nel primo semestre dell'anno in corso sia stata considerata, a norma delle disposizioni vigenti in quel periodo, quale congedo ordinario già fruito e che, conseguentemente, sia stata concessa all'impiegato solo la restante parte del proprio congedo.

Poiché il nuovo statuto dispone che l'impiegato in aspettativa per infermità conserva l'intero stipendio per un anno (articolo 58 — quinto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17), non vi è motivo ora, salvo casi particolari, per sistemare la posizione dell'impiegato assente per malattia, di accordargli il congedo straordinario, anziché collocarlo in aspettativa; anzi, il congedo straordinario appare meno favorevole per l'impiegato, sia perché comporta una riduzione degli assegni dopo il primo mese di assenza, sia perché precluderebbe la possibilità di fruire, nel corso dell'anno, del congedo straordinario per altri gravi motivi diversi da quelli di salute (articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17).

Infine, si fa presente che quantunque il congedo ordinario sia un diritto, tuttavia il godimento di esso è subordinato, per quanto concerne l'epoca, alle esigenze di servizio, tanto che può essere rinviato al primo semestre dell'anno successivo per eccezionali esigenze di servizio (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17). Pertanto, non si può prescindere dal giudizio del capo ufficio sulle esigenze di servizio, al fine di determinare il periodo dell'anno in cui l'impiegato possa fruire del congedo ordinario.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

DE CAPUA E CACCURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'entità dei danni provocati dal maltempo nei giorni scorsi in agro di Acquaviva (Bari) e di Turi (Bari).

Un ciclone e una grandinata avrebbero distrutto ad Acquaviva circa 4 mila ettari di vigneti; e danni considerevoli sarebbero avvenuti nella campagna di Turi, dove il vento ha scoperchiato anche alcuni tetti.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati e si intendano adottare in favore dei coltivatori interessati. (21075).

RISPOSTA. — A seguito del nubifragio verificatosi il 18 giugno 1956 in provincia di Bari, questo Ministero è subito intervenuto, tramite il competente ispettorato agrario, per l'accertamento dei danni che, in particolare, per i territori dei comuni di Acquaviva e di Turi ascendono complessivamente a 248 milioni di lire circa, e per una più assidua ed intensa assistenza tecnica agli agricoltori nel-

l'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali che hanno sofferto la perdita di prodotti sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche. Alle aziende agricole danneggiate si è data la priorità nell'assegnazione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, e nella ripartizione dei contingenti del grano di ammasso.

Si fa infine presente che la provincia di Bari è stata compresa fra quelle ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 25 giugno 1956, n. 1014, sulle agevolazioni fiscali a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55.

*Il Ministro: COLOMBO.*

DEL VESCOVO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al finanziamento della costruzione delle « griglie » mobili al canale di Capojale (lago di Varano) progettate per impedire l'esodo della popolazione ittica del lago al mare. (18090).

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione delle griglie alla foce del canale Capojale, del lago di Varano, venne esaminato ed approvato in una riunione tenuta presso l'Ufficio del genio civile di Foggia il 13 settembre dello scorso anno.

L'esecuzione dell'opera, che comporta una spesa di lire 14.200.000 — atteso che sulle acque in parola grava il diritto esclusivo di pesca a favore dei pescatori dei comuni rivieraschi — dovrebbe far carico sui bilanci di quei comuni.

Tuttavia, stante la difficoltà per le amministrazioni comunali interessate di addossarsi un tale onere, il prefetto ha indetto una riunione nel corso della quale è stato tra l'altro stabilito di procedere alla costituzione di un consorzio con la partecipazione della amministrazione provinciale, del consorzio di bonifica della Capitanata e delle amministrazioni dei tre comuni rivieraschi.

L'istituendo consorzio raccoglierà mezzi sufficienti a coprire gran parte della spesa occorrente per la costruzione dell'opera e alla

integrazione del fabbisogno provvederà questo Ministero con la concessione di un contributo straordinario.

*Il Ministro: COLOMBO.*

DI GIACOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ai fini del conseguimento dell'abilitazione didattica da parte degli insegnanti di educazione fisica, non ritenga che la legge possa essere esattamente interpretata nel senso che i corsi informativi e quelli di perfezionamento autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione nel 1949 e nel 1950, abbiano lo stesso valore dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero stesso nel 1942 ed anni successivi, in modo da dare essi egualmente titolo per il conseguimento dell'abilitazione didattica da parte degli insegnanti di educazione fisica con cinque o più anni di servizio. (21947).

RISPOSTA. — Una interpretazione estensiva dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, nel senso richiesto dall'onorevole interrogante, non sembra possibile, in quanto il legislatore, nello stabilire i requisiti necessari perché gli insegnanti di educazione fisica possano aspirare al conseguimento dell'abilitazione didattica, ha fatto espresso riferimento ai corsi di perfezionamento, i quali hanno caratteristiche del tutto diverse e differiscono sostanzialmente nella impostazione da tutti gli altri tipi di corsi che sono stati svolti nel passato, compresi i corsi informativi del 1949 e del 1950.

Infatti questi ultimi, organizzati in sede provinciale, hanno avuto la durata variabile da 10 giorni ad un mese, ed avevano il compito di dare agli insegnanti incaricati, sforiniti di titolo abilitante, quel minimo indispensabile di preparazione per poter attendere all'insegnamento, senza per altro prevedere alcun esame al termine di essi.

I corsi di perfezionamento, a cui fa riferimento il citato articolo 7, avevano, invece, la durata di 45 giorni ed erano riservati soltanto a coloro che avessero già frequentato con esito favorevole nel precedente anno un corso preparatorio della durata di giorni sessanta: nei suddetti corsi, inoltre, proprio in relazione alla loro durata, il programma sia teorico che pratico differiva sostanzialmente da tutti gli altri.

È da osservare, altresì, che mentre per la frequenza dei corsi informativi non era richiesta alcuna anzianità di servizio, per la frequenza del corso preparatorio che, come già precisato era propedeutico a quello di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

perfezionamento, era necessario aver già prestato almeno tre anni di servizio di insegnamento di educazione fisica nelle scuole di istruzione secondaria o artistica. Infine il regolamento dei corsi preparatori e di perfezionamento prevedeva la frequenza obbligatoria alle lezioni da parte degli iscritti, i quali, ove fossero stati assenti per oltre un quinto dei giorni della durata dei corsi, non venivano ammessi agli esami.

*Il Ministro: Rossi.*

**FIorentino.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quanto ci sia di vero intorno all'eventuale soppressione della Soprintendenza alle antichità di Agrigento, avente giurisdizione nelle province di Agrigento e di Caltanissetta.

La notizia di riforme amministrative in corso di studio, per le quali si tornerebbe a prevedere la ricostituzione di larghe circoscrizioni archeologiche e l'abolizione della soprintendenza di Agrigento con il trasferimento dei servizi e delle attribuzioni relativi, ad una delle due altre soprintendenze archeologiche di Palermo o Siracusa, già operate di pesantissimo lavoro e comunque distanti dalle zone archeologiche dell'Agrigentino e del Nisseno, non può che gravemente sorprendere ed allarmare sensibilmente studiosi, turisti, opinione pubblica.

Notevoli risultati scientifici sono stati infatti raggiunti negli scavi sistematici, soprattutto in Agrigento, Gela, Eraclea Minoa, grazie ai tempestivi interventi ed alle oculate decisioni immediate che sono state possibili solo con l'attuale giurisdizione territoriale della soprintendenza di Agrigento, in diretto contatto con i problemi archeologici delle province di Agrigento e Caltanissetta, così ricche di possibilità ed impellenti esigenze.

La creazione del museo di Gela e quella imminente del museo di Agrigento, sono rilevanti motivi per tenere avvicinate le nuove realizzazioni ad un soprintendente che possa provvedervi da Agrigento, adibendo direttamente i quadri del presente servizio, che altrimenti verrebbe disperso o menomato.

L'interrogante chiede assicurazione per il mantenimento della soprintendenza alle antichità di Agrigento. (22178).

**RISPOSTA.** — La notizia di una eventuale soppressione della Soprintendenza alle antichità di Agrigento è priva di qualsiasi fondamento.

*Il Ministro: Rossi.*

**FRANCAVILLA, SCAPPINI, ASSENATO E DEL VECCHIO GUELFI ADA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per conoscere se, in seguito alla grandinata e al nubifragio verificatosi il 18 giugno 1956 nel territorio agrario dei comuni di Polignano, Monopoli, Conversano, Castellana, Turi, San Michele, Casamassima, ecc. (Bari), è informato della eccezionale gravità dei danni subiti dalle colture, specialmente ortive, e dai vigneti.

Gli interroganti hanno notizia, infatti, che quasi tutta la produzione ortalizia, intensissima nella zona specialmente di Polignano e Monopoli, è stata distrutta, e che duramente colpiti risultano i vigneti, estesissimi negli agri di Conversano, Castellana, Turi, San Michele e Casamassima, oltre che nei comuni di Polignano e Monopoli.

Fra l'altro, l'uragano abbattutosi sulla zona ha anche interamente divelti alberi di ulivi, mandorli, ecc., aggravando così la intensità dei danni prodotti dalla grandinata.

Per sapere inoltre quali provvedimenti di carattere urgente ed immediato e adeguati alla gravità dei danni il ministro intende adottare, tenuto conto del fatto che quest'ultimo disastroso avvenimento si aggiunge alle precedenti calamità che nella zona e in tutta la regione pugliese hanno gravemente colpita tutta l'economia agricola ed in particolare quella delle piccole e medie aziende: coloni, mezzadri, affittuari e proprietari coltivatori diretti.

I danni delle neviccate e delle gelate dello scorso inverno mostrano adesso le gravissime conseguenze agli impianti culturali e particolarmente agli uliveti, dei quali alcuni solo apparentemente dimostrano una ripresa di vegetazione, mentre lo stato delle piante è tale da doverne considerare la perdita totale di molte di esse.

Pertanto i provvedimenti adottati o annunciati finora dal ministro non possono essere ritenuti dagli interessati soddisfacenti e tali da venire incontro ad una ripresa di tutte le coltivazioni e della produzione, che si prevede mancherà in misura notevole per alcuni anni.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se il ministro, tenuto conto delle richieste formulate in appositi convegni ed assemblee di danneggiati ad Andria, Cassano Murge e nei diversi comuni delle province pugliesi, nonché della continua pressante attuale richiesta di tutti gli interessati, non ritenga opportuno consentire con le proposte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

legislative di iniziativa parlamentare finora avanzate in proposito. (21252).

**RISPOSTA.** — Non appena verificatosi il nubifragio del mese di giugno 1956, nella provincia di Bari, questo Ministero è subito intervenuto tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, per l'accertamento dei danni e per prestare l'assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali che hanno sofferto la perdita di prodotti sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

Alle aziende agricole danneggiate si è anche data la priorità nelle assegnazioni dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Per quanto concerne poi i danni causati alle colture, e in particolare agli oliveti, dalle nevicate e gelate dello scorso inverno, si informa che il Ministero delle finanze ha disposto la sospensione della riscossione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, fino alla definizione delle domande di moderazione e di revisione degli estimi catastali in diminuzione, prodotte a norma, rispettivamente, degli articoli 47 e 43 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Gli olivicoltori danneggiati potranno beneficiare dell'esenzione decennale, prevista dalla legge 14 luglio 1934, n. 1091, o dell'esenzione venticinquennale, stabilita dal regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, a seconda che gli oliveti debbano essere semplicemente reintegrati, o interamente ricostituiti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti, perché estendano, al pagamento dei contributi agricoli unificati, tutte le provvidenze adottate dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni provinciali, previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la riduzione della base imponibile, nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Aggiungesi che la provincia di Bari è stata compresa fra quelle ammesse ai benefici della legge 25 giugno 1956, n. 1014, recante age-

volazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole danneggiate da avversità meteorologiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55.

Gli olivicoltori maggiormente danneggiati saranno inoltre preferiti nella concessione di contributi nella spesa per l'impiego di mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie, previsti dalla recente legge 26 luglio 1956, n. 839, che autorizza la spesa di due miliardi all'anno, per cinque anni, per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

Quanto, infine, alla richiesta contenuta nell'ultima parte dell'interrogazione, si comunica che questo Ministero non ritiene di poter assecondare le molteplici proposte legislative parlamentari a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche in argomento, in quanto dette iniziative tendono a risolvere situazioni locali, senza tener presente l'aspetto generale del problema.

*Il Ministro: COLOMBO.*

**FRANZO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se — anche in rapporto all'attuale situazione di disagio in cui versano le aziende risicole — non convenga sulla opportunità di assegnare all'ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i fondi necessari alla concessione dei contributi in capitale nella spesa delle opere di miglioramento fondiario in favore di quei produttori agricoli che intendano procedere, specie nel comprensorio di bonifica della Baraggia Vercellese, alla sistemazione dei terreni. (21058).

**RISPOSTA.** — Con decreto in data 14 settembre 1956 è stata assegnata la somma di 90 milioni di lire a favore dell'ispettorato agrario compartimentale di Torino per la concessione di contributi nella spesa di opere di miglioramento fondiario.

Su detta assegnazione l'ispettorato medesimo è stato invitato a considerare la necessità degli agricoltori del comprensorio di bonifica della Baraggia Vercellese che intendono procedere alla trasformazione agraria dei terreni attualmente destinati alla coltura del riso.

*Il Ministro: COLOMBO.*

**FRANZO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del la-*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

*voro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere onde venire in aiuto alle popolazioni rurali della provincia di Vercelli colpite duramente dalle recenti grandinate, specie da quella violentissima del 15 luglio 1956.

In particolare l'interrogante chiede:

1°) la elargizione di congrui sussidi alle famiglie più bisognose e maggiormente colpite;

2°) la concessione dei fondi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole;

3°) la priorità, alle piccole aziende danneggiate, nel contributo statale per l'acquisto delle sementi selezionate;

4°) la concessione di crediti di esercizio a basso tasso di interessi;

5°) l'esonero dal pagamento dell'addizionale 5 per cento per gli alluvionati della Calabria;

6°) la concessione straordinaria, alla provincia di Vercelli, di giornate lavorative allo scopo di avviare al lavoro presso gli istituendi cantieri la mano d'opera resasi disoccupata e sottoccupata in conseguenza dei sinistri stessi. (21574).

**RISPOSTA.** — A favore delle popolazioni rurali della provincia di Vercelli, che hanno sofferto perdita di prodotti per le grandinate del mese di luglio sono state poste in atto le provvidenze consentite dalla vigente legislazione ed in particolare quella della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche. È stato aumentato da 125 mila a 145 mila quintali il contingente di grano da ammasso; alle aziende agricole danneggiate si è data la priorità nell'assegnazione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989; istruzioni sono state impartite al locale ispettorato dell'agricoltura per una più intensa ed assidua assistenza tecnica agli agricoltori nell'opera del ripristino della efficienza produttiva delle aziende.

Non è stato possibile disporre concessioni di contributi a norma del decreto legislativo 1° luglio 1946 n. 31, perché le autorizzazioni di spesa con riferimento alla predetta legge sono state completamente impegnate, né prestiti a basso tasso di interesse, perché l'amministrazione non dispone di fondi per concorrere nel pagamento degli interessi di mutui concessi dalle banche.

Il Ministero dell'interno, nel settore di sua competenza è intervenuto tramite gli E.C.A. per l'assistenza alle famiglie rurali che, particolarmente danneggiate, si sono trovate nella condizione di maggiore bisogno.

A tale fine ha potuto in parte giovare dell'aumento di lire 700 milioni della dotazione destinata all'assistenza pubblica.

Il Ministero del lavoro è intervenuto a maggior sollievo della disoccupazione, istituendo cantieri di lavoro che consentano l'impiego di 104.885 giornate operaio, con un aumento rispetto al precedente esercizio finanziario, di 88.075 giornate operaio.

Per quanto concerne l'esonero dal pagamento dell'addizionale 5 per cento a favore degli alluvionati della Calabria non è possibile, in linea generale disporlo, perché come è noto il relativo gettito è destinato al finanziamento degli interventi a favore della Calabria, previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Tuttavia nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come è configurato dal regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi alle intendenze di finanza per chiedere moderazioni, non soltanto dell'addizionale che rappresenta un modesto peso sull'economia aziendale, ma anche dell'imposta fondiaria e sui redditi agrari.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

**GALLICO SPANO NADIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere le linee generali del piano di risanamento e di sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis che, in sede di discussione del bilancio nell'autunno scorso, il ministro per l'industria dichiarò di avere appena ricevuto e di dover studiare ma di cui poi non si ebbe più notizia.

Per sapere se il ministro è a conoscenza che in base all'accordo del 22 aprile 1955 si chiedeva alle maestranze un ulteriore sacrificio (l'ultimo, si disse allora) per il risanamento dell'azienda con le dimissioni volontarie di 1500 unità, che sempre in base al sopracitato accordo, le maestranze dovevano essere mantenute ad un livello minimo di 8100 unità in attesa delle nuove assunzioni che il famoso « piano di risanamento e di sviluppo » permetteva di prevedere, ma che in realtà le maestranze sono già ridotte, come ha confermato il presidente dell'Azienda carbonifera sarda, a 7 mila unità, che nessun piano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

di risanamento è previsto, che sono di nuovo in pericolo i salari dei lavoratori.

Per sapere, infine, qual'è nei confronti dell'Azienda carbonifera sarda la linea che l'attuale Ministero intende adottare. (19586).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il programma di risanamento delle miniere del Sulcis, secondo le direttive tracciate dalla C.E.C.A., investe complessi problemi di carattere industriale, finanziario e sociale.

Tali problemi sono attualmente allo studio di una speciale commissione, costituita dai rappresentanti delle varie amministrazioni interessate. I detti rappresentanti dovranno al più presto presentare una relazione conclusiva.

Come è noto, con la legge 12 dicembre 1954, n. 1178, lo Stato si è assunto, per il risanamento della Carbosarda, l'onere di circa 22 miliardi. In aggiunta a tale massiccio intervento vi sono stati quelli compiuti dall'erario e dalla C.E.C.A. nella misura di 8 miliardi di lire per riparare le perdite di esercizio del 1953-54 e del 1954-55.

Il programma di risanamento si propone di riportare gradualmente la gestione sul piano economico. In attesa della sua definizione, per il personale esuberante della Azienda, si è fatto ricorso al sistema delle dimissioni volontarie.

Le origini ed i modi del sistema adottato sono stati i seguenti:

Il 18 aprile 1956 in sede interministeriale, presenti i rappresentanti dei Ministeri della industria, del lavoro, del bilancio, delle finanze, del tesoro, degli affari esteri, della Presidenza del Consiglio, della Regione sarda e della Società mineraria carbonifera sarda, si riconobbe opportuno — e così venne deliberato — di iniziare la procedura di alleggerimento del personale esuberante dell'Azienda, adottando il sistema delle dimissioni volontarie.

L'eliminazione degli esuberanti, che per età e condizioni fisiche non risultavano più idonei ai lavori di miniera, appariva necessaria per avviare l'azienda verso il previsto risanamento, secondo le linee direttive, che furono a suo tempo tracciate dal Presidente dell'Alta autorità della C.E.C.A.

Conseguentemente, la Carbosarda pubblicò a Carbonia il manifesto relativo alla apertura delle dimissioni per un numero massimo di 1000 unità fra impiegati ed operai

dipendenti dalla Società alle seguenti condizioni:

1°) corresponsione di una speciale indennità di attesa di lire 450 mila *pro capite*, oltre le normali indennità di licenziamento;

2°) rimborso delle spese di trasferimento da Carbonia ad altra sede fino ad un limite massimo di lire 50 mila;

3°) per i dimissionari di età superiore ai 55 anni se uomini, e ai 50 anni se donne, versamento, su richiesta dell'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi previdenziali per l'invalidità e vecchiaia fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

La Società si riserva di respingere quelle domande non suscettibili di accoglimento in relazione alle esigenze dell'Azienda, precisando che, agli effetti dell'accoglimento della domanda, si sarebbe considerato titolo preferenziale l'età e le condizioni di salute.

Nel frattempo veniva disposta, con apposito manifesto, la assunzione di 100 giovani operai, da destinare all'interno delle miniere.

La cennata procedura delle dimissioni volontarie si è chiusa il 4 giugno 1956. Su un complesso di 1300 operai esuberanti, sono state accettate 600 domande.

Non sono previsti licenziamenti di mano d'opera addetta ai lavori minerari.

Si sta ora esaminando a fondo nella competente sede ministeriale il problema del risanamento finanziario di Carbonia, inteso a riportare l'attività del bacino minerario del Sulcis su di un esercizio economico sulla base di un piano presentato dalla Carbonifera sarda nell'ottobre 1955.

Il fabbisogno finanziario previsto in quel piano era di sette miliardi e 970 milioni di lire, da erogare in tre esercizi finanziari.

La Carbosarda ha fatto, per altro, presente che la cifra testé indicata deve salire a 10 miliardi di lire, a causa del ritardato inizio del piano di risanamento e per il peso dei 700 operai esuberanti.

La questione è ora all'esame anche dei Ministeri del tesoro e del bilancio sia perché la spesa dovrebbe gravare sul fondo globale, data l'impossibilità di inscrivere fin d'ora negli esercizi 1957-58 e seguenti, sia perché si attende di conoscere l'imminente aggiornamento dei dati dello studio fatto dalla Carbosarda nel 1955 e gli sviluppi del piano finanziario, con l'indicazione dei tempi della previsione delle spese.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

GALLICO SPANO NADIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in vista della revisione ordinaria delle liste elettorali in corso nel mese di ottobre 1956 non intenda precisare a tutti i comuni la modalità di reinscrizione d'ufficio nelle liste stesse dei beneficiari della legge 23 marzo 1956, in quanto, in alcuni comuni, sono già sorte difficoltà, sono stati richiesti certificati penali, ecc. a cittadini i quali per legge non debbono sostenere nessuna spesa. (22107).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già impartito istruzioni ai comuni ed agli altri organi competenti circa le modalità da osservarsi per la iscrizione o reinscrizione d'ufficio nelle liste, in occasione della corrente revisione annuale, di coloro che hanno acquistato o riacquisito la capacità elettorale per effetto della legge 23 marzo 1956, n. 137.

*Il Sottosegretario di Stato.* PUGLIESE.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intenderà adottare per soccorrere le 179 famiglie di coltivatori diretti che hanno subito gravissimi danni a seguito della gigantesca frana che ha investito le contrade Valdote, Valloni e Grotte del comune di Montazzoli (Chieti), ed in modo particolare, fra le 179 famiglie suddette, le 36 che hanno subito la distruzione totale di ogni loro avere con la perdita della casa, degli animali, delle scorte poderali, degli attrezzi, dei beni mobili di uso domestico.

Le suddette contrade, infatti, sono state investite da un gigantesco movimento franoso interessante una superficie di circa 240 ettari su un fronte di 700 metri per una profondità di circa 4 mila metri, che ha dato luogo al movimento di una massa (valutata sui 5 milioni di metri cubi) che scendendo a valle ha travolto 49 case coloniche con tutti gli animali e, sbarrando il corso del fiume Sinello, ha dato luogo alla formazione di un lago di rilevanti proporzioni. (20018).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di considerare, in tutti i suoi aspetti, la situazione determinatasi nel comune di Montazzoli (Chieti), in conseguenza della frana cui l'onorevole interrogante fa riferimento.

Per altro, poiché il movimento franoso è ancora in atto, non è possibile, almeno per ora, l'esecuzione di lavori di sistemazione a carico dello Stato, né può autorizzarsi la concessione di contributi nella spesa di ripri-

stino dei fabbricati distrutti, mancando per il momento, ogni garanzia di stabilità delle costruzioni.

Si assicura, comunque, che questo Ministero non mancherà di effettuare tutti i possibili interventi, non appena le condizioni del terreno lo consentiranno.

*Il Ministro:* COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al finanziamento della costruzione della strada di allacciamento della contrada « Lami » del comune di Lama dei Peligni (Chieti) alla strada statale « Frentana » n. 84.

Il finanziamento dell'opera suddetta, sentitissima aspirazione della popolazione rurale interessata, è stato richiesto dall'amministrazione comunale interessata con i benefici della legge 25 luglio 1952, n. 991. (21479).

RISPOSTA. — Il finanziamento della strada « Lami-Frentana n. 84 » in comune di Lama dei Peligni (Chieti) è stato disposto dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti con provvedimento di concessione in data 1° aprile 1956.

*Il Ministro:* COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Montazzoli-strada di Fondo Valle Sinello, da tempo rimessa al Consorzio di bonifica montana del Trigno e del Sinello, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (21633).

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione della strada Montazzoli-Fondo Valle Sinello trovasi in istruttoria presso la prefettura di Chieti.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio è stato interessato a sollecitarne l'ulteriore corso.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* COLOMBO.

GATTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e in quale modo intende aiutare gli ortolani in genere ed i produttori di carciofi in particolare, delle isole e dell'estuario di Venezia e della zona di Chioggia che hanno avuto le piantagioni distrutte dal gelo, con un danno calcolato dagli uffici competenti, di oltre 200 milioni. (21003).

RISPOSTA. — A seguito dell'eccezionale freddo abbattutosi nel decorso inverno sulle isole e sull'estuario di Venezia, questo Ministero è subito intervenuto, tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, per l'accertamento dei danni e per prestare l'assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali che hanno sofferto la perdita di prodotti sono state attuate le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche.

Infine, nei casi in cui il danno ai prodotti abbia assunto particolare gravità, così come è configurato nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi alla intendenza di finanza per chiedere le consentite moderazioni degli oneri fiscali.

*Il Ministro: COLOMBO.*

GELMINI E CREMASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere in quale considerazione è stata o sarà tenuta la richiesta presentata in data 28 agosto 1954, dalla cooperativa di lavoro e produzione di Mortizzuolo Mirandola (Modena), con la quale si chiede, a' sensi della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina, la assegnazione di quella parte di terreno dell'ex centro quadrupedi di San Martino Spino, denominato « Fieniletto » posto in via Guidalina, 20.

Gli interroganti si premurano di far osservare che trattasi di un appezzamento di terreno del tutto staccato dal corpo principale della proprietà dell'ex centro, dal quale dista parecchi chilometri, e che, la sua conduzione, è stata affidata all'opera dei braccianti di Mortizzuolo che da decenni trovano su questa terra una parte non indifferente del loro lavoro e del loro sostentamento. (21147).

RISPOSTA. — La legge 30 giugno 1954, numero 549, ha autorizzato il trasferimento alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di circa 600 ettari di terreno della tenuta dell'ex Centro rifornimento quadrupedi di San Martino Spino.

Al fine di assicurare la sollecita trasformazione fondiaria ed agraria dei predetti terreni e la possibilità della occupazione della mano d'opera locale, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, fin

dal 26 gennaio 1955, ha stipulato con la cooperativa « Odoardo Focherini », che per prima aveva fatto richiesta di acquisto dei terreni medesimi, un contratto con il quale si impegnava a vendere alla stessa cooperativa la tenuta di San Martino Spino non appena da parte dell'amministrazione delle finanze fossero stati definiti gli atti formali di trasferimento.

Per poter rendere possibile la sistemazione idraulica della tenuta, questo Ministero ha recentemente disposto il finanziamento delle opere relative al Cavo di sopra, già progettate dal competente Consorzio di bonifica.

Inoltre, per la trasformazione fondiaria ed agraria della tenuta stessa, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha predisposto un progetto, attualmente in corso di ultimazione che importerà una spesa di oltre 150 milioni e consentirà una intensa valorizzazione dei terreni con conseguente notevole assorbimento della mano d'opera locale.

Qualora le capacità lavorative della cooperativa immessa nel fondo non fossero sufficienti al maggior fabbisogno di lavoro conseguente alle trasformazioni in atto, non si mancherà di tener presente la richiesta dei braccianti di Mortizzuolo.

*Il Ministro: COLOMBO.*

GHISLANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In merito ai provvedimenti che il ministro stesso ha preso o intende prendere per riparare almeno in parte ai gravissimi danni subiti dalla popolazione del comune di Botticino (Brescia) nei prospersi vigneti di quella località in seguito alla violentissima grandinata del 9 luglio 1956. (21644).

RISPOSTA. — Non appena verificatasi la grandinata del mese di luglio 1956 nella provincia di Brescia, questo Ministero è intervenuto, tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, per una più assidua ed intensa assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali, che hanno sofferto la perdita di prodotti, sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

Alle aziende agricole che hanno subito danni anche alle colture erbacee, si è data la priorità nelle assegnazioni dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Per la ricostituzione dei vigneti distrutti, gli agricoltori potranno ricorrere alle operazioni di credito agrario di miglioramento col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

L'amministrazione provinciale di Brescia ha erogato a favore delle popolazioni rurali più bisognose la somma di cinquecentomila lire.

Nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come è configurato nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi all'intendenza di finanza per chiedere le consentite moderazioni degli oneri fiscali.

Per i contributi agricoli unificati il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti perché siano estesi al pagamento di detti contributi i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, nei casi meritevoli di particolare considerazione, vengano concesse dilazioni, fino a due anni, su domanda di ogni ditta interessata che specifichi l'estensione e le colture dei fondi danneggiati.

*Il Ministro: COLOMBO.*

**GIOLITTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e in quale misura intende accogliere la richiesta avanzata il 19 maggio 1956 dal presidente dell'amministrazione provinciale di Cuneo per l'assegnazione di una parte dell'annunciato stanziamento di 10 miliardi per la costruzione dei « laghetti collinari », conformemente al voto espresso dall'Unione regionale delle province piemontesi nella riunione tenuta in Alessandria il 14 maggio 1956. (20706).

**RISPOSTA.** — Con decreto in corso è stata assegnata all'ispettorato compartimentale di Torino la somma di lire 30 milioni per la concessione di contributi nella spesa per la costruzione di serbatoi collinari per l'irrigazione in applicazione della legge 26 luglio 1956, n. 862.

Su detta assegnazione l'ispettorato medesimo è stato invitato a considerare particolarmente le necessità della provincia di Cuneo.

*Il Ministro: COLOMBO.*

**GIACONE E BERTI.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1°) se intenda, assieme agli organi regionali siciliani competenti, esaminare ed in seguito revocare la concessione del giacimento di zolfo, in contrada « San Leone » di Agrigento, alla compagnia americana *Texas Sulphur Compagnia*;

2°) perché la concessione è stata rifiutata ad altre aziende (italiane) che ne avevano fatta richiesta.

Infine se tale procedimento non è pregiudizievole all'industria ed alla economia nazionale, le quali si vengono a trovare in condizione di inferiorità e di mortificazione rispetto a quelle straniere, essendo evidente che gli organi politici amministrativi e dello Stato e della regione siciliana così facendo non ne tutelano, come dovrebbero, né il prestigio né gli interessi economici. (21043).

**RISPOSTA.** — La materia rientra nella esclusiva competenza della Regione siciliana.

Si forniscono in argomento le seguenti elucidazioni, fornite dal competente assessorato della regione.

Con decreto assessoriale 6 settembre 1954, n. 84, venne accordato per 3 anni alla società A.G.I.P.-Mineraria di Milano il permesso di ricerca di idrocarburi naturali nella zona denominata convenzionalmente « San Leone », sita in territorio della provincia di Agrigento, per la estensione di ettari 4.627.

Tale permesso fu accordato alla predetta società ai sensi della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30 ed alle condizioni sancite nel disciplinare allegato al decreto precitato.

La società A.G.I.P.-Mineraria, nel corso di una trivellazione, eseguita per la ricerca di idrocarburi nell'area del permesso, ha casualmente accertato ed attraversato una formazione zolfifera di potenza non precisata.

Per la stessa zona, la società per azioni Compagnia siciliana industria mineraria (C. O.S.M.I.N.), con sede legale in Palermo, con istanza in data 24 novembre 1954, chiese all'assessorato dell'industria e commercio il permesso di ricercare minerali di zolfo per la zona convenzionalmente denominata « Agrigento Templi », in territorio del comune di Agrigento, dell'estensione di ettari 2.850.

Con successiva istanza 20 gennaio 1955, l'A.G.I.P.-Mineraria chiese a sua volta il permesso di ricerca di minerali di zolfo nella zona di San Leone; e, cioè, nella medesima zona oggetto dell'omonimo permesso di ricerca di idrocarburi già accordato, come si è detto, alla stessa società A.G.I.P.

Le sopraccitate istanze furono istruite dall'assessorato competente ed esaminate in concorrenza, riguardando zone che, per la maggior parte, risultano appunto concorrenti.

L'assessore del tempo, sentito il distretto minerario di Caltanissetta, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ritenne preliminarmente che i lavori di ricerca di zolfo progettati dalla società C.O.S.M.I.N. erano compatibili con i lavori di ricerca di idrocarburi condotti dalla società A.G.I.P., nell'area coincidente.

Nel merito, poi, tenendo presente che l'istanza per ottenere il permesso di ricerca di zolfo avanzata dalla C.O.S.M.I.N. era stata prodotta in data anteriore all'istanza avanzata in concorrenza dalla Società A.G.I.P. e nella considerazione, più saliente, che il programma di lavori di ricerca di zolfo della C.O.S.M.I.N. si rilevava più rispondente, ai fini della razionale esplorazione a zolfo della zona, di quello predisposto dall'A.G.I.P. allo stesso scopo, l'assessorato con decreto 9 marzo 1955, n. 479 accordò a favore della società C.O.S.M.I.N. di Palermo il chiesto permesso per la durata di anni due.

Per i motivi suesposti respinse, conseguentemente, l'istanza relativa al permesso di ricerca di zolfo avanzata, in concorrenza, dalla società A.G.I.P. di Milano per la zona denominata « San Leone ».

A seguito di tale decreto, la società A.G.I.P.-Mineraria ricorse al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, impugnandolo per pretesa illegittimità e deducendo, fra l'altro, la incompatibilità della coesistenza, nella zona, di ricerche di idrocarburi e di minerali di zolfo.

Il predetto consesso, con sua decisione in data 11 febbraio 1956 pubblicata il 9 aprile stesso anno, ha respinto il ricorso dell'A.G.I.P., giudicando infondate tutte le censure e tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente.

Da quanto sopra esposto si evince che, nella fattispecie, trattasi di un permesso di ricerca accordato per due anni e non di una vera e propria concessione.

Infatti, nessuna concessione per lo sfruttamento di minerali di zolfo è stata data ad alcuna società per la contrada « San Leone » in territorio di Agrigento.

In definitiva, poi, su tale permesso di ricerca, limitato nel tempo, esiste già, come si è detto, una pronunzia giurisdizionale.

*Il Ministro:* CORTESE.

**GRAZIOSI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intende risolvere la questione da tempo esistente circa il rilascio del « lasciapassare » per la Svizzera da parte della stazione di confine dei carabinieri di Santa Maria Maggiore (Novara) in Valle Vigezzo.

L'urgenza della soluzione favorevole al problema è dettata dal fatto che la Valle Vigezzo ospita d'estate migliaia di turisti che trovano come unico svago la visita a Locarno nel Canton Ticino, da cui provengono pure in transito per l'Italia ogni anno circa 250 mila stranieri.

Si fa presente che decenni addietro i « lasciapassare » per la Svizzera erano rilasciati a Santa Maria Maggiore da un commissario di pubblica sicurezza, proveniente da Domodossola, mentre ora l'obbligo di recarsi a Domodossola per il disbrigo della pratica dissuade in effetto i villeggianti dal richiedere il documento, con grave danno per il turismo di tutta la valle. (22049).

**RISPOSTA.** — La materia concernente il rilascio dei lasciapassare per la Svizzera è disciplinata dagli Accordi di Lugano del 1948. In virtù dei citati accordi, possono beneficiare dei documenti di che trattasi le persone stabilmente residenti nella zona di frontiera, che ne facciano richiesta per motivi plausibili ed occasionali. Sono abilitati al rilascio dei lasciapassare i dirigenti dei settori di polizia di frontiera.

Unica eccezione fu fatta, nell'ottobre del 1949, per la stazione carabinieri di Cannobio, a seguito della soppressione di quel settore di polizia di frontiera, nella considerazione che il soppresso ufficio era già abilitato al rilascio di tali documenti, ed anche per il fatto che Cannobio è sede di un importante valico di frontiera che dista notevolmente dal settore di Domodossola, nella cui giurisdizione è ora compreso.

La situazione di Santa Maria Maggiore, invece, non giustificerebbe una nuova eccezione, in quanto detta località dista soltanto 20 chilometri da Domodossola, e ad essa è collegata da agevoli mezzi di comunicazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**GRIFONE, PAJETTA GIULIANO e INGRAO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per venire incontro alla gravissima situazione nella quale si sono venuti a trovare i coltivatori diretti e i braccianti di Terracina a seguito degli ingentissimi danni che il freddo di questi ultimi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

giorni ha arrecato alle colture ortive ed arboree della zona e particolarmente ai vigneti, dei quali si ha fondato timore che andrà perduto-quasi totalmente il raccolto.

Gli interroganti chiedono di sapere se i ministri, data la eccezionalità dell'avversità che ha colpito l'economia dell'intera città di Terracina, non ritengano che sia urgente provvedere con misure di emergenza, quali l'esonero dei coltivatori dal pagamento delle imposte in scadenza, la proroga e la rateizzazione dell'ingente debito cambiario gravante sui coltivatori, l'apertura di nuovi crediti a favore, sussidi per la ricostituzione dei vigneti distrutti dal gelo o dalla flossera, l'erogazione del sussidio straordinario di disoccupazione e l'inizio di lavori pubblici atti ad alleviare la disoccupazione dei braccianti, ed altre provvidenze adeguate ad attenuare la situazione disperata in cui i danni prodotti dal gelo hanno piombato l'intera popolazione in Terracina. (20302).

**RISPOSTA.** — Questo ministero, a seguito del rilevamento dei danni causati alle aziende agricole dal maltempo della decorsa stagione primaverile è intervenuto presso gli istituti di credito, segnalando l'opportunità di favorire le aziende danneggiate, sia con la concessione di nuovi prestiti di esercizio e con la proroga della scadenza di quelli in atto, sia con la concessione di mutui di miglioramento per la esecuzione di opere di ringiovanimento e di ripristino delle colture arboree.

Inoltre, questo Ministero medesimo si è reso promotore della legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità meteorologiche.

Aggiungesi che per la ricostituzione dei vigneti distrutti, gli agricoltori potranno ricorrere alle operazioni di credito agrario di miglioramento, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per quanto riguarda, in particolare, la zona agricola di Terracina, si fa presente che è stata disposta a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina l'erogazione della somma di due milioni e cinquecentomila lire per l'istituzione di vigneti dimostrativi dell'estensione complessiva di dieci ettari, pari ad un concorso nella spesa di duecentocinquantomila lire per ettaro.

Quanto alla richiesta di agevolazioni fiscali, si comunica che il Ministero delle finanze ha

disposto la sospensione della riscossione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, fino alla definizione delle domande di moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari e di revisione degli estimi catastali in diminuzione, prodotte a norma, rispettivamente, degli articoli 47 e 43 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti perché estendano ai contributi agricoli unificati tutti i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i debiti erariali, e perché venga deliberata la riduzione della base imponibile nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Il predetto Ministero ha fatto rilevare che è possibile attuare la richiesta concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei coltivatori diretti, atteso che essi sono lavoratori autonomi, e, quindi, esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione e dalle relative prestazioni, ordinarie e straordinarie. I braccianti, invece, come è noto, sono stati ammessi a tutela previdenziale ed hanno usufruito della indennità relativa, per effetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 1955, n. 1323.

Si fa infine presente che, per alleviare la disoccupazione della zona segnalata dagli onorevoli interroganti, il Ministero dei lavori pubblici ha disposto il finanziamento e la concessione di contributi per l'esecuzione di un complesso per sessantamila giornate lavorative circa.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* COLOMBO.

**L'ELTORE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritengano opportuno di portare all'esame del Parlamento il problema della costruzione di nuove raffinerie petrolifere e dell'ampliamento di quelle esistenti, al fine di fugare ogni dubbio sulle recenti soluzioni adottate dal C.I.R. in materia, soluzioni che, secondo quanto si può rilevare da alcuni « organi di stampa » sarebbero state adottate tenendo conto soltanto di « posizioni politiche particolari ». (12052).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A termini delle vigenti disposizioni di legge la disciplina della raffinazione del petrolio rientra nella competenza di questo Ministero,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

che vi provvede sentita la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera. (Il parere della commissione non ha carattere vincolante).

Questo Ministero ha affidato ad un apposito « comitato di esperti » lo studio del problema degli impianti petroliferi, in rapporto sia alle prospettive future sia all'attuale situazione della industria petrolifera italiana; e ciò al fine di fissare le ulteriori direttive anche alla luce dei risultati di tale indagine.

Come è noto, l'attuale capacità di produzione delle raffinerie italiane (circa 33 milioni di tonnellate annue) risulta notevolmente superiore sia al fabbisogno dei consumi interni, che alla possibilità di collocamento sui mercati esteri. (Nel 1955, su un totale di tonnellate 17.624.169 di greggio lavorato, tonnellate 9.238.729 di raffinato sono state assorbite dal mercato interno e tonnellate 8.182.440 da quello estero).

Considerato il carattere eminentemente tecnico della materia e considerata anche l'opportunità di attendere la conclusione dello studio in corso, questo Ministero non ritiene di poter accogliere la proposta dell'onorevole interrogante, di sottoporre all'esame del Parlamento il problema degli impianti petroliferi.

Al riguardo giova ricordare, infine, che il cennato problema ha già trovato nella sua sede naturale una temporanea definizione. Infatti, la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, nell'esprimere parere favorevole all'accoglimento delle domande per nuove raffinerie o per ampliamenti, pervenute a questo Ministero entro il 16 luglio 1954, ha suggerito di sospendere ogni ulteriore concessione di nuovi impianti o di ampliamento delle attrezzature esistenti fino a quando non siano appunto noti i risultati dello studio sulla situazione dell'industria petrolifera italiana.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.*

LENOCI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se, in applicazione dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1950, n. 144, intendano comprendere fra i beni di proprietà dello Stato per la costituzione della piccola proprietà contadina i terreni tratturali ceduti a contadini ai sensi degli articoli 7 e 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244. (20475).

RISPOSTA. — La richiesta di destinare alla costituzione della piccola proprietà contadina i terreni tratturali che si trovano nelle condi-

zioni previste dagli articoli 7 e 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, trova pienamente consenziente questo Ministero, che ha predisposto, a tal fine, uno schema di disegno di legge, sul quale sono state recentemente sentite le altre amministrazioni interessate.

Detto disegno di legge è inteso a trasferire i cennati terreni tratturali ai lavoratori manuali della terra, sempre ben inteso che nei loro confronti sussistano i requisiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per interessarlo a sollecitare l'esaudimento della richiesta dell'assegno di previdenza del pensionato di guerra (diretta militare vecchia guerra) Tondini Giacinto fu Sebastiano, da Fontanelice (Bologna). (22160).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni che non è ancora stato liquidato l'assegno speciale di previdenza a Villa Alessandro fu Domenico Antonio di Imola, il quale trovasi in una situazione di vero disagio economico. L'interessato ha inoltrato domanda fin dal 1° novembre 1954. (22161).

RISPOSTA. — Per l'eventuale concessione dell'assegno di previdenza è stato chiesto al compartimento provinciale dell'I.N.P.S. di Bologna l'ammontare annuo netto della pensione percepita dall'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MENOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i criteri di imposizione che hanno consigliato a carico del comune di Baveno (Novara) l'aumento del canone per concessione di spiaggia nei seguenti termini: di lire 126 dal 30 aprile 1930 al 29 aprile 1942, a lire 380 dal 30 aprile 1942 al 29 aprile 1945, a lire 26.500 dal 30 aprile 1945 al 31 dicembre 1948, a lire 48.500 dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1950, a lire 127.500 dal 1° gennaio 1951 a tutt'oggi, oltre il versamento di lire 244.920 a titolo di deposito cauzionale.

Si fa presente che trattasi di fabbricato destinato quasi totalmente a servizi per la sta-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

zione lacuale e di piazzale destinato a servizio di passeggeri e turisti in transito e pertanto senza alcun lucro da parte del comune, il quale, date le risultanze del proprio bilancio, non può sopportare questo ulteriore carico, se non siano congruamente ridotti gli aumenti del canone e del deposito cauzionale, e non può rispondere alle esigenze turistiche della località che verrebbero pertanto sacrificate dall'eccessiva fiscalità nei confronti di ente che non ha scopi di lucro. (12747).

**RISPOSTA.** — Il comune di Baveno con istanza 17 maggio 1943 chiese in sanatoria la rinnovazione della concessione di una zona di spiaggia del lago Maggiore della superficie di metri quadrati 126,50, assentitagli con decreto ministeriale 30 aprile 1900 e scaduta il 29 aprile 1930, nonché la concessione *ex novo* di altra zona contigua, di metri quadrati 1131,50 di fatto occupata.

Per la concessione di dette zone, l'ufficio tecnico erariale di Novara determinò i canoni annui nella seguente misura:

dal 30 aprile 1930 al 29 aprile 1942  
lire 126;

dal 30 aprile 1942 a 29 aprile 1945  
lire 380.

Per il periodo successivo lo stesso organo tecnico fissò i seguenti importi, avendo tenuto conto della svalutazione monetaria e degli aumenti previsti per canoni del genere dal decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 24, e dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8.

dal 30 aprile 1945 al 31 dicembre 1948:	
piazzale e locali per imbarcadero ad uso pubblico di metri qua- drati 1092 . . . . .	L. 4.094
sedime fabbricato di metri qua- drati 36 . . . . .	» 16.380
area circostante al caffè di metri quadrati 130 . . . . .	» 5.850
	<u>L. 26.324</u>

dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1950:	
piazzale e locali per imbarcadero ad uso pubblico di metri qua- drati 1092 . . . . .	L. 6.552
sedime fabbricato caffè di metri quadrati 36 . . . . .	» 32.760
area circostante al caffè di metri quadrati 130 . . . . .	» 9.360
	<u>L. 48.672</u>

dal 1° gennaio 1951 in poi (essendo l'area destinata a caffè aumentata da metri quadrati 36 a metri quadrati 84):

piazzale e locali per imbarcadero ad uso pubblico di metri qua- drati 1044 . . . . .	L. 10.962
sedime fabbricato caffè di metri quadrati 84 . . . . .	» 99.960
area circostante al caffè di metri quadrati 130 . . . . .	» 16.380
	<u>L. 127.302</u>

Il deposito cauzionale fu determinato in lire 255.000 pari a due annualità di canone, a norma dell'articolo 9 — comma secondo — del regolamento per la vigilanza e per la concessione delle spiagge e dei laghi pubblici approvato con decreto ministeriale 1° dicembre 1895, n. 726.

Avendo il comune in data 14 marzo 1955 prodotto ricorso avverso le determinazioni sopra riportate, questo Ministero dispose che fossero effettuati con sopralluogo nuovi accertamenti, dai quali è risultato che il comune stesso, senza la prescritta autorizzazione, aveva subaffittato:

a) il fabbricato imbarcadero alla gestione governativa per la navigazione sul lago Maggiore per il canone annuo di lire 9.828;

b) il caffè e l'area circostante per la durata di anni 10 dal 20 ottobre 1950 al signor Caligara Alfonso, per la somma annua di lire 60.060, con l'obbligo di eseguire lavori di miglioramento per l'importo di lire 1 milione 460 mila.

A seguito di ciò questo Ministero non avrebbe dovuto autorizzare la concessione del suolo demaniale al comune, avendo questo subconcesso il suolo medesimo senza preventiva autorizzazione; tuttavia al fine di non porre in difficoltà il comune, specialmente nei confronti del locatario del caffè, sono state impartite disposizioni, confermando il nulla osta alla concessione del suolo in via di sanatoria e riducendo i canoni annui per il periodo successivo al 1° gennaio 1951 nella seguente misura:

1°) per il piazzale imbarcadero ad uso pubblico, lire 9.828;

2°) per il caffè e l'area circostante, lire 60.060.

L'importo di detti canoni è analogo a quello che il comune percepisce dai subconcessionari e viene accettato da questa amministrazione nella considerazione che i lavori

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

di miglioramento sopra indicati andranno alla scadenza della concessione a beneficio del demanio dello Stato.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sollecitarne l'interessamento in ordine alla legittimità del provvedimento che ha escluso quattro operai della Manifattura tabacchi di Modena dai benefici di un concorso.

Detti lavoratori, Bartolomasi Dario, Pavignani Enzo, Nicolosi Nello e Bandieri Bruno, operai permanenti di terza categoria in servizio alla Manifattura tabacchi di Modena, muniti di patente di secondo grado, particolare A, adivano il concorso bandito nell'ottobre 1955 per n. 2 conduttori di caldaie a vapore. Da esso venivano esclusi in virtù di un richiamo alla legge del 1928. Di contro, la legge 29 febbraio 1952, n. 67, in materia di requisiti, non specifica il tipo di patente ma unicamente la potenzialità e gli operai in oggetto sono muniti di patente superiore ai 150 ampère idonea a consentire la partecipazione a concorsi per operai conduttori di caldaie di prima categoria.

Per conoscere altresì se il riconoscimento dell'illegittimità della estromissione possa condurre, nell'ordine del possibile, a sanatoria dell'ingiusto danno. (22095).

RISPOSTA. — L'ammissione al concorso recentemente svoltosi presso la Manifattura tabacchi di Modena, come ai concorsi presso tutte le altre manifatture, per l'assunzione di salariati di ruolo di I categoria specializzati nella conduzione di caldaie a vapore, è stata limitata agli aspiranti in possesso del certificato di abilitazione di 1° grado: per la conduzione di qualsiasi tipo di generatore, e di 2° grado generale: per la conduzione di generatori fissi e semifissi a grande, medio e piccolo volume di acqua-superficie di riscaldamento non superiore a metri quadrati 500, in relazione cioè alla classifica dei certificati di abilitazione stabilita dal decreto ministeriale 13 agosto 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1937, n. 216).

Tale limitazione è stata dettata dalla necessità di assumere, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 27 del regio decreto 9 luglio 1936 n. 1331, personale abilitato alla conduzione dei vari tipi di generatori di vapore già in esercizio nonché di quelli che potranno essere installati in seguito.

Si precisa che la detta limitazione è conforme a legge, atteso che l'articolo 8, comma 3,

della legge 26 febbraio 1952, n. 67, dà esplicita facoltà all'amministrazione « di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai e di esigere requisiti tecnici speciali », requisiti che nei concorsi suindicati sono appunto costituiti dal possesso da parte degli aspiranti del certificato di abilitazione di 1° grado o da quello di 2° grado generale.

Poiché gli operai della Manifattura tabacchi di Modena Bartolomasi Dario, Pavignani Enzo, Nicolosi Nello e Bandieri Bruno hanno esibito il certificato di 2° grado particolare a), che abilita alla condotta di generatori a piccolo volume d'acqua, essi sono stati legittimamente esclusi dal partecipare al concorso.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia sua intenzione adottare opportuni provvedimenti a favore del signor Bortolin Antonio, salariato con mansioni di ufficio all'O.A.R.E. di Bologna.

Da anni detto signor Bortolin è in attesa del riconoscimento, che appare legittimo, della qualifica di impiegato avventizio ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67, secondo proposta a suo tempo avanzata dalla direzione dell'O.A.R.E. La situazione del signor Bortolin, già precaria per la mancata adozione del provvedimento, è andata ulteriormente peggiorando per il grave infermarsi della consorte. (22097).

RISPOSTA. — Con decreto in corso di perfezionamento è stato provveduto alla nomina ad avventizio a decorrere dal 1° marzo 1952 del salariato Bortolin Antonio.

Come d'uso questo Ministero darà notizia all'interessato dell'avvenuta nomina appena il relativo decreto sarà stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti.

*Il Sottosegretario di Stato:* BOVETTI.

MONTANARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale interpretazione venga data dalla questura di Mantova alla legge e alle disposizioni vigenti in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti, allorché tradizionali veglioni e balli debbano svolgersi nel comune di Asola (Mantova), ed in tale comune soltanto, in determinate ricorrenze radicate nella consuetudine locale.

Infatti quest'anno, per la prima volta, è stato interrotto alla mezzanotte del 27 gennaio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

1956, festa del patrono della città di Asola, San Giovanni Crisostomo, il veglionissimo la cui origine si perde nella notte dei tempi e che mai aveva subito così drastiche limitazioni.

Poi, sempre nell'anno in corso, il 26 luglio, l'occasione delle sagre in onore di Sant'Anna, in tre frazioni del comune ogni ballo è stato addirittura vietato. Ora infine per il giorno di San Luigi, il 3 settembre 1956, di nuovo ad Asola è negata l'autorizzazione a tenere trattamento danzante in pubblici locali. (21840).

**RISPOSTA.** — In occasione dei festeggiamenti del 27 gennaio, corrente anno, festa del patrono della città di Asola, l'autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto opportuno disporre la limitazione alla durata di apertura di tre sale pubbliche da ballo. In detta occasione le cennate sale furono, infatti, autorizzate a rimanere aperte fino alle ore due di notte (e non a mezzanotte come detto nella interrogazione), anziché fino alle ore cinque del mattino come richiesto, e ciò allo scopo di evitare che, oltre una data ora, venisse arrecato disturbo al riposo dei cittadini.

Riguardo, poi, agli altri segnalati divieti in occasione della festa di Sant'Anna, risulta che in quella data (26 luglio) venne richiesta una sola autorizzazione da parte del signor Moreschi Emilio, al quale, per altro, l'autorizzazione fu concessa per il successivo giorno 27 luglio.

Altre analoghe autorizzazioni per balli pubblici da tenersi in data 3 settembre, festa religiosa di San Luigi, furono negate allo scopo di evitare l'eventuale verificarsi di prevedibili incidenti, qualora, in concomitanza con le manifestazioni religiose, si fossero svolte feste danzanti non gradite alla maggioranza della popolazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**MUSOLINO e BALDASSARI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per cui il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ritarda, talvolta per anni interi, a dare il parere che gli viene chiesto dall'ispettorato delle pensioni del Ministero della difesa e ciò con grave pregiudizio degli interessi degli aventi diritto.

Se sia vero che il comitato suddetto, per carenza di personale, non può svolgere il suo normale lavoro e che il comitato stesso, composto di alti funzionari dello Stato, per abituale assenza dei suoi membri alle riunioni, concorre al ritardo su lamentato, lasciando

così in sofferenza migliaia di pratiche per mancanza di esame e di deliberazione.

Si chiede infine come intenda provvedere a rilevare il comitato suddetto da tali difficoltà. (20986).

**RISPOSTA.** — Il progressivo, notevole aumento, verificatosi negli ultimi anni, del numero delle pratiche trasmesse all'esame del Comitato per le pensioni privilegiate e la conseguente necessità di accrescere il ritmo dei lavori hanno indotto ad aumentare il numero dei componenti del comitato, portandolo da 18 a 25, ed a potenziare in pari tempo la segreteria con altri elementi.

Sono in corso, inoltre, nuove richieste di personale alle varie amministrazioni interessate, per destinare altri elementi agli uffici di segreteria del comitato, in vista del maggior lavoro che prossimamente essi dovranno svolgere; si prevede, infatti, che, con il perfezionamento del disegno di legge n. 1613 allo esame del Senato, sarà possibile intensificare ancora il ritmo delle adunanze del comitato, ottenendosi, così, un più sollecito esame delle pratiche in corso.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

**NATOLI.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Di fronte all'insistenza con la quale compaiono sulla stampa informazioni che preannunziano come prossima una sostanziale modificazione del regime delle tariffe elettriche — per conoscere:

1°) se risultano al ministro le innumerevoli violazioni commesse dalle società elettriche nei confronti delle norme sulla disciplina dei contratti di fornitura e sulle tariffe dell'energia elettrica contenute nel regio decreto legge 12 marzo 1941, n. 142, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1949, n. 896, e nel provvedimento del 20 gennaio 1953, n. 348, del comitato interministeriale dei prezzi;

2°) quali controlli esercita il comitato interministeriale dei prezzi sui contratti, sulle forniture e sulle tariffe dell'energia elettrica, quali misure esso ha adottato o intende adottare per imporre l'osservanza delle predette norme; come pure se esso ha provveduto alla applicazione delle sanzioni comminate dalle norme stesse a carico degli evasori e in quali casi, a partire dal gennaio 1953;

3°) a che punto è pervenuta l'indagine sui bilanci delle società elettriche e quali misure il ministro intende adottare per assicurarne, come sarebbe auspicabile, la pubblicità;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

4°) se il ministro intende mantenere l'impegno già assunto davanti alla X Commissione della Camera dal deputato Villabruna, nella sua qualità di ministro dell'industria e commercio del tempo, che nessuna modifica dell'attuale regime tariffario sarebbe intervenuta se non dopo una approfondita discussione in sede parlamentare. (15769).

RISPOSTA. — 1°) Il comitato interministeriale prezzi con circolare del 14 maggio 1956, n. 486/7959, diretta ai prefetti, non ha mancato di rilevare la esistenza di lamentele circa la non soddisfacente applicazione, da parte di alcune aziende elettriche, delle norme riguardanti le forniture per usi elettrodomestici e per piccoli usi industriali ed artigiani e delle norme relative ai contributi di allacciamento.

2°) Con la circolare anzidetta il Comitato interministeriale prezzi ha demandato ai comitati provinciali prezzi il compito di svolgere indagini per l'accertamento della legalità delle tariffe praticate agli utenti.

Il C.I.P., inoltre, ha incaricato i predetti comitati di denunciare, nel caso di accertate violazioni delle norme in vigore, le imprese inadempienti all'autorità giudiziaria, in forza di quanto dispone l'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947.

3°) L'indagine sui bilanci delle società elettriche, effettuata mediante invio di questionari, è completa per il 1954, mentre risulta in corso l'aggiornamento relativo al 1956.

Tali questionari riguardano dati analitici di carattere riservato, che non sono stati mai pubblicati e che, comunque, si potrebbero rendere noti solo in forma riassuntiva, tenuto conto della loro particolare tecnicità.

4°) Premesso che l'attuale regime tariffario e le sue eventuali modifiche riguardano la competenza del potere esecutivo, lo scrivente, confermando le proprie dichiarazioni alla Camera dei deputati del 28 ottobre 1956, si considera sempre a disposizione del Parlamento per comunicargli i risultati delle indagini e degli studi, che si stanno svolgendo presso la segreteria del comitato interministeriale prezzi.

*Il Ministro: CORTESE.*

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla lettera che il dottor Ugo Volanti, capo dell'ispettorato agrario provinciale di Brescia, ha inviato a un periodico cittadino che gli aveva rivolto alcune domande

riguardanti la sua attività, lettera così formulata:

« Egregio direttore, ho letto le domande che vengono rivolte nel suo giornale e la premessa di codesta onorevole direzione. Ho sempre risposto e risponderò delle mie azioni verso chi devo e sono anche pronto a dare qualsiasi spiegazione dopo ottenuta la obbligatoria autorizzazione da parte del mio Ministero, a chiunque voglia chiedermelo, sempreché non si tratti di anonimi. Ugo Volanti ».

per sapere se quanto affermato nella lettera dal dottor Volanti corrisponda a una prassi normale dei rapporti tra i funzionari e il Ministero stesso, o se non sia invece un espediente per eludere precise domande; infine per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso il dottor Volanti — qualora ne esista la necessità — affinché risponda alle domande che gli sono state rivolte. (19840).

RISPOSTA. — In base ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, l'attività di ufficio dell'impiegato si configura come attività esclusivamente propria del ramo di amministrazione cui egli appartiene, e pertanto, egli non è tenuto a polemizzare con terzi.

Si può comunque assicurare che sui fatti di Brescia sta inquirendo la magistratura ordinaria e che, se a conclusione di detta inchiesta dovessero risultare configurate responsabilità del capo dell'ispettorato, questo sarà perseguito anche in sede amministrativa e disciplinare.

*Il Ministro: COLOMBO.*

NICOLETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare a solievo dei piccoli proprietari del comune di Botticino (Brescia), coltivatori diretti, nella quasi totalità, di vigneti, colpiti il 9 luglio 1956 da una gravissima grandinata che ha distrutto quasi totalmente il prodotto vinicolo. (21527).

RISPOSTA. — Non appena verificatasi la grandinata del mese di luglio 1956 nella provincia di Brescia, questo Ministero è intervenuto, tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, per una più assidua ed intensa assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali, che hanno sofferto la perdita di prodotti, sono

state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

Alle aziende agricole che hanno subito danni anche alle colture erbacee, si è data la priorità nelle assegnazioni dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Per la ricostituzione dei vigneti distrutti, gli agricoltori potranno ricorrere alle operazioni di credito agrario di miglioramento col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

L'amministrazione provinciale di Brescia ha erogato a favore delle popolazioni rurali più bisognose la somma di cinquecentomila lire.

Nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come è configurato nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi all'intendenza di finanza per chiedere le consentite moderazioni degli oneri fiscali.

Per i contributi agricoli unificati il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti perché siano estesi al pagamento di detti contributi i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, nei casi meritevoli di particolare considerazione, vengano concesse dilazioni, fino a due anni, su domanda di ogni ditta interessata che specifichi l'estensione e le colture dei fondi danneggiati.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

NICOLETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per dare pratica esecuzione all'ordine del giorno votato all'unanimità dalla IV Commissione finanze e tesoro nella seduta del 13 luglio 1956, ordine del giorno che dice testualmente: « La IV Commissione finanze e tesoro, discutendosi il disegno di legge n. 2190, invita il Governo a prendere le misure necessarie affinché il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sia messo in condizioni di definire con sollecitudine tutte le pratiche sottoposte al suo esame. (22180).

RISPOSTA. — Questa Presidenza segue con attenzione l'andamento dei lavori del Comitato per le pensioni privilegiate. Per fare fronte, infatti, al maggior lavoro determinato dal progressivo, notevole aumento, verificatosi negli ultimi anni, nel numero delle pratiche sottoposte all'esame del Comitato, il numero dei membri del Comitato stesso è stato portato da 18 a 25 e gli uffici di segreteria sono stati aumentati di 5 unità.

Sono, inoltre, in corso nuove richieste di personale alle amministrazioni interessate, perché forniscano altri elementi da adibire agli uffici medesimi: ciò, nella previsione che, a seguito del perfezionamento del disegno di legge n. 1613 all'esame del Senato, sarà possibile intensificare il ritmo delle adunanze del Comitato.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

PIERACCINI. *Al Ministro dell'interno.*

— Per conoscere quando intenda procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. essendo il mandato del vecchio consiglio scaduto fin dal 24 maggio 1956 e non essendo concepibile che un istituto di tale importanza e con tali delicate funzioni resti a lungo senza il suo legittimo e normale organo di amministrazione. (21841).

RISPOSTA. — La rinnovazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. non è stata ancora effettuata, in quanto è in corso un provvedimento legislativo, già approvato dal Consiglio dei ministri, recante modifiche al decreto legislativo del 5 gennaio 1948, n. 27, che, tra l'altro, disciplina la costituzione del consiglio in parola.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

PINTUS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — ciascuno per la propria competenza — quali provvedimenti intendano prendere affinché siano aiutate a risollevarsi dalle attuali avversità le aziende agricole, specie quelle di piccoli coltivatori diretti, così duramente colpite dagli attuali eventi atmosferici; ed in particolare, per quel che più specificatamente riguarda la Sardegna, se non abbiano considerato la specialissima situazione dell'isola, gravemente danneggiata l'anno scorso dalla siccità e quest'anno dalle tempeste nevose; e se, conseguentemente, non ritengono opportuno di adottare provvidenze le quali: rendano operante immediatamente la legge per la sic-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

cità, approvata dal Parlamento fin dal 23 dicembre 1955, specie per quanto concerne i mutui a lungo termine ed a tasso speciale; stabiliscano facilitazioni di pagamento, mediante rateizzazione in più annualità per i vecchi contributi unificati non ancora pagati e riduzione di quelli concernenti il 1956;

contemplino alleggerimenti fiscali per le categorie più danneggiate o, nel caso, risarcimenti o facilitazioni di altro genere;

accelerino le procedure perché siano al più presto liquidati i contributi relativi a lavori già collaudati dagli organi tecnici,

prevedano particolari interventi a favore dei produttori ortofrutticoli, ed in specie di carciofi, il cui prodotto è andato in parte distrutto, ed aiuti adeguati per sollevare gli allevatori di bestiame delle zone montane, soprattutto attraverso l'immediato invio gratuito di mangimi per il bestiame e di abiti e viveri per piccoli coltivatori ed il personale addetto;

ammettano fra le opere riconosciute dalla legge regionale 9 agosto 1950, n. 44, i lavori inerenti al riassetto delle piante di olivo danneggiate dalle tempeste nei giorni scorsi, anche ai fini di sgomberare, con precedenza sugli altri lavori, il legname abbattuto.

L'interrogante chiede, infine, di sapere dal ministro dell'interno se non ritenga opportuno di intensificare gli aiuti alle località danneggiate dalle bufere, soprattutto nelle zone di montagna e di alta collina, dove spesso sono stati rasentati i limiti della tragedia. (19278).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, non appena verificatesi le eccezionali avversità atmosferiche dello scorso inverno, ha impartito precise disposizioni ai dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, compresi quelli della Sardegna, di rilevare e valutare i danni causati alle colture e di prestare la massima assistenza agli agricoltori, suggerendo quelle pratiche atte a favorire la ripresa vegetativa delle coltivazioni o, quanto meno, a contenere le conseguenze dannose delle cennate calamità.

Per sovvenire alle più urgenti necessità alimentari del bestiame, questo Ministero ha dato disposizioni alla Federazione italiana dei consorzi agrari di mantenere costantemente provveduti di adeguate scorte di mangimi concentrati i magazzini provinciali dei consorzi agrari e le relative dipendenze periferiche, disponendo che gli allevatori potessero prelevare i mangimi anche rilasciando cambiali agrarie.

Congrue quantità di mangimi sono state inviate nelle zone maggiormente colpite, nonché in Sardegna. Agli allevatori ed armentari dell'isola, maggiormente danneggiati, sono stati distribuiti gratuitamente 21 mila quintali di granturco donati dalla Pontificia Opera di assistenza e dalla Federazione nazionale dei coltivatori diretti.

Di intesa con i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stata disposta la temporanea sospensione del pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché dei contributi agricoli unificati, da parte dei produttori agricoli danneggiati dal gelo.

Nel contempo, sono state impartite precise istruzioni agli uffici del catasto di effettuare gratuitamente, su richiesta degli interessati, accertamenti circa la effettiva entità dei danni, per poter far luogo a moderazioni di imposta e, nei casi più gravi, alla revisione degli estimi catastali.

Per le province nelle quali gli accertamenti hanno portato a stabilire che i danni sono contenuti nei limiti previsti dalla formazione degli estimi catastali, è stato disposto che la riscossione delle quote d'imposta dovute venga ripartita di ufficio in sei rate bimestrali.

Ove gli accertamenti tecnici risultino ancora in corso o giustifichino provvedimenti di moderazione dei carichi arretrati, la sospensione della riscossione sarà prorogata fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

È stata altresì data facoltà alle intendenze di finanza di estendere la sospensione alle imposte sui terreni e sui redditi agrari dovute per il corrente esercizio 1956-57, in relazione alle colture danneggiate e sentiti gli uffici tecnici erariali.

Inoltre, gli olivicoltori danneggiati potranno essere ammessi al beneficio dell'esenzione decennale prevista dalla legge 14 luglio 1934, n. 1091, o dell'esenzione venticinquennale stabilita dal regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, a seconda che gli oliveti debbano essere semplicemente reintegrati oppure interamente ricostituiti.

Per quanto riguarda le sovraimposte provinciali e comunali, le intendenze di finanza interpellano le province e i comuni interessati, con invito a far conoscere se intendano concedere lo sgravio dei rispettivi tributi nella stessa misura dell'abbuono delle imposte erariali, ai sensi dell'articolo 260 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti

perché estendano al pagamento dei contributi unificati tutte le provvidenze adottate dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni provinciali previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la riduzione della base imponibile nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole. In particolare, per la Sardegna, è stata disposta, con carattere straordinario ed eccezionale, una larga rateazione per la riscossione delle partite nei ruoli dei contribuenti morosi.

Si fa anche presente che, con decreto interministeriale in data 25 agosto 1956, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1956, n. 216, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, effettuate con le aziende agricole che abbiano subito la perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Questo Ministero ha poi interessato la Banca d'Italia e gli istituti di credito perché, a favore delle aziende agricole colpite dal maltempo, venga consentito il rinvio delle esposizioni in atto per prestiti di esercizio e venga agevolata una più larga concessione del credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento.

Aggiungesi che agli olivicoltori danneggiati sarà assicurata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'impiego della mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie, previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, che autorizza la spesa di due miliardi all'anno, per cinque anni, per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, recante provvidenze eccezionali per i pastori della Sardegna vittime della siccità, si comunica che, con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1956, sono state stabilite le modalità per la concessione dei prestiti e mutui, nonché dei contributi previsti dalla legge stessa.

Infine, per l'attuazione di provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni della Sardegna maggiormente bisognose, il Ministero dell'interno ha disposto la erogazione, sui fondi E.C.A., di contributi straordinari per un ammontare complessivo di lire 21.500.000.

Lo stesso Ministero dell'interno ha erogato, sul fondo soccorso invernale, sovvenzioni per un totale di lire 4.600.000 per l'assistenza ai lavoratori della piccola pesca della Sardegna ed ha provveduto all'invio nell'isola di ingenti quantità di vestiario.

Cospicue scorte di viveri, indumenti e coperte sono state messe a disposizione dei prefetti, ovvero distribuite direttamente, dalla Pontificia opera di assistenza, dalla Croce rossa italiana e da altri enti ed organismi assistenziali.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

PIRASTU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere entro quale data approssimativa entrerà in servizio la nuova motonave « Arborea » e a quale delle linee tra la Sardegna e il continente verrà destinata; per conoscere il programma relativo alla costruzione delle altre motonavi da destinare alle linee da e per la Sardegna;

per sapere se, in considerazione del fatto che la traversata Olbia-Civitavecchia si svolge di norma durante le ore notturne, non ritenga opportuno tener conto, nel programma di costruzione, della esigenza di destinare alla linea Olbia-Civitavecchia motonavi dotate del maggior numero possibile di posti-letto. (21830).

RISPOSTA. L'entrata in linea della motonave *Arborea* si prevede possa aver luogo nel mese di marzo del prossimo anno; essa verrà destinata al complesso dei collegamenti con la Sardegna.

Per quanto attiene al punto 2° e 3° della interrogazione, si fa presente che il programma di costruzione promosso da questo Ministero comprende due motonavi da 5.400 tonnellate stazza lorda (una delle quali è appunto l'*Arborea*) ed una da 4.000 tonnellate stazza lorda per passeggeri e merci.

Le due motonavi da 5.400 tonnellate stazza lorda, che disporranno di 667 posti-letto, cioè di una dotazione superiore del 50 per cento circa rispetto a quella delle navi tipo *Regione* già in servizio, verranno adibite al complesso dei collegamenti con la Sardegna, in modo che l'impiego di esse, oltre a consentire l'intensificazione del servizio sulla linea 15 (Civitavecchia-Cagliari), la cui periodicità sarà portata da bisettimanale a pentasettimanale, assicurerà la disponibilità di un maggior numero di posti di passaggio sulla linea 3 (Civitavecchia-Olbia), ovviando in tal modo al congestionamento del traffico dei passeggeri che,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

nei periodi di punta, si verifica sulla linea stessa.

La motonave mista da 4 mila tonnellate stazza lorda verrà destinata alla linea Genova-porto Torres, il che consentirà di elevare la periodicità di tale servizio da settimanale a trisettimanale.

Sarà, inoltre, possibile ottenere una sensibile riduzione della durata della traversata fra i due porti anzidetti, a tutto vantaggio dell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli della Sardegna verso i mercati dell'isola settentrionale.

*Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.*

POLANO E LACONI. *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'Industria e commercio.* — Per conoscere che cosa vi sia di preciso nelle condizioni di esercizio proposte dalla C.E.C.A. per il risanamento del bacino carbonifero del Sulcis, giacché tali notizie hanno destato vivo allarme nella popolazione del predetto bacino del Sulcis e nell'opinione pubblica di tutta la Sardegna, parlandosi della chiusura di altri due gruppi di miniere e del conseguente licenziamento di altri 2 mila operai. (16283).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il programma di risanamento delle miniere del Sulcis, secondo le direttive tracciate dalla C.E.C.A., investe complessi problemi di carattere industriale, finanziario e sociale.

Tali problemi sono attualmente allo studio di una speciale commissione, costituita dai rappresentanti delle varie amministrazioni interessate. I detti rappresentanti dovranno al più presto presentare una relazione conclusiva.

Come è noto, con la legge 12 dicembre 1954, n. 1178, lo Stato si è assunto, per il risanamento della Carbosarda, l'onere di circa 22 miliardi. In aggiunta a tale massiccio intervento vi sono stati quelli compiuti dall'erario e dalla C.E.C.A. nella misura di 8 miliardi di lire per riparare le perdite di esercizio del 1953-54 e del 1954-55.

Il programma di risanamento si propone di riportare gradualmente la gestione sul piano economico. In attesa della sua definizione, per il personale esuberante dell'azienda si è fatto ricorso al sistema delle dimissioni volontarie.

Le origini ed i modi del sistema adottato sono stati i seguenti.

Il 18 aprile 1956 in sede interministeriale, presenti i rappresentanti dei Ministeri della

industria, del lavoro, del bilancio, delle finanze, del tesoro, degli affari esteri, della Presidenza del Consiglio, della regione sarda e della Società mineraria carbonifera sarda, si riconobbe opportuno — e così venne deliberato — di iniziare la procedura di alleggerimento del personale esuberante dell'azienda, adottando il sistema delle dimissioni volontarie.

L'eliminazione degli esuberanti, che per età e condizioni fisiche non risultavano più idonei ai lavori di miniera, appariva necessaria per avviare l'azienda verso il previsto risanamento, secondo le linee direttive, che furono a suo tempo tracciate dal Presidente dell'Alta autorità della C.E.C.A.

Conseguentemente, la Carbosarda pubblicò a Carbonia il manifesto relativo all'apertura delle dimissioni per un numero massimo di 1000 unità fra impiegati ed operai dipendenti dalla società alle seguenti condizioni:

1°) corresponsione di una speciale indennità di attesa di lire 450 mila *pro capite*, oltre le normali indennità di licenziamento;

2°) rimborso delle spese di trasferimento da Carbonia ad altra sede fino ad un limite massimo di lire 50 mila;

3°) per i dimissionari di età superiore ai 55 anni se uomini, e ai 50 anni se donne, versamento, su richiesta dell'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi previdenziali per l'invalidità e vecchiaia fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

La società si riservava di respingere quelle domande non suscettibili di accoglimento in relazione alle esigenze dell'azienda, precisando che, agli effetti dell'accoglimento della domanda, si sarebbe considerato titolo preferenziale l'età e le condizioni di salute.

Nel frattempo veniva disposta, con apposito manifesto, la assunzione di 100 giovani operai, da destinare all'interno delle miniere.

La cennata procedura delle dimissioni volontarie si è chiusa il 4 giugno 1956. Su un complesso di 1300 operai esuberanti, sono state accettate 600 domande.

Non sono previsti licenziamenti di mano d'opera addetta a lavori minerari.

Si sta ora esaminando a fondo nella competente sede ministeriale il problema del risanamento del bacino del Sulcis su di un esercizio economico sulla base di un piano presentato dalla Carbonifera sarda nell'ottobre 1955.

Il fabbisogno finanziario previsto in quel piano era di sette miliardi e 970 milioni di lire, da erogare in tre esercizi finanziari.

La Carbosarda ha fatto, per altro, presente che la cifra testé indicata deve salire a 10 miliardi di lire, a causa del ritardato inizio del piano di risanamento e per il peso dei 700 operai esuberanti.

La questione è ora all'esame anche dei Ministeri del tesoro e del bilancio sia perché la spesa dovrebbe gravare sul fondo globale data l'impossibilità di inscrivere fin d'ora negli esercizi 1957-58 e seguenti, sia perché si attende di conoscere l'imminente aggiornamento dei dati dello studio fatto dalla Carbosarda nel 1955 e gli sviluppi del piano finanziario, con l'indicazione dei tempi della previsione delle spese.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.*

POLANO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Casa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la situazione attuale della pratica inerente alla sistemazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Cabras (Cagliari). (22082).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dei lavori pubblici.

Il comune di Cabras è attualmente alimentato, insieme a quelli di Zeddiani, Nurachi, Riola e Baratili e a Solanas, frazione dello stesso comune, a mezzo di un acquedotto consorziale, costruito nell'anno 1926, che deriva 9 litri secondo dalle abbondanti sorgenti di Mandrainas.

La popolazione complessiva di detti centri abitati è di 11.500, cui corrisponde una dotazione media di 67 litri al giorno a persona.

Tale dotazione, pur dovendosi ritenere bassa rispetto a quella normalmente assegnata dalla Cassa per il Mezzogiorno a comuni simili, cioè 100 litri abitante al giorno, non è certamente inferiore a quella di tanti altri abitati.

Per la normalizzazione idrica del comune di che trattasi giusta un progetto all'uopo redatto, sono utilizzabili le disponibilità residue delle sorgenti di Mandrainas, con una spesa di lire 142.172.000. Nel settembre 1955 detto progetto è pervenuto alla Cassa.

Per la realizzazione dell'opera, però, non è disponibile, almeno per il momento, alcun finanziamento, eppertanto vi si potrà provvedere solo se la Cassa potrà disporre in seguito di nuovi fondi.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.*

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga ammissibile la decisione della commissione elettorale mandamentale di Tempio, la quale, nella sua riunione dell'11 settembre 1956, in Tempio Pausania (Sassari), ha deliberato di non accogliere la proposta fatta dalla commissione elettorale del comune di Oschiri, relativa alla reiscrizione con procedura di urgenza di n. 26 elettori (2 maschi e 4 femmine) in quelle liste elettorali, perché essendo già trascorsi i termini del 31 marzo 1956 di cui all'articolo 24 della legge n. 1058, la reiscrizione dovrà avvenire in sede di revisione annuale 1956-57 includendo i nominativi sopradescritti nell'elenco preparatorio di cui all'articolo 6 della legge n. 1058 del 7 ottobre 1947 (verbale n. 91 della commissione elettorale mandamentale di Tempio Pausania).

Si fa presente che, essendo annunziato per l'11 novembre 1956 le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Oschiri, la commissione elettorale di detto comune, in data 31 agosto 1956, deliberava, in base alla legge 23 marzo 1956, n. 137, di proporre alla commissione elettorale mandamentale la reiscrizione con procedura di urgenza di 26 elettori che ne avevano fatto richiesta, già cancellati per precedenti disposizioni del Ministero dell'interno.

Si fa presente che già nel marzo 1956, appena pubblicata dalla stampa la notizia dell'approvazione da parte del Parlamento della legge 23 marzo 1956, n. 137, la commissione elettorale mandamentale di Oschiri aveva immediatamente proposto la reiscrizione dei 26 elettori cancellati; ma in data 27 marzo 1956 (salvo errore) la commissione mandamentale respingeva la proposta per non avere ancora conoscenza della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* (pubblicazione che avvenne in data 28 marzo 1956).

Stando così le cose l'interrogante chiede se il ministro dell'interno non ritenga di poter intervenire perché i 26 elettori di Oschiri, ingiustamente cancellati dalle liste elettorali, avendo riottenuto con la legge 23 marzo 1956, n. 137, il riconoscimento del loro diritto di elettori, possano esercitare questo loro diritto nelle elezioni amministrative dell'11 novembre 1956. (22184).

RISPOSTA. — La legge 23 marzo 1956, n. 137, non ha apportato alcuna modifica né alcuna deroga transitoria alle norme che disciplinano la procedura relativa alle revisioni annuali e dinamiche delle liste elettorali,

Da ciò consegue che i cittadini, i quali hanno acquistato o riacquistato la capacità elettorale per effetto dell'anzidetta legge, possono essere iscritti nelle liste solo in sede di revisione annuale, non rientrando la loro posizione in alcuno dei casi che, a norma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, consentono variazioni alle liste medesime in occasione delle revisioni dinamiche.

Ora, poiché il ciclo della revisione annuale delle liste ha iniziato il mese di ottobre e termina il 31 marzo dell'anno successivo, la segnalata decisione della commissione elettorale mandamentale di Tempio, con la quale è stata rigettata, poiché deliberata fuori termine, la proposta in data 31 agosto della Commissione comunale di Oschiri di reinscrizione nelle liste di 26 cittadini, che hanno riacquistato la capacità elettorale a termini dell'articolo 1 della legge n. 137, appare giuridicamente fondata, e, come tale, non consente interventi da parte del Ministero.

Per quanto concerne la precedente proposta della commissione comunale di Oschiri, riguardante 20 e non 26 elettori, si precisa che essa venne effettuata in data 4 aprile 1956 e non il 27 marzo 1956, e che venne respinta per motivi identici a quelli sopraindicati.

Anche questa decisione appare, pertanto, legittima.

Si soggiunge, comunque, che gli interessati avrebbero potuto proporre impugnativa contro di essa, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 33 e seguenti della legge n. 1058.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**RAPELLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per venire incontro agli agricoltori della zona di Chieri, e in particolare dei comuni di Arignano, Mombello, Moriondo Torinese e Castelnuovo Don Bosco (Torino-Asti), duramente colpiti da una grandinata, che ha distrutto i raccolti. (21402).

**RISPOSTA.** — Non appena verificatesi le grandinate dei mesi di giugno e di luglio 1956 nelle province di Torino e di Asti, questo Ministero è subito intervenuto tramite i competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'accertamento dei danni e per prestare l'assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali che hanno sofferto la perdita di prodotti sono state poste

in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

È stato interessato l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria per la concessione di prestiti, a basso tasso di interesse, per il rinnovo delle scorte e per l'acquisto di sementi per la riattivazione delle colture.

Alle aziende agricole maggiormente danneggiate si è data la priorità nelle assegnazioni dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Il Ministero dell'interno, nel settore di sua competenza, ha erogato tramite gli E.C.A., sussidi in denaro a favore delle popolazioni rurali più bisognose.

Nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come è configurato nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1577, gli agricoltori potranno rivolgersi alla intendenza di finanza per chiedere le consentite moderazioni degli oneri fiscali.

È stata comunque interessata l'associazione provinciale degli esattori e ricevitori per la concessione di dilazioni nel pagamento delle imposte agli agricoltori danneggiati.

Per i contributi agricoli unificati il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti di Torino e di Asti perché siano estesi al pagamento di detti contributi i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, nei casi meritevoli di particolare considerazione, vengano concesse dilazioni fino a due anni, su domanda di ogni ditta interessata che specifichi l'estensione e le colture dei fondi danneggiati.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

**RAPELLI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che, con decreto del Presidente della Repubblica, del 26 giugno 1956, n. 582, pubblicato dal supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 161, concernente le variazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » venivano abrogate, tra l'altro, le disposizioni di cui al capo IX, paragrafo primo, dell'articolo 38 riguardanti la concessione e le tariffe di abbonamento per i viaggi circolari ad itinerario combinabile, comunemente detti

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

di « serie »; premesso che, da tale provvedimento, viene ad essere danneggiata, in modo particolare, la numerosa categoria degli agenti e rappresentanti; che detti operatori, per ragioni inscindibili dall'essenza della loro professione, sono costretti, viaggiando, a percorrere in tutti i sensi e con frequenti soste, la zona in cui esplicano il proprio mandato; che le attuali forme di abbonamento in vigore non sono assolutamente adeguate, né per destinazione né per ragioni di economia, alle esigenze lavorative della categoria; ritenuto che, il provvedimento su richiamato, appare manifestamente oneroso nei confronti di una così numerosa e benemerita categoria di lavoratori -- se non abbia intenzione di ripristinare la soppressa forma di abbonamento, nell'interesse degli agenti e rappresentanti, o quanto meno, se non intenda concedere alla categoria interessata delle agevolazioni concrete che servano ad alleviare il nuovo oneroso aggravio economico. (22298).

RISPOSTA. — La soppressione, sulle ferrovie dello Stato, degli abbonamenti speciali, tanto a serie che regionali, fu consigliata dalla constatazione che, per effetto di fattori vari, tra cui la crescente motorizzazione privata, il numero degli abbonati si era ridotto, rispetto all'anteguerra, dell'87 per cento, e continuava a diminuire con un ritmo del 16 per cento all'anno, nonostante che il prezzo praticato fosse assai basso.

In luogo di tali abbonamenti, che tra l'altro, per la loro molteplicità, varietà e complessità, comportavano oneri di amministrazione del tutto sproporzionati all'entità del traffico relativo, è stata modificata la curva dei prezzi degli abbonamenti ordinari rendendola fortemente differenziale così da favorire gli abbonamenti a lungo itinerario.

L'esperienza del passato consiglia comunque un ripristino dei vecchi abbonamenti a serie; tuttavia, per soddisfare le esigenze degli agenti e dei rappresentanti di commercio e di altre categorie aventi analoghe necessità, l'amministrazione ferroviaria ha già posto allo studio una soluzione del problema atta a venire incontro a detti utenti salvaguardando naturalmente le necessità amministrative dell'azienda.

*Il Ministro:* ANGELINI.

RIVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, considerata la sempre maggior diffusione dei *camping* in Italia, non creda necessario ed urgente disciplinarne la vita con quella sensibilità morale e vigilanza civile, che il costume del nostro paese reclama. (21934).

RISPOSTA. — La disciplina dei *camping*, quale problema connesso a quello più vasto che comprende ogni manifestazione del turismo a carattere popolare, è da tempo oggetto di esame da parte di questo Ministero.

Fin dal 1954, si è provveduto — previa intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e con il Commissariato per il turismo — a richiamare, con apposita circolare, l'attenzione dei dipendenti organi provinciali sulle norme di legge che possono trovare applicazione nella specie, onde permettere l'adozione, con uniformità d'indirizzo, di tutte quelle misure atte a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dei complessi in parola.

Per altro, essendo la materia, per le sue nuove e particolari caratteristiche, solo in parte regolabile con le norme in vigore, è stata rilevata la necessità della emanazione di specifiche norme legislative.

È stato, pertanto, preparato, d'intesa col Commissariato per il turismo, apposito progetto di legge, che sarà quanto prima sottoposto all'approvazione del Parlamento. In tal modo verrà data adeguata regolamentazione giuridica ai campeggi ed alle analoghe attività turistico-sociali.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

ROMUALDI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.*

Per conoscere i criteri secondo i quali a parere del nostro Governo dovrebbe essere condotta l'inchiesta, e da chi, sulle cause della catastrofe mineraria di Marcinelle, e sulle condizioni di lavoro e di vita dei nostri minatori in Belgio;

e per conoscere inoltre quali dovrebbero essere, sempre secondo il nostro Governo, le garanzie minimi di sicurezza per permettere la permanenza in Belgio ai lavoratori di questo settore. (21698).

RISPOSTA. -- Dopo la sciagura di Marcinelle il Governo italiano ha deciso di allargare la sua azione a tutela dei nostri lavoratori in Belgio dal campo bilaterale a quello delle organizzazioni internazionali ed ha avanzato in sede opportuna le seguenti richieste:

1°) partecipazione della C.E.C.A. all'inchiesta sulle cause che hanno determinata la sciagura di Marcinelle e sullo svolgimento delle opere di soccorso. Ad analoga richiesta dell'Alta Autorità, il Governo belga ha già manifestata la sua piena adesione;

2°) convocazione in sede C.E.C.A. di una conferenza per la sicurezza del lavoro nelle

numero dei paesi membri della Comunità del carbone e dell'acciaio. Tale conferenza è stata convocata il 24 settembre con la partecipazione, oltre che dei rappresentanti governativi dei paesi membri e della Gran Bretagna, dei rappresentanti dell'industria carbonifera, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e del B.I.T. Sarà suo compito:

studiare la situazione attuale relativamente alla sicurezza del lavoro nelle miniere;

ricercare le misure più appropriate per portare al più alto grado tecnico l'organizzazione della sicurezza;

ricercare le misure più appropriate per garantire la stretta applicazione delle leggi e dei regolamenti esistenti nel campo della sicurezza;

comparare le norme didattiche in materia di sicurezza in vigore nei paesi della C.E.C.A. per individuare le più appropriate in ogni campo;

studiare i metodi più appropriati per effettuare il continuo aggiornamento della legislazione e dei regolamenti di sicurezza ai progressi della tecnica;

studiare i possibili sistemi di cooperazione fra le centrali di salvataggio dei vari paesi;

studiare particolarmente le possibili misure di prevenzione degli incidenti collettivi.

presentare, infine, a conclusione dei suoi lavori, i quali dovranno aver termine entro il 31 gennaio 1957, al Consiglio dei ministri della C.E.C.A. un progetto preliminare di convenzione di sicurezza nelle miniere, basato sugli studi e gli accertamenti accennati,

3°) inclusione di rappresentanti di lavoratori italiani nella commissione nominata dal Governo belga che condurrà l'inchiesta tecnico-amministrativa sulle cause che hanno determinato la sciagura di Marcinelle e sullo svolgimento delle operazioni di soccorso. Il Governo belga ha accolto questa richiesta includendo nella medesima commissione tre connazionali lavoratori impiegati nelle miniere belghe e due delegati di nomina governativa.

Il Governo italiano ha infine chiesto un incontro con quello belga - incontro che avrà luogo prossimamente — per esaminare congiuntamente quali misure possano essere adottate nelle more dei lavori della conferenza sulla sicurezza nelle miniere di carbone, attualmente in corso presso la C.E.C.A.

Il Governo italiano intenderebbe in tale sede attirare particolarmente l'attenzione del Governo belga sulla necessità di attuare immediatamente le misure concordate nelle

riunioni svoltesi nel maggio, giugno e luglio scorso a Lussemburgo, relativamente alla organizzazione della sorveglianza, alle miniere marginali e cantieri di difficile coltivazione, al riesame del regime salariale, per uniformare e modificarne, ove occorra, la struttura, ed alla creazione di un organo che abbia per suo compito esclusivo, con il conferimento di responsabilità ed autorità adeguate, quello di sorvegliare, seguire e sovrintendere all'impiego della mano d'opera italiana specie nei settori della sicurezza e delle condizioni di lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* FOLCHI.

ROSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda concedere nuovamente alla società Millecampi la costituzione in riserva di caccia della valle Millecampi (sita entro la conterminazione della laguna veneta), dato che l'attuale concessione ha la sua scadenza alla fine dell'anno in corso.

L'eventuale rinnovo della concessione sarebbe accolto dalla popolazione della zona con amara meraviglia, perché è notorio che se la legittimità della concessione, relativa a un fondo che è certamente demaniale, è fortemente dubbia, ne è indubbia l'inopportunità, come è incontrovertibilmente dimostrato dalla viva ostilità che da decenni tutti i cacciatori della vasta zona vicina nutrono contro la riserva costituita a favore della società Millecampi, e dagli incidenti in cui quella ostilità s'è frequentemente manifestata. Nè dovrebbe essere trascurata la considerazione che la riserva serve unicamente alla società Millecampi per farsi pagare profumatamente il permesso di accedervi. (21788).

RISPOSTA. — In attesa che gli organi competenti definiscano la questione relativa alla natura giuridica dei fondi costituenti la riserva di caccia denominata « valle Millecampi », questo Ministero soprassiederà ad ogni decisione circa la richiesta di rinnovo della concessione medesima.

*Il Ministro:* COLOMBO.

SANTI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali siano le prefetture che hanno dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 306 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo del 30 aprile 1936, n. 1138, in attuazione del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

n. 1175, modificato dall'articolo 2 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 710, il quale stabilisce tassativamente che « presso ogni prefettura verranno formati appositi elenchi del personale in servizio sulle gestioni delle imposte di consumo, distinti in tante categorie, quante sono quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e con la indicazione della gestione alle quali i dipendenti sono addetti ».

Chiede, inoltre, se non ritengano opportuno impartire sollecite disposizioni alle prefetture che avevano compilato gli elenchi, perché li aggiornino e a quelle che non avevano ottemperato alla disposizione affinché provvedano nel più breve tempo possibile. (21798).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze — direzione generale dei servizi per la finanza locale — ha già impartito disposizioni alle prefetture della Repubblica intese all'osservanza della norma di cui all'articolo 306 del regolamento per la riscossione delle imposte comunali di consumo approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 28 maggio 1942, n. 710, concernente la formazione e l'aggiornamento degli elenchi del personale in servizio nelle gestioni di consumo e di quello disoccupato in possesso dei prescritti requisiti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
PUGLIESE.

SODANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere onde venire in aiuto alle popolazioni rurali della provincia di Asti colpite duramente dalle recenti disastrose grandinate.

Dalle relazioni tecniche compilate a cura degli organi provinciali e trasmesse ai singoli dicasteri di competenza appare evidente in tutta la sua gravità il danno causato ai raccolti dalle violente grandinate susseguitesì dal 14-17 e 28 giugno nonché dalle ultime del 14 e 15 luglio, interessanti oltre venti comuni della provincia, i cui danni si aggirano nell'ordine di oltre un miliardo di lire.

Di fronte a tale disastrosa situazione venutasi a creare l'interrogante chiede:

a) la concessione di congrui sussidi alle famiglie bisognose, specialmente le più colpite;

b) l'esonero dal pagamento dell'addizionale 5 per cento per gli alluvionati della Calabria;

c) concessione di crediti di esercizio col concorso dello Stato nell'interesse;

d) ampliare e potenziare con nuovi fondi il decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sul ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

La eccezionale gravità dei danni postula la necessità di provvedimenti a carattere di estrema urgenza. (21469).

RISPOSTA. — Non appena verificatesi le grandinate dei mesi di giugno e luglio 1956 nella provincia di Asti, questo Ministero è subito intervenuto tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, per l'accertamento dei danni e per prestare l'assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

A favore delle popolazioni rurali che hanno sofferto la perdita di prodotti sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione e, in particolare, quelle della recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

È stato inoltre interessato l'Istituto federale di credito per il Piemonte e la Liguria per la concessione di prestiti a basso tasso di interesse per il rinnovo delle scorte e per l'acquisto di sementi per la riattivazione delle colture.

Alle aziende maggiormente danneggiate, si è data la priorità nelle assegnazioni dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Il Ministero dell'interno, nel settore di sua competenza ha erogato ai comuni maggiormente colpiti, la somma complessiva di circa 2 milioni e mezzo di lire per la distribuzione, tramite gli E.C.A., di sussidi in denaro a favore delle popolazioni rurali più bisognose.

Il Ministero del lavoro è a sua volta intervenuto a maggior sollievo della disoccupazione, con l'assegnazione straordinaria di cantieri di lavoro e di rimboschimento che consentiranno l'impiego di 6.925 giornate-operaio.

Lo stesso Ministero del lavoro ha poi assicurato che qualora nel corso dell'esercizio sia possibile reperire altri fondi, non mancherà di tener presenti le necessità della provincia di Asti.

Per quanto concerne l'esonero dal pagamento dell'addizionale 5 per cento a favore

degli alluvionati della Calabria, non è possibile, in linea generale disporlo perché, come è noto, il relativo gettito è destinato al finanziamento degli interventi a favore della Calabria previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Tuttavia nei casi in cui il danno abbia assunto particolare gravità, così come è configurato nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, gli agricoltori potranno rivolgersi all'intendenza di finanza per chiedere moderazioni, non soltanto dell'addizionale che rappresenta un modesto peso sull'economia aziendale, ma anche dell'imposta fondiaria e sui redditi agrari.

È stata comunque interessata l'associazione provinciale degli esattori e ricevitori per la concessione di dilazioni nel pagamento delle imposte agli agricoltori danneggiati.

Per i contributi agricoli unificati, il Ministero del lavoro ha impartito disposizioni al prefetto di Asti perché siano estesi al pagamento di detti contributi i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, nei casi meritevoli di particolare considerazione, vengano concesse dilazioni fino a due anni su domanda di ogni ditta interessata che specifichi la estensione e le colture dei fondi danneggiati.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste* COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se risponda al vero che per sostenere la riforma fondiaria (il cui costo si aggira sul milione di lire per ettaro) sia stato necessario chiedere un prestito di circa 600 miliardi, per cui, recentemente, i rappresentanti della B.I.R.S. hanno preso contatto con i rappresentanti degli enti di riforma del basso Volturno e del Flumendosa per assumere le indispensabili garanzie inerenti alla ingente operazione finanziaria.

In caso di risposta affermativa, l'interrogante chiede di conoscere se valeva la pena di assumere impegni così onerosi, nella forma, nel senso e nella misura, quando sarebbe stato sufficiente rendere operante e dinamica la legge sulla bonifica integrale n. 215 del 1933, la cui *ratio* è informata a criteri di impulso dell'attività individuale sotto il controllo dello Stato, con direttiva rivolta all'incremento della produzione, per ottenere affermazioni sul piano nazionale e internazionale (difesa dei prezzi e dei prodotti), con il massimo assorbimento di unità lavorative (braccianti, salariati, mezzadri).

Il Meridione in genere e la Lucania in particolare sarebbero stati avvantaggiati in modo effettivo ed efficiente, attraverso norme di natura politica, senza deprimere ed annullare l'iniziativa privata.

Allo stato sarebbe stata eliminata quasi totalmente la disoccupazione, evolvendo soprattutto la preparazione tecnica della mano d'opera indifferenziata, sotto la guida di esperti agricoltori, che hanno acquistato la propria esperienza attraverso decenni di dura fatica. (21255).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di materia che rientra nella prevalente competenza di questo Ministero.

Non è esatto che per sostenere la riforma fondiaria sia stato necessario richiedere un prestito di 600 miliardi.

Si chiarisce in proposito che per l'attuazione della riforma fondiaria sono stati finora stanziati 384 miliardi, mentre è stato recentemente proposto un ulteriore finanziamento per lire 200 miliardi.

Nel complesso si raggiungono quasi 600 miliardi, ma di finanziamento statale e non di prestito estero.

Il prestito potrà servire a coprire ulteriori occorrenze nella misura in cui concretamente queste si presenteranno; ai rimborsi si farebbe fronte con le quote di riscatto dei terreni assegnati.

I contatti presi dai rappresentanti della B.I.R.S. nel basso Volturno e nel Flumendosa hanno avuto riguardo a grandi opere di irrigazione che interessano intere zone.

Quanto ai rapporti fra legge per la bonifica integrale e riforma fondiaria, argomento complesso ed impegnativo, si fanno presenti all'onorevole interrogante le molteplici discussioni parlamentari che hanno affrontato tale argomento.

*Il Ministro* COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui i proprietari di terreni, di nazionalità svizzera, ricevono — in caso di esproprio — un indennizzo pari al valore effettivo dei terreni stessi, in base ad intercorsi accordi internazionali, mentre agli agricoltori italiani è corrisposto un indennizzo secondo la valutazione catastale.

In caso di risposta affermativa, l'interrogante chiede di conoscere i motivi di così palese ingiustizia verso i nostri benemeriti agricoltori, i quali hanno sempre operato per mi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

ghiorare le sorti dell'agricoltura italiana attraverso lavoro costante e gravi sacrifici.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno accogliere le richieste degli interessati (di cui si è reso interprete, recentemente, il *Giornale del Mezzogiorno*) stabilendo una perequazione fra i cittadini stranieri e quelli italiani, verso i quali ultimi il Governo si mostra così prodigo di promesse e tanto avaro di provvidenze concrete. (21348).

RISPOSTA. — In sede di applicazione delle leggi di riforma fondiaria, non è stato usato alcun trattamento di favore a ditte o società straniere espropriate. Agli stranieri, come ai cittadini italiani, sono riconosciuti l'indennità di espropriazione e gli interessi sulle indennità stesse, a termini della legge 15 marzo 1956, n. 156.

A favore degli espropriati, e fra questi alcuni stranieri, è stato riconosciuto il valore di fabbricati non censiti nel catasto rustico, nonché il valore dei frutti pendenti all'epoca della presa di possesso dei terreni da parte degli enti di riforma.

*Il Ministro* COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio di lavori di costruzione dell'edificio destinato ad ospitare il centralino telefonico distrettuale della zona di Melfi (Potenza) e per il telefono urbano del comune, accogliendo i voti dell'amministrazione comunale e della popolazione interessata, di cui si è fatto eco il *Giornale d'Italia* del 14 agosto 1956. (21823).

RISPOSTA. — In merito alla costruzione a Melfi dei locali in cui dovrà essere installato il centralino della rete telefonica urbana, si informa che fra il comune interessato e la Società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, è stata stipulata nel febbraio scorso una convenzione che pone a carico del comune la costruzione dei detti locali ed impegna la S.E.T. ad attivare la nuova rete a batteria centrale entro il termine di tre mesi dalla consegna dei locali medesimi.

Il progetto relativo ai lavori di cui trattasi è stato elaborato dalla S.E.T. e consegnato al comune di Melfi sin dal giugno 1956.

Dal canto suo la società concessionaria ha assicurato che appena tali locali saranno disponibili, provvederà, nel termine previsto dalla convenzione, alla attivazione della rete urbana di cui trattasi.

*Il Ministro* BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia notizia di quanto si verifica nelle città della riviera riminese, in cui parecchi rappresentanti sindacali chiedono ai proprietari di pubblici esercizi (e specialmente di alberghi, pensioni e ristoranti) il versamento di contributi a favore delle loro organizzazioni, rilasciando ricevute stampate, su cui figurano congiuntamente i nomi della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere da quale autorità provinciale sia stata autorizzata questa forma di strana tassazione e quali provvedimenti intenda adottare a carico dei responsabili i quali — apparentemente divisi nel campo politico e nello stesso campo sindacale — trovano poi modo di riunirsi per carpire contributi agli esercenti che, spesso, non oppongono un rifiuto, nel timore di essere tacciati di ostilità verso i lavoratori. (21900).

RISPOSTA. — In sede di compilazione dell'accordo tariffario per l'anno 1955, nel comune di Cesenatico, i rappresentanti delle « Associazioni lavoratori alberghi e mense » e quelli delle « Associazioni albergatori » concordarono che ogni datore di lavoro doveva corrispondere ai propri dipendenti un premio di lire 4 mila per l'intera stagione, di cui lire 1000, quale « contributo sindacale », doveva spettare alle organizzazioni dei lavoratori. L'anno scorso il contributo fu riscosso separatamente da ciascuna organizzazione sindacale, mentre, per la stagione in corso, dette organizzazioni per ovviare a contestazioni verificatesi in precedenza, stabilirono che il « contributo » sarebbe stato riscosso, presso ciascun datore di lavoro, da due delegati, e ripartito, quindi, nella misura del 50 per cento alla C.G.I.L. e del 50 per cento alla C.I.S.L., le quali, a loro volta, avrebbero versato alla U.I.L. lire 70 mila ciascuna.

Poiché analoghi « contributi » sarebbero stati richiesti anche per conto di lavoratori non iscritti alle dette organizzazioni sindacali e riscossi in altri comuni della riviera riminese, ove non sarebbero stati stipulati appositi accordi, sono stati disposti gli accertamenti, per eventuale infrazione all'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

*Il Sottosegretario di Stato* PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita emanazione di provvidenze in favore degli agri-

coltori del comune di Armento (Potenza) i quali — a causa del maltempo dello scorso anno — non hanno raccolto neppure il 20 per cento dei prodotti della terra rispetto agli anni precedenti, mentre sono obbligati a corrispondere regolarmente i gravosi e indiscriminati tributi, con grave turbamento della loro fiducia nello Stato da cui attendono invano il riconoscimento dei propri diritti. (21920).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, non appena verificatesi le eccezionali avversità atmosferiche dello scorso inverno, è subito intervenuto, tramite i dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'accertamento dei danni alle colture e per una più intensa ed assidua assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Per sovvenire alle necessità delle popolazioni rurali che hanno sofferto la perdita dei prodotti, sono state poste in atto le provvidenze previste dalla recente legge 25 luglio 1956, n. 838, sulle agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteorologiche.

Questo Ministero è poi intervenuto presso gli istituti esercenti il credito perché a favore delle aziende agricole colpite dal maltempo venga agevolata una più larga concessione del credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento.

Alle aziende agricole danneggiate si è data la priorità nell'assegnazione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Parimenti, gli olivicoltori danneggiati saranno preferiti nella concessione di contributi nella spesa per l'impiego della mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, che autorizza la spesa di due miliardi all'anno, per cinque anni, per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

Inoltre, d'intesa con i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stata disposta la sospensione del pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché dei contributi agricoli unificati fino alla definizione delle domande di moderazioni di imposta e di revisione degli estimi catastali, prodotte, rispettivamente, a norma degli articoli 47 e 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Per le province nelle quali gli accertamenti hanno portato a stabilire che i danni sono contenuti nei limiti previsti dalla for-

mazione degli estimi catastali, è stato disposto che la riscossione delle quote d'imposta dovute venga ripartita d'ufficio in sei rate bimestrali.

In particolare, poi, gli olivicoltori danneggiati potranno essere ammessi al beneficio dell'esenzione decennale, prevista dalla legge 14 luglio 1934, n. 1091, o dell'esenzione venticinquennale stabilita dal regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, a seconda che gli oliveti debbano essere semplicemente reintegrati o interamente ricostituiti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti perché estendano al pagamento dei contributi unificati tutte le provvidenze adottate dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni provinciali, previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la riduzione della base imponibile, nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Si fa infine presente che la provincia di Potenza è stata compresa fra quelle ammesse ai benefici della legge 25 giugno 1956, n. 1014, recante agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole danneggiate da avversità meteorologiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55.

*Il Ministro:* COLOMBO.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui il signor Angeleme Leonardo di Antonio, classe 1920, da Cirigliano (Matera) posizione 2061464 — attende dal 1942 di essere chiamato a visita medica per ottenere la pensione di guerra senza che gli sia pervenuto il minimo cenno di notizia in merito alla domanda a suo tempo inoltrata. (21940).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno vagliare la possibilità di concedere almeno una licenza per la vendita di alcoolici e superalcoolici ad uno dei quattro esercizi pubblici che l'hanno richiesta nel comune di Garaguso (Matera), due dei quali modernamente attrezzati ed accoglienti.

Si tenga presente in proposito, che l'ostacolo sino ad ora frapposto al rilascio è co-

stituito da una licenza di vendita in atto alla stazione ferroviaria di Grassano-Garaguso-Tricarico, distante ben 13 chilometri dal comune interessato che conta 2 mila abitanti i quali non possono materialmente percorrere tanta strada per raggiungere l'esercizio di vendita. (22056).

**RISPOSTA.** — Nel comune di Garaguso — che ha una popolazione di 1445 abitanti — esistono già tre esercizi muniti di licenza per la vendita di bevande alcoliche, ed atteso che è stato largamente superato il rapporto limite fissato dall'articolo 95 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non è possibile procedere a nuove autorizzazioni. Nel predetto comune, invece, non è stata rilasciata alcuna licenza per spaccio di superalcolici e ciò perché nessuno dei titolari dei predetti esercizi ne ha fatto richiesta.

Al riguardo occorre, infatti, tenere presente che la licenza di cui all'articolo 89 del testo unico delle presenti leggi di pubblica sicurezza per la vendita di superalcolici (bevande con contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume) è comprensiva anche di quella relativa alla vendita di alcolici (bevande con contenuto in alcool fino al 21 per cento del volume), di modo che in detto comune la licenza per superalcolici può essere concessa solamente in favore di uno degli esercenti già autorizzato alla vendita di bevande alcoliche, perché diversamente verrebbe ad essere illegittimamente superato il rapporto limite fissato dal citato articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per questo motivo la prefettura di Matera non ha avuto la possibilità di accogliere l'istanza prodotta da altri due esercenti del posto, i quali sono in possesso della sola licenza per lo spaccio di bevande analcoliche.

È evidente, per altro, che nulla osta, per quanto concerne i motivi inerenti ai limiti previsti dal più volte richiamato articolo 95 del testo unico di pubblica sicurezza, all'accoglimento di istanza che dovesse eventualmente essere presentata per ottenere l'autorizzazione alla vendita di superalcolici da uno dei tre titolari dei pubblici esercizi già in possesso di licenza per la vendita di bevande alcoliche.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (accogliendo i voti espressi, sin dal 1954, dal consiglio comunale) istituire

un cantiere di rimboschimento a Ferrandina (Matera), tenendo presente che la documentazione relativa fu trasmessa due anni or sono al Ministero dell'agricoltura e foreste, senza che nessuna notizia sia giunta a soddisfare la legittima ansia dei disoccupati del popoloso comune. (22114).

**RISPOSTA.** — Il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha assicurato che per il comune di Ferrandina sarà autorizzata, quanto prima, la istituzione di un cantiere scuola per il rimboschimento, nella zona « San Giuseppe », con l'impiego di cinquanta operai per settantasei giornate lavorative.

*Il Ministro: COLOMBO.*

**SPAMPANATO.** — *Al Ministro del tesoro.*

— Per conoscere a che punto si trovi la pratica concernente Ciolli Pietro di Antonio da Capriati al Volturmo (Caserta).

Il Ciolli ebbe comunicazione dal Ministero della difesa (esercito), ispettorato pensioni, con nota n. 88578/53, divisione II, pensioni privilegiate ordinarie, sezione II, del 17 agosto 1955, che la sua pratica di pensione privilegiata ordinaria era stata trasmessa al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere. Da allora (agosto 1955) il Ciolli non è più riuscito ad avere comunicazione in merito. (21166).

**RISPOSTA.** — Si risponde, per ragioni di competenza, in luogo del ministro per il tesoro.

La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria cui l'onorevole interrogante si riferisce trovasi tuttora presso il comitato pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato a pratica definita.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.*

**SPAMPANATO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato circa la costruzione del palazzo della pretura a Caserta. Risulta che il comune di Caserta a suo tempo bandì un concorso per questo palazzo, ma il concorso stesso, scaduto nei termini da parecchi mesi, risulterebbe stranamente insabbiato. Caserta come capoluogo di una importante provincia non può a lungo attendere una funzionale e dignitosa sede per la sua pretura. (21563).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

**RISPOSTA.** — Per la costruzione del palazzo della pretura di Caserta e per la sistemazione urbanistica della zona su cui dovrà sorgere tale edificio, l'amministrazione comunale interessata, con deliberazione del 30 maggio 1955, approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 1° dicembre successivo, bandì un concorso per la scelta del progetto esecutivo e rivolse istanza ai Ministeri competenti per la concessione del contributo statale e di un mutuo per fronteggiare la spesa.

Il cennato concorso si è chiuso di recente e gli elaborati tecnici all'uopo predisposti saranno entro il corrente mese di ottobre sottoposti all'esame della commissione all'uopo costituita e della quale fanno parte anche funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici. Non sembra, quindi, sia il caso di parlare di insabbiamento della pratica.

Si informa, inoltre, che a termine dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le spese per i locali degli uffici giudiziari (costruzione, affitto, riparazioni, manutenzione, illuminazione, custodia, ecc.), sono ad esclusivo carico del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario, senza alcun diritto a rivalsa o concorso da parte degli altri comuni compresi nella circoscrizione giudiziaria. A detto comune capoluogo compete soltanto un contributo statale annuo nella misura determinata con le leggi 24 aprile 1941, n. 392 e 2 luglio 1952, n. 703. All'infuori di tale contributo lo Stato non può corrispondere ai comuni altre somme, tranne che, con speciale provvedimento legislativo, e dopo reperiti i fondi all'uopo necessari, non si assuma l'onere totale della spesa necessaria per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia. Va, per altro, fatto presente che con la legge 25 giugno 1956, n. 701 i comuni ai quali viene concesso il contributo statale in base alle su menzionate leggi del 1941 e 1952 possono chiedere di essere autorizzati ad erogare od a cedere

parte di tale contributo per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di uffici giudiziari.

Si informa, infine, che allo scopo di migliorare le condizioni dei locali attualmente adibiti ad ufficio di pretura, il comune di Caserta ha negli anni 1955-56 erogata la somma di lire 1.600.000 per riparazioni allo stabile e per l'acquisto di suppellettili ed arredi, tanto che il pretore dirigente con nota del 23 agosto 1956, pur segnalando la insufficienza dei locali, ha fatto presente che essi si presentano attualmente decenti e ben illuminati.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

**VIALE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Soldano (Imperia) per la costruzione in detto comune dell'edificio scolastico con i benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645. (22121).

**RISPOSTA.** — Nell'esercizio finanziario 1950-1951 al comune di Soldano è stato concesso un contributo nella spesa di lire 8 milioni ritenuta necessaria per la costruzione di un edificio scolastico: altro contributo fu concesso nell'esercizio 1952-53.

Il comune ha ora presentato una nuova domanda per ottenere un contributo integrativo ai sensi della legge del 9 agosto 1954, n. 649.

Tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

*Il Ministro: ROSSI.*